

BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 7
DEL 10 GENNAIO 2018
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 2
DEL 10 GENNAIO 2018

S O O 7

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2017, n. 2584

POR FESR 2014-2020, attività 2.4. Approvazione scheda di attivazione e schemi di convenzione con il MEF e il Mise per l'attuazione di una sezione regionale del Fondo centrale di garanzia.

pag. **2**

Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2017, n. 2585

LR 29/2005, art. 34. Determinazione del periodo dei saldi invernali ed estivi per l'anno 2018.

pag. **42**

Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2017, n. 2600

DLgs. 152/2006 - Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione dell'impianto idroelettrico "Pecol Lungo" con derivazione delle acque dal rio Pecol Lungo in Comune di Paularo - Proroga DGR 1613/2012 (VIA435). Proponente: Idroelettrica Pecol Srl.

pag. **42**

Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2635

Approvazione dell'invito integrato a valere sulle azioni 4.1 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per la smart cities and communities (non incluse nell'OT4)" e 4.2 attività 4.2.A "Allestimento, animazione e gestione dell'urban center" con il quale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dal POR FESR 2014-2020.

pag. **47**

Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2637

LR 27/2007, art. 23. Scioglimento di società cooperative inattive, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi del Regio Decreto 318/1942 art. 223 septiesdecies "Disposizioni per l'attivazione del Codice civile".

pag. **115**

Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2638

LR 14/2015, art. 3 - POR FESR 2014-2020 - Asse 2, OT 3 - "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" - Attività 2.3.a - "Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI" - Approvazione del Bando 2.3.a.1 bis per l'accesso agli aiuti a fondo perduto per la realizzazione nel territorio regionale di progetti di investimento da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

pag. **117**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

18_SO7_1_DGR_2584_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2017, n. 2584

POR FESR 2014-2020, attività 2.4. Approvazione scheda di attivazione e schemi di convenzione con il MEF e il Mise per l'attuazione di una sezione regionale del Fondo centrale di garanzia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito 'FESR') e le disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo strutturale e di investimento europeo (di seguito 'fondi SIE') secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea;

VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, la quale all'articolo 3 prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo regionale (di seguito 'POR') e del Programma d'Azione Coesione (di seguito 'PAC') per il periodo di programmazione 2014-2020, in particolare la gestione del fondo fuori bilancio POR FESR (di seguito 'Fondo POR FESR'), la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del POR e del PAC;

VISTO il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020 (di seguito 'regolamento POR FESR'), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1° luglio 2015, in applicazione di quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015, successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione n. 227/Pres del 3 ottobre 2017;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015, di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, di adozione in via definitiva del POR FESR FVG 2014-2020 e dei relativi allegati, a seguito della predetta decisione della Commissione europea C(2015) 4814;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1953 del 9 ottobre 2015, di approvazione in via preliminare del documento metodologico e di definizione dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul POR FESR 2014-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2530 del 22 dicembre 2015, di presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della seduta del 12 novembre 2015

dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017, di approvazione di alcune modifiche al POR FESR FVG 2014-2020;

VISTE le ulteriori modifiche al POR FESR FVG 2014-2020 approvate dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 9 prot. 16096/P di data 21 luglio 2017, le quali, ai sensi dell'art. 96, paragrafo 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013 non necessitano di formale approvazione da parte della Commissione Europea e che sono state alla stessa comunicate con nota dell'Autorità di gestione prot. 19544 del 19 settembre 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1830 del 29 settembre 2017, di adozione definitiva delle modifiche al POR FESR FVG 2014-2020 e conseguente aggiornamento del documento metodologico sugli indicatori di realizzazione e di risultato;

VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014-2020, dettagliato per asse, attività, strutture coinvolte nella gestione del programma e organismi intermedi, approvato con gli stanziamenti relativi al Piano aggiuntivo regionale (PAR) dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, come integrato e modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 331 del 4 marzo 2016, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1606 del 2 settembre 2016, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 574 del 31 marzo 2017 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1895 del 6 ottobre 2017;

VISTA l'azione 2.4 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci", prevista nel quadro dell'Obiettivo tematico "Promuovere la competitività delle PMI" (OT 3), che prevede, quale obiettivo specifico, il "Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura" attraverso l'attivazione della Sezione "Risorse POR FESR Friuli Venezia Giulia" presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI (FCG);

CONSIDERATO che l'attuazione dell'attività 2.4.a del POR FESR 2014-2020, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, fa capo al Servizio per l'accesso al credito delle imprese in qualità di Struttura regionale attuatrice;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 100, lettera a), che ha finanziato un fondo Mediocredito centrale S.p.a. per la parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, di seguito Fondo di garanzia per le PMI;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999 n. 248, di adozione del "regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", come successivamente modificato;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, con il quale sono state approvate le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, come successivamente modificato;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012 (Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, con particolare riferimento all'articolo 2 il quale prevede:

a) al comma 1, che le Regioni e le Province autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) al comma 2, che, per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sono istituite sezioni speciali con contabilità separata;

c) al comma 3, che, nel rispetto del sopra citato decreto ministeriale e successive modifiche, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale nonché le relative tipologie di intervento, le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia e l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di 5 milioni di euro;

CONSIDERATO che il summenzionato decreto ministeriale n. 248 del 31 maggio 1999 prevede:

a) all'articolo 13, la costituzione di un apposito Comitato cui è affidata l'amministrazione del Fondo e che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico - MISE) approvi le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale contenute nelle disposizioni operative del Fondo adottate dal Comitato stesso;

b) all'articolo 9, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora MISE), sentito il Ministro per le politiche agricole:

1) approvi la delibera con cui il Comitato di cui all'articolo 13 del decreto stesso stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito centrale S.p.a.;

2) effettui controlli sull'attività gestionale del Fondo;

RILEVATO che il MISE - Direzione generale per gli incentivi alle imprese (MISE-DGIAI) è stato designato quale Autorità di Gestione del "PON Imprese e competitività" 2014 - 2020, programma attuato anche attraverso strumenti di ingegneria finanziaria con l'utilizzo del Fondo centrale di garanzia per le PMI;

TENUTO CONTO che:

a) in base all'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è possibile designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta Autorità;

b) l'articolo 6 del regolamento POR FESR individua le funzioni degli Organismi intermedi;

c) l'allegato XIII al regolamento (UE) n. 1303/2013 richiede che l'Autorità di gestione verifichi l'idoneità e la capacità dell'Organismo intermedio a svolgere i compiti delegati;

d) con deliberazione della Giunta regionale n. 1576 del 6 agosto 2015 sono stati approvati i requisiti tecnico-organizzativo-procedurali degli Organismi intermedi di cui all'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

e) con nota prot. n. 21715/P del 12 ottobre 2017 e successive integrazioni, la Struttura regionale attuatrice, unitamente all'Autorità di gestione del POR FESR FVG 2014-2020 ha chiesto al MISE-DGIAI di inoltrare una relazione descrittiva del sistema di gestione e controllo ed una copia del Sistema di gestione e controllo già adottato per il Fondo centrale di garanzia per le PMI al fine di poter procedere alla designazione dello stesso quale Organismo intermedio e valutare l'adozione delle medesime procedure nell'ambito del Sistema di gestione e controllo del POR FESR FVG 2014/2020;

f) con nota prot. 158431 del 2 novembre 2017, registrata al protocollo PROTUR-GEN-2017-24519-a in data 6 novembre 2017 e successive integrazioni, il MISE ha fornito le informazioni richieste;

g) con nota prot. n. 27366/P del 27 novembre 2017 la Struttura regionale attuatrice ha comunicato che, in esito ad apposita istruttoria, ritiene la relazione descrittiva del sistema di gestione e controllo che il MISE intende utilizzare in qualità di Organismo intermedio per attuare l'azione 2.4, come integrata dagli allegati in appoggio, conforme ai requisiti tecnico-organizzativi-procedurali minimi contenuti nell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1576 del 6 agosto 2015;

DATO ATTO che, ai fini della corretta selezione, gestione, attuazione, controllo e rendicontazione delle operazioni il MISE (ed il Soggetto gestore da esso incaricato) agirà nel rispetto delle modalità di controllo, verifica, rendicontazione ed erogazione dei contributi previste dal Sistema di gestione e controllo del PON IC 2014/2020, adottando la relativa manualistica e strumentazione operativa, per quanto compatibili con quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR FVG 2014/2020, con riferimento all'Azione 2.4;

RITENUTO pertanto di delegare al MISE-DGIAI le funzioni di Organismo intermedio e, in particolare, di selezione, gestione, controllo, verifica ed attestazione delle spese rendicontate dal beneficiario a valere sul POR FESR FVG 2014-2020 nell'ambito dell'Azione 2.4;

CONSIDERATO che l'articolo 7, comma 3, lettera a), del regolamento POR FESR prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;

RITENUTO pertanto ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), del regolamento POR FESR di approvare la procedura di attivazione con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dell'operazione prevista dall'azione 2.4 nonché dell'Organismo intermedio a cui delegare le funzioni di gestione e di controllo della stessa;

DATO ATTO che la valutazione ex ante relativa allo strumento finanziario previsto nell'ambito dell'azione 2.4 del Por FESR 2014-2020 è stata completata e presentata al Comitato di Sorveglianza del POR in data 12 novembre 2015 come previsto dall'articolo 37, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed ha fornito evidenza che "è necessario prevedere strumenti che facilitino le condizioni di accesso, esercitino la leva allo sviluppo mediante la garanzia di importi adeguati, prevedano condizioni di esercizio non troppo onerose, estendano l'operatività della garanzia pubblica e aumentino la fiducia e la partecipazione delle imprese" (rif. pagina 32);

RILEVATO che con decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali 29 marzo 2012, annotato dall'Ufficio centrale del bilancio nel registro decreti al n. 1202 in data 5 giugno 2012 e registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF il 25 giugno 2012, registro n. 7, foglio n. 342, è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 28 marzo 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico e Mediocredito Centrale S.p.A. in qualità di mandataria del RTI costituito con Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. in qualità di mandanti, per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 dicembre 2016 con cui è stato approvato l'ultimo aggiornamento delle disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI, in vigore dal 14 giugno 2017;

RITENUTO per quanto sopra esposto di ritenere avviata l'attività di gestione ed attuazione delle attività assegnate all'Organismo intermedio secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, del regolamento POR FESR;

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di organismo intermedio, non opera direttamente a valere sulle risorse finanziarie del Fondo "POR FESR 2014 - 2020", gestito fuori bilancio regionale dal Soggetto pagatore, e istituito con l'articolo 1 della legge regionale 14/2015;

RITENUTO inoltre necessario derogare al limite di anticipazione per gli Organismi intermedi che non possono operare direttamente sul Fondo "POR FESR 2014-2020" fissato al 35% con deliberazione della Giunta regionale n. 1576 del 6 agosto 2015, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 15, comma 7, del regolamento POR FESR al fine di garantire fin da subito la piena operatività della Sezione speciale regionale ed evitare un'eventuale sospensione dell'operatività della stessa per carenza di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 9 dello schema di "Accordo tra il ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'istituzione di una Sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" provvedendo a versare in unica soluzione i contributi di cui all'articolo 3 dello schema stesso;

RITENUTO altresì necessario, per garantire la piena operatività della Sezione speciale regionale, anticipare con risorse PAR l'intera riserva di efficacia, pari a 1.248.805,00 euro da assegnare a seguito del raggiungimento dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (Performance framework) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 980/2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2136 del 6 novembre 2017 con la quale sono stati approvati lo schema di <<Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'istituzione di una Sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese>> (di seguito 'Accordo di istituzione della Sezione speciale') e lo schema di <<Convezione per l'espletamento delle funzioni di Organismo intermedio in relazione all'azione 2.4 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia", nell'ambito dell'Asse II "Promuovere la competitività delle PMI", all'interno dell'Obiettivo specifico 6 "Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura" del POR FESR FVG 2014-2020, ai sensi dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013>> (di seguito 'Convezione di delega all'Organismo intermedio');

CONSIDERATO che, a seguito di confronto con il Ministero per lo sviluppo economico, è emersa la necessità di modificare, con riferimento allo schema di Accordo di istituzione della Sezione speciale, il testo degli articoli 4 e 5, per assicurare conformità alla disciplina statale in vigore, degli articoli 6 e 7, per garantire coerenza con la normativa europea in materia, e degli articoli 13 e 14, per dare completezza alle disposizioni dettate per la chiusura;

CONSIDERATO che, a seguito di confronto con il Ministero per lo sviluppo economico, è emersa la necessità di modificare, con riferimento allo schema di Convezione di delega all'Organismo intermedio, il testo degli articoli 3 e 4, per garantire l'aderenza delle funzioni e degli obblighi del Ministero al sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020;

RITENUTO pertanto necessario, viste le modifiche concordate col Ministero per lo sviluppo economico in relazione alla disciplina degli interventi previsti dal Fondo di Garanzia a valere sulla Sezione speciale regionale, procedere alla revisione dei testi degli schemi di accordo e convenzione soprarichiamati;

VISTA l'informativa sull'Azione 2.4 presentata nel corso dell'incontro di partenariato tenutosi in data 11 dicembre 2017;

VISTA la nota di data 13 dicembre 2017, trasmessa via posta elettronica interna, con la quale l'Autorità ambientale propone l'individuazione di alcuni indicatori ambientali relativamente alla procedura di attivazione dell'azione 2.4;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione; all'unanimità,

DELIBERA

1. è approvato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), del regolamento per l'attuazione del POR FESR FVG 2014-2020 emanato con decreto del Presidente della Regione del n. 136/Pres. del 1 luglio 2015, successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione del n. 227/Pres. del 3 ottobre 2017, l'Allegato A alla presente deliberazione, costituente parte integrante della stessa, denominato <<Procedura di attivazione Azione 2.4 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci", prevista nel quadro dell'Obiettivo tematico "Promuovere la competitività delle PMI" (OT 3)>>;

2. è designato il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese quale Organismo intermedio del POR FESR FVG 2014-2020 per lo svolgimento delle funzioni di gestio-

ne, controllo, verifica ed attestazione delle spese rendicontate dal beneficiario a valere sul POR FESR FVG 2014-2020 nell'ambito dell'Azione 2.4 attuata attraverso la costituzione della Sezione "Risorse POR FESR Friuli Venezia Giulia" (Sezione speciale FVG) del Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996;

3. è approvato lo schema di <<Convenzione per l'espletamento delle funzioni di Organismo intermedio in relazione all'azione 2.4 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia", nell'ambito dell'Asse II "Promuovere la competitività delle PMI", all'interno dell'Obiettivo specifico 6 "Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura" del POR FESR FVG 2014-2020 ai sensi dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 >> nell'Allegato B, facente parte integrante della presente deliberazione;

4. è approvato lo schema di <<Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle Finanze e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'istituzione di una sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese>> nell'Allegato C, facente parte integrante della presente deliberazione;

5. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

Procedura di attivazione

Azione 2.4 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Struttura regionale attuatrice:

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Servizio per l'accesso al credito delle imprese

Organismo intermedio:

Ministero dello sviluppo economico (MISE)

Beneficiario/Soggetto gestore del Fondo di garanzia:

Attualmente: RTI costituita da Mediocredito Centrale S.p.A., Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Service Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.

Art. 1 – Oggetto e finalità

La presente procedura di attivazione, approvata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136/Pres. (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014–2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione") e successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2017, n. 227/Pres., individua i contenuti essenziali, inclusi i criteri di selezione dell'intermediario finanziario a cui affidare l'attuazione dello strumento (beneficiario) e i criteri di ammissibilità delle PMI a cui è destinato il sostegno dell'Azione (destinatari finali) da adottare per l'attuazione dell'Attività 2.4. "Fondo di garanzia per l'accesso al credito" del POR FESR 2014-2020, nell'ambito nell'Asse II – OT3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese – Azione 2.4 – "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci (di seguito "Azione 2.4.")

E' prevista la designazione di un Organismo intermedio e la selezione del soggetto gestore secondo i criteri definiti. Il soggetto gestore è già stato selezionato a livello nazionale con gara di evidenza pubblica e in data 28 marzo 2012 è già stata stipulata apposita convenzione tra il Ministero per lo sviluppo economico e il Ministero economia e finanze e RTI con capogruppo MedioCredito centrale Spa per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

All'intermediario finanziario selezionato (di seguito 'Soggetto gestore), è affidata anche l'attivazione della Sezione speciale "Risorse POR FESR Friuli Venezia Giulia" (Sezione speciale FVG) presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI.

L'attuazione dell'Azione 2.4 promuove il perseguimento dei pertinenti target previsti dall'Asse II del POR FESR 2014-2020 di seguito riportati:

Codifica dell' Indicatore	Tipologia di indicatore	Valore obiettivo 2023
CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	800
CO03	Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	800

L'inquadramento dell'azione 2.4.a rispetto all'articolazione del POR FESR 2014-2020 è il seguente:

A.1: Asse POR	Asse II "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese".
A.2: Azione POR	Azione 2.4 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci. L'intervento pubblico potrà declinarsi anche attraverso forme di garanzia implicita (prestiti su provvista pubblica) e secondo le modalità previste dall'art. 37, comma 7 e ss. del Regolamento 1303/2013, per esempio associando agli strumenti finanziari di garanzia sovvenzioni, abbuoni di interessi e abbuoni di commissioni di garanzia [Gli interventi devono avere la proprietà di estendere il credito a classi di rischio pre-identificate in cui ricadono imprese meritevoli ma razionate nell'accesso al credito bancario].
A.3: Attività POR	Attività 2.4 Fondo di garanzia per l'accesso al credito
A.4: Linea di intervento POR	Fondo di garanzia per l'accesso al credito
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da tabella contesto PUC)	Codice natura 02 - Acquisto o realizzazione di servizi Tipologia CUP: 99 - Altro
A.6: Obiettivo tematico (da Reg. UE 215/14)	OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
A.7: Priorità di investimento	3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione.
A.8: Obiettivo specifico (da accordo di partenariato)	3.6 - Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese della gestione del rischio in agricoltura.
A.9: Campo di intervento (da Reg. UE 215/14)	067 Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)
A.10: Forma di finanziamento (da Reg. UE 215/14)	05 Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia o equivalente
A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Reg. UE 215/14)	07 Non pertinente

Art. 2 – Descrizione dell'attività

Il valore distintivo degli interventi connessi dal FCG è la garanzia di ultima istanza dello Stato, che permette agli intermediari finanziari di ridurre l'importo delle riserve percentuali a patrimonio, accantonando risorse a titolo di rischio per la copertura della sola parte dell'operazione finanziata non garantita dal FCG. Ciò significa maggiore capacità di erogare credito e migliori condizioni contrattuali per le PMI.

La Sezione speciale FVG, il cui intervento è integrativo e non sostitutivo della normale operatività del FCG, finanzia l'innalzamento della copertura di garanzia e controgaranzia rispetto alle ordinarie misure fissate dalle disposizioni operative del FCG, fermo restando il rispetto delle intensità massime di intervento previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Come evidenziato dalla valutazione ex ante dei rischi al paragrafo 3.2 (Effetto leva), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 480/2014, l'intervento della Sezione speciale FVG consente di ottenere un idoneo coefficiente di moltiplicazione tra importo del contributo del programma accantonato e il valore dei corrispondenti nuovi prestiti erogati.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini della presente procedura di attivazione, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) "Consiglio di gestione": il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) "decreto fund raising": il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";
- c) "decreto portafogli": il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante "Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese" e successive modificazioni e integrazioni;
- d) "disposizioni operative": le vigenti "condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo", adottate dal Consiglio di gestione e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
- e) "Fondo": il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni;
- f) "Soggetto gestore": il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) composto da MedioCredito Centrale S.p.A., quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, quali mandanti, ovvero il soggetto gestore successivamente individuato dall'Amministrazione Centrale in conformità con l'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) "modalità operative portafogli": le "condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese" approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2014 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
- h) "Organismo Intermedio": il Ministero dello sviluppo economico, che agisce sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione del POR FESR FVG 2014-2020 della Regione, ai sensi dell'articolo 2, sub) 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione;
- i) "PMI": le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa comunitaria, iscritte al Registro delle imprese; ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge 22 maggio 2017, n. 81 i soggetti di cui al capo I della legge medesima (Tutela del lavoro autonomo) sono equiparati alle PMI;
- j) "Professionisti": i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
- k) "Regione": la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dalla Autorità di gestione del POR FESR FVG 2014-2020 ovvero da Struttura regionale attuatrice da essa delegata per le funzioni di cui all'articolo 6 del Regolamento per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 approvato

con Decreto del Presidente della Regione n. 136 del 01/07/2015 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione n. 227/Pres del 3 ottobre 2017;

- l) "Sezione speciale FVG": la sezione alimentata dai contributi versati a favore del Fondo dalla Regione, che sottoscrive il presente Accordo;
- m) "Soggetti beneficiari": le PMI e i professionisti aventi la sede principale e/o almeno un'unità locale ubicata nel territorio della Regione.

Art. 4 – Contesto normativo di riferimento

La Procedura è attivata nel rispetto della seguente normativa, da intendersi con riferimento al testo vigente:

- 1) regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito 'FESR') e le disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- 2) regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- 3) regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione europea del 3 marzo 2014 di integrazione al regolamento (UE) n. 1303/2013;
- 4) regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione europea del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- 5) regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- 6) Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo strutturale e di investimento europeo (di seguito 'fondi SIE') secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea;
- 7) legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all'articolo 2, comma 100, lettera a), istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- 8) decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni, di adozione del "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";
- 9) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 11, comma 5;

- 10) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";
- 11) decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante "Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese" e successive modificazioni e integrazioni;
- 12) comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- 13) decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 11 dicembre 2015, n. 288;
- 14) decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 dicembre 2016, n. 291;
- 15) decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157;
- 16) legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, la quale all'articolo 3 prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo regionale (di seguito 'POR') e del Programma d'Azione Coesione (di seguito 'PAC') per il periodo di programmazione 2014-2020, in particolare, la gestione del fondo fuori bilancio POR FESR (di seguito 'Fondo POR FESR'), la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del POR e del PAC;
- 17) regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020 (di seguito 'regolamento POR FESR'), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1° luglio 2015, in applicazione di quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione n. 227/Pres del 3 ottobre 2017;
- 18) decisione della Commissione europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015, di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020;
- 19) deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, di adozione in via definitiva del POR FESR FVG 2014-2020 e dei relativi allegati, a seguito della predetta decisione della Commissione europea C(2015) 4814;
- 20) decisione della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017 di approvazione di alcune modifiche al POR FESR FVG 2014-2020;
- 21) ulteriori modifiche al POR FESR FVG 2014-2020 approvate dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 9 prot. 16096/P di data 21 luglio 2017, modifiche che, ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013 non necessitano di formale approvazione da parte della Commissione Europea e che sono state alla stessa comunicate con nota dell'Autorità di gestione prot. N. 19544 del 19 settembre 2017;
- 22) deliberazione della Giunta regionale n. 1830 del 29/09/2017 di adozione definitiva delle modifiche al POR FESR FVG 2014-2020;
- 23) piano finanziario analitico del POR FESR 2014-2020, dettagliato per asse, attività, strutture coinvolte nella gestione del programma e organismi intermedi, approvato con gli stanziamenti

relativi al Piano aggiuntivo regionale (PAR) dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, come integrato e modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 331 del 4 marzo 2016, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1606 del 2 settembre 2016 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 574 del 31 marzo 2017, e successive integrazioni e modificazioni;

- 24) deliberazione della Giunta regionale n. 2530 del 22 dicembre 2015, di presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della seduta del 12 novembre 2015 dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020.

Art. 5 – Dotazione finanziaria

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 14/2015, la dotazione finanziaria dell'Azione 2.4 è pari a € 19.980.882,00 (al lordo della riserva di efficacia) , ed è così articolata in termini di fonti di finanziamento:

Quota dell'Unione europea	€ 9.990.441,00
Quota statale	€ 6.993.308,70
Quota regionale	€ 2.997.132,30

Ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e in conformità con la deliberazione della Giunta regionale n. 1606/2016, la riserva di efficacia del Bando è pari a € 1.248.805,00, da assegnare a seguito del raggiungimento dei *target* intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (*Performance framework*) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 980/2017, ed è così articolata in termini di fonti di finanziamento:

Quota dell'Unione europea	€ 624.402,50
Quota statale	€ 437.081,75
Quota regionale	€ 187.320,75

L'intera riserva di efficacia, pari ad € 1.248.805,00 viene anticipata con risorse PAR.

La dotazione finanziaria può essere integrata mediante eventuali dotazioni aggiuntive tramite deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015, al fine di aumentare l'efficacia dell'Attività.

I disimpegni delle garanzie concesse dalla Sezione speciale FVG sono utilizzati per le medesime finalità, ai sensi degli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

L'intera dotazione finanziaria viene versata in unica soluzione all'Organismo Intermedio e da quest'ultimo riversata, entro trenta giorni al Soggetto gestore ai fini dell'avvio dell'attività della Sezione speciale FVG.

Art. 6 – Durata dello strumento finanziario

La Sezione speciale FVG opera sino al 31 dicembre 2023. Fatto salvo quanto previsto al secondo e terzo paragrafo, a decorrere dal 1° gennaio 2024 non sarà più deliberata alcuna nuova operazione e non verrà riconosciuta alcuna commissione di gestione, fermi restando gli obblighi derivanti dalle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

Gli importi della dotazione finanziaria della Sezione speciale FVG che si renderanno disponibili durante un periodo di otto anni dalla data di chiusura del POR FESR FVG 2014-2020 continueranno a essere impiegati in conformità alle previsioni dell'Accordo per l'istituzione della Sezione stessa, ovvero in altri strumenti finanziari purché, in entrambi i casi, una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno, così come previsto dall'articolo 45, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Tali risorse potranno essere destinate dalla Regione anche a impegni in overbooking in caso di istituzione e finanziamento di nuove sezioni speciale del Fondo a valere sui futuri POR FESR FVG.

Art. 7 – Organismo intermedio

Il Ministero dello sviluppo economico (MISE-DGIAI) viene designato quale Organismo intermedio (OI) per la gestione dello strumento finanziario secondo quanto previsto dall'articolo 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 8 – Soggetto gestore

Il Soggetto gestore è stato individuato dall'Organismo intermedio attraverso una selezione svolta, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1303/2013 e dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, mediante procedura aperta, trasparente, proporzionata e non discriminatoria, tale da evitare conflitti di interessi, in conformità alla disciplina applicabile ai contratti pubblici ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016.

L'OI nella selezione del soggetto gestore rispetta quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, e le modalità previste i seguenti elementi da valutare in sede di offerta:

- a. articolazione della struttura organizzativa;
- b. metodologia di individuazione e valutazione dei destinatari finali;
- c. strumenti e procedure per il monitoraggio e la verifica delle performance;
- d. sistema di controllo;

Art. 9 – Remunerazione del Soggetto gestore

Il Soggetto gestore sarà remunerato in conformità all'apposita convenzione di gestione e nel rispetto delle soglie previste dall'articolo 13 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Art. 10 – Destinatari delle operazioni di investimento

Trattandosi di uno strumento di ingegneria finanziaria, beneficiario formale ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il Soggetto gestore mentre i destinatari finali dell'azione, di seguito definiti "Soggetti beneficiari", ai sensi punto 12 del medesimo articolo, sono le micro, piccole e medie imprese (PMI) aventi sede o unità operativa nel territorio regionale, iscritte nel

Registro delle imprese, in tutti i settori produttivi, fatte salve le esclusioni derivanti dalla pertinente normativa statale.

Possono essere garantite le PMI appartenenti a qualsiasi settore, fatte salve le esclusioni derivanti dalla normativa nazionale ed europea purché "economicamente e finanziariamente sane". I soggetti di cui al capo I della legge medesima (Tutela del lavoro autonomo) sono equiparati alle piccole e medie imprese.

Ai fini del rilascio della garanzia o della controgaranzia della Sezione speciale FVG, il progetto di sviluppo aziendale connesso al finanziamento deve essere riferito alla sede del soggetto beneficiario, ovvero all'unità locale, ubicata nel territorio della Regione. A tal fine, con riferimento alle operazioni finanziarie inerenti fabbisogni di capitale circolante, in sede di richiesta della garanzia viene acquisita apposita attestazione da parte del soggetto beneficiario in merito alla riferibilità al territorio della Regione.

Art. 11 – Criteri di selezione dei soggetti beneficiari (destinatari finali)

Come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2530 del 22 dicembre 2015, sono previsti due criteri specifici di ammissibilità:

a) Finanziamento a microimprese, piccole e medie imprese (PMI) aventi sede o unità operativa nel territorio regionale, economicamente e finanziariamente sane, iscritte nel Registro delle imprese, in tutti i settori produttivi, fatte salve le esclusioni derivanti dalla pertinente normativa statale ed europea;

b) Operazione finanziaria comunque finalizzata al rafforzamento e allo sviluppo dell'attività d'impresa.

La valutazione di ammissibilità dei soggetti beneficiari viene effettuata sulla base dei seguenti 4 indicatori economico-finanziari (criteri di ammissibilità), calcolati sugli ultimi bilanci approvati, ovvero:

1. Copertura finanziaria delle immobilizzazioni e/o l'indice di liquidità (current ratio);
2. Indipendenza finanziaria;
3. Copertura degli oneri finanziari;
4. Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

I criteri di selezione potranno essere soggetti ad aggiornamento/revisione previa approvazione da parte del Comitato di sorveglianza.

Art. 12 – Modalità di intervento dello strumento di ingegneria finanziaria

La Sezione speciale FVG, il cui intervento è integrativo e non sostitutivo della normale operatività del FCG, finanzia l'innalzamento della copertura di garanzia e controgaranzia rispetto alle ordinarie misure fissate dalle disposizioni operative del FCG, fermo restando il rispetto delle intensità massime di intervento previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

La garanzia diretta è prestata dal FCG direttamente a favore dei soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari, SFIS, SGR, operatori di microcredito, imprese di assicurazione). La Controgaranzia è prestata dal FCG a favore dei Confidi e degli altri fondi di garanzia (i fondi di garanzia gestiti da soggetti iscritti nell'elenco dell'art. 106 del TUB) che prestano la loro garanzia a favore dei soggetti finanziatori. La garanzia e la controgaranzia del FCG possono essere concesse anche su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese.

Art. 13 – Ambito territoriale di intervento

Intero territorio regionale.

Art. 14 – Gestione e controllo

Sono in capo al Soggetto gestore gli obblighi di gestione e controllo nonché gli oneri di informazione e monitoraggio, previsti per lo sviluppo degli strumenti finanziari a valere sul FESR e disposti per l'audit e la

delle misure del POR dal contesto normativo di riferimento, in particolare ai sensi dell'articolo 38, commi 4 e 7, dell'articolo 40, commi 4 e 5, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1303/2013 nonché degli articoli 6 e 9 del regolamento delegato (UE) 480/2014 e dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014.

Art. 15 – Regime di aiuto

Gli interventi della Sezione special FVG saranno realizzati nel rispetto:

- a) del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis);
- b) del Regolamento (UE) 651/2017 secondo quanto disciplinato dalla Parte XI delle Disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 dicembre 2016.

L'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è innalzata dalla Sezione speciale FVG fino alla misura massima consentita, pari all'80% in garanzia diretta e al 64% in controgaranzia.

Art. 16 - Cumulo

Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto

- a. dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013;
- b. dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2017;
- c. dall'articolo 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di cumulo di forme di sostegno a valere sui fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea.

Le garanzie concesse non sono cumulabili, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo di de minimis, qualora il cumulo comporti il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria.

Art. 17 - Indicatori di monitoraggio

Il conseguimento degli obiettivi dell'Azione sono misurati attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio:

A) - Indicatori di risultato:

- 1) Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL (in % sul PIL, valore atteso 54,20)
- 2) Investimenti indotti (importo complessivo dell'investimento effettuato dalla PMI attraverso l'assunzione di prestiti di medio lungo periodo garantiti dalla Sezione speciale FVG)
- 3) Numero di imprese i cui investimenti garantiti prevedono una quota in ricerca e sviluppo alla concessione della garanzia
- 4) Numero di imprese i cui investimenti garantiti prevedono l'introduzione di nuovi prodotti o servizi alla concessione della garanzia
- 5) Posti di lavoro creati nelle imprese destinatarie (rilevati alla concessione della garanzia ed al secondo anno successivo)

B) - Indicatori di realizzazione:

- 1) Investimento produttivo: numero di imprese che ricevono un sostegno (valore obiettivo 800)
 - 2) Investimento produttivo: numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni (valore obiettivo 800)
 - 3) Numero di Imprese giovanili o femminili garantite
 - 4) Numero di Imprese costituite da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali garantite
 - 5) Performance del fondo (escussioni in termini numero di imprese, di importi singoli e di importo globale sul totale garantito, costi di gestione)
- C) - Indicatori ambientali:
- 1) Numero di imprese le cui iniziative finanziate presentano una significativa ricaduta (SI/NO) in uno dei seguenti ambiti:
 - utilizzo di materiali ecocompatibili
 - riuso dei residui di lavorazione
 - riduzione e riciclo dei rifiuti
 - riduzione e abbattimento degli inquinanti
 - risparmio di risorse energetiche e idriche e efficienza energetica
 - utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

CONVENZIONE

per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione 2.4 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia", nell'ambito dell'Asse II "Promuovere la competitività delle PMI", all'interno dell'Obiettivo specifico 6 "Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura" del POR FESR Friuli Venezia Giulia 2014-2020 ai sensi dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013

TRA

la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste, piazza Unità d'Italia, n. 1, codice fiscale numero 80014930327, rappresentata dal direttore del Servizio per l'accesso al credito delle imprese (Struttura regionale attuatrice), Diego Angelini, titolato a sottoscrivere la presente convenzione ai sensi del Sistema di Gestione e Controllo del Programma (SIGECO) e della deliberazione della Giunta Regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015 e domiciliato per la carica presso la sede della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, a Trieste, in via Trento, n. 2

E

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal dott. Carlo Sappino, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, (in seguito "MiSE-DGIAI"), domiciliato, ai fini della presente Convenzione, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico – Viale America, 201 - 00144 Roma

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (regolamento generale) con il quale sono state fornite le *"disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio"*;
- in particolare, l'articolo 123, che stabilisce, al paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che *"lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità, precisando che i "relativi accordi tra l'autorità di gestione*

o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto” e, al paragrafo 7, che “lo Stato membro o l’Autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto [...]”;

- gli articoli da 37 a 46 del citato regolamento generale, che disciplinano il funzionamento degli strumenti finanziari nella programmazione 2014-2020;
- il regolamento (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e Organismi Intermedi;
- l’Accordo di partenariato con l’Italia, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall’Italia per provvedere all’allineamento con la strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell’Unione europea;
- la legge regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 5 giugno 2015 n. 14, la quale all’articolo 3 prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo regionale (di seguito ‘POR’) e del Programma d’Azione Coesione (di seguito ‘PAC’) per il periodo di programmazione 2014-2020, in particolare, la gestione del fondo fuori bilancio POR FESR (di seguito ‘Fondo POR FESR’), la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del POR e del PAC;
- il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020 (di seguito ‘regolamento POR FESR’), emanato con decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 136/Pres del 1° luglio 2015, in applicazione di quanto previsto all’articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione n. 227/Pres del 3 ottobre 2017;
- la Decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020 approvato in via preliminare con Deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1255 del 4 luglio 2014;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui si è adottato il POR FESR 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e i relativi allegati in via definitiva, in conseguenza della predetta Decisione della Commissione Europea;
- la Decisione della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017 di approvazione di alcune modifiche al POR FESR FVG 2014-2020;
- le ulteriori modifiche al POR FESR FVG 2014-2020 approvate dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 9 prot. 16096/P di data 21 luglio 2017, modifiche che, ai sensi dell’art. 96, paragrafo 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013 non necessitano di

formale approvazione da parte della Commissione Europea e che sono state alla stessa comunicate con nota dell'Autorità di gestione prot. N. 19544 del 19 settembre 2017;

- la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1830 del 29/09/2017 di adozione definitiva delle modifiche al POR FESR FVG 2014-2020;
- la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1576 del 6 agosto 2015 con la quale sono stati approvati i requisiti tecnico-organizzativo-procedurali minimi richiesti dall'Autorità di gestione agli Organismi intermedi coinvolti nell'attuazione del POR FESR FVG 2014/2020 prevedendo la verifica di conformità degli stessi da parte delle Strutture regionali attuatrici competenti, in raccordo con l'Autorità di gestione sulla base di apposite relazioni descrittive delle funzioni e delle procedure in essere predisposte da ciascun Organismo Intermedio;
- i criteri di selezione dell'azione 2.4 del POR FESR FVG 2014-2020 approvati nella prima seduta del Comitato di sorveglianza, con procedura scritta, in data 12 novembre 2015;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il "regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico" e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera n), che attribuisce alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese *"l'esercizio delle funzioni di Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali europei nella titolarità del Ministero"*;
- il Programma operativo nazionale "Imprese e Competitività" FESR 2014-2020 (nel prosieguo, "PON IC"), approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2015) 4444 final del 23 giugno 2015 e successive modificazioni, che identifica, tra i principali strumenti di intervento, il ricorso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mediante l'attivazione, nel suo ambito, di specifiche riserve speciali con capitale e contabilità separati;

CONSIDERATO CHE:

- l'asse prioritario 2 del POR FESR FVG 2014-2020 ha, quale obiettivo tematico, "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" e, tra gli obiettivi specifici, "Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura";
- ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la valutazione *ex ante* relativa allo strumento finanziario previsto nell'ambito dell'azione 2.4 nel POR FESR FVG 2014-2020 è stata completata e presentata al Comitato di Sorveglianza del POR in data 12 novembre 2015;
- con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248, è stato adottato il "regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, prevede al comma 1 dell'articolo 2 che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali con contabilità separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di cinque milioni di euro;
- nell'ambito del PON IC il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto per il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese apposite modalità e procedure di gestione, controllo, verifica e rendicontazione delle spese, come descritte nella Relazione sul Sistema di Gestione e Controllo del PON IC 2014-2020 e nella relativa manualistica e strumentazione operativa;
- la verifica preventiva effettuata dall'Autorità di gestione del POR FESR FVG 2014/2020 in merito alla capacità tecnico-amministrativa-procedurale del Ministero dello Sviluppo Economico a svolgere i compiti delegati, nonché l'esistenza di procedure di rendicontazione, ha dato esito positivo come da nota della Struttura Regionale Attuatrice prot. n. 27366 del 27 novembre 2017;
- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ritiene pertanto opportuno delegare le funzioni attinenti le fasi di selezione di progetto, di controllo e di attestazione delle spese rendicontate dal Beneficiario e l'erogazione dei contributi al Ministero dello Sviluppo Economico o eventuale soggetto gestore da esso incaricato;
- l'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, stipulato in data 2017, ha istituito la Sezione speciale FVG del Fondo di garanzia per le PMI, con risorse pari a 19.980.882,00 euro (di cui € 1.248.805,00 a titolo di riserva di efficacia di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013, eventualmente anticipabile con risorse aggiuntive regionali) a valere sul POR FESR FVG 2014-2020 (in seguito anche “Accordo”);
- lo strumento finanziario istituito mediante la predetta Sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI è attuato in base alla valutazione *ex ante* di cui al secondo punto dei considerata, in quanto essa ha fornito evidenza che “è necessario prevedere strumenti che facilitino le condizioni di accesso, esercitino la leva allo sviluppo mediante la garanzia di importi

adeguati, prevedano condizioni di esercizio non troppo onerose, estendano l'operatività della garanzia pubblica, e aumentino la fiducia e la partecipazione delle imprese”;

- con deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. del 2017 è stata approvata la bozza della presente convenzione, in conformità agli articoli 6, comma 4, lettere j) e s) e 7, comma 3, lettera d), del regolamento POR FESR;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1

(Premesse)

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto)

Con la presente Convenzione sono identificate e disciplinate le funzioni che l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito 'AdG'), ai sensi dell'articolo 123, paragrafi 6 e 7 del regolamento (UE) n.1303/2013, delega al MiSE-DGIAI, designato quale Organismo Intermedio per la gestione dello strumento finanziario previsto nell'ambito dell'Azione 2.4 del predetto POR (di seguito 'OI'), restando la stessa AdG comunque responsabile del corretto operato dell'OI.

L'attivazione della Sezione speciale di cui al successivo comma è condizionata al versamento delle risorse del POR FESR FVG 2014-2020, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7 della presente Convenzione.

Il Mise-DGIAI, quale OI, assume pertanto le funzioni di gestione ed attuazione del predetto strumento (Cfr. articolo 3 per il dettaglio delle funzioni delegate) mediante l'istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, di seguito denominata "Sezione speciale FVG" ed ai sensi dell'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nei limiti di cui al successivo articolo 3, secondo quanto stabilito nei documenti citati nelle premesse, nonché nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

L'OI collabora con l'AdG allo svolgimento delle attività trasversali collegate alle azioni delegate tra cui, in particolare, la valutazione e la comunicazione del Programma.

Art. 3*(Funzioni delegate)*

L'AdG, accertata la coerenza dello strumento finanziario di cui all'articolo 2 con gli esiti della valutazione *ex ante* di cui alle premesse, conferisce al MiSE-DGIAI le funzioni relative all'attivazione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (UE) 1303/2013, della Sezione speciale FVG nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, operante secondo le modalità definite nell'Accordo richiamato nelle premesse.

Il MiSE-DGIAI, quale OI, assume le seguenti funzioni, nell'ambito dell'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 6 del regolamento POR FESR e nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 4, comma 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della normativa di riferimento, nonché secondo le disposizioni contenute nella Convenzione e nel Manuale delle procedure:

- a. selezione delle operazioni ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b. gestione finanziaria e controllo, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- c. verifiche, ai sensi dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- d. monitoraggio procedurale, fisico e finanziario dell'operazione ammessa a contributo;
- e. attestazione all'AdG delle spese sostenute e delle spese impegnate per contratti di garanzia su finanziamenti in favore dei destinatari finali e rendicontate dal Beneficiario.

Il MiSE-DGIAI, quale OI, svolge le funzioni delegate sotto la supervisione della Struttura regionale attuatrice, che la esercita secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b) del regolamento POR FESR;

Il MiSE-DGIAI, quale OI, nello svolgimento delle suddette funzioni, è tenuto ad operare la formazione, il rilascio, la tenuta e conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti attraverso il proprio sistema di gestione informatica dei documenti dell'Amministrazione statale e si impegna a garantire la disponibilità degli stessi alla Struttura regionale attuatrice al fine dell'aggiornamento del fascicolo informatico dell'operazione sul sistema informativo del programma.

Art. 4*(Obblighi dell'Organismo intermedio)*

Il MiSE-DGIAI, nell'ambito della delega di cui all'articolo 3, è tenuto a:

- a) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del POR FESR FVG 2014/2020, un efficace raccordo con l'AdG e la Struttura regionale attuatrice, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi e/o specifiche richieste formulate dall'Autorità stessa;
- b) garantire la coerenza delle procedure e delle modalità organizzative, attuate in qualità di Autorità di Gestione del PON IC, con le procedure del sistema di gestione e controllo del POR FESR FVG 2014-2020 comunicandone ogni eventuale modifica all'Amministrazione regionale;
- c) agire nel rispetto del principio di riduzione degli oneri amministrativi derivanti dallo svolgimento delle attività di attuazione affidategli, nonché nel rispetto della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 4, comma 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- d) assicurare che le operazioni della Sezione speciale FVG siano selezionate dal Soggetto gestore della medesima riserva, nello svolgimento dei compiti di esecuzione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013, in coerenza con quanto stabilito nel POR FESR FVG 2014-2020, nelle disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI e nell'Accordo citato in premessa e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- e) garantire che il Soggetto gestore, al quale sono affidati compiti di esecuzione, mantenga un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- f) collaborare con l'AdG al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità previsto dalla Parte III, Titolo III, capo II del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- g) custodire tutta la documentazione relativa all'attuazione degli interventi e dei controlli svolti, impegnandosi a renderla disponibile per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti ai sensi dell'articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- h) provvedere alla trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico delle iniziative finanziate dalla Sezione speciale FVG secondo le procedure condivise con l'AdG;
- i) trasmettere i dati necessari ad alimentare il sistema informativo del POR, secondo le modalità e le tempistiche concordate con l'AdG, con tutte le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza garantendo la correttezza, qualità e attendibilità dei dati e degli atti relativi;
- j) trasmettere i dati necessari ad alimentare il sistema informativo del POR secondo le scadenze stabilite, con le previsioni di spesa, le attestazioni di spesa, le "check list" e i verbali di controllo relativamente alle operazioni da inserire nelle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione Europea e, allo Stato, da parte dell'Autorità di certificazione;
- k) garantire un'attività di reporting periodico finalizzata alla redazione del Rapporto annuale di attuazione del POR FESR FVG 2014-2020, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2 e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta ai sensi della normativa nazionale e comunitaria;

- l)* trasmettere all'AdG le rendicontazioni intermedie e finali e la relativa dichiarazione delle spese sostenute e delle spese impegnate per contratti di garanzia su finanziamenti in favore dei destinatari finali elaborate dal Gestore in relazione all'intervento di competenza;
- m)* attestare che la dichiarazione delle spese è corretta, che le spese sostenute e le spese impegnate per contratti di garanzia su finanziamenti in favore dei destinatari finali in relazione all'intervento delegato sono basate su documenti giustificativi verificabili, che sono conformi alla normativa applicabile e che le stesse spese sono sostenute in rapporto ad operazioni conformi ai criteri stabiliti nel POR FESR FVG 2014-2020 e alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento;
- n)* collaborare con AdG e Struttura regionale attuatrice alla pianificazione ed all'aggiornamento degli obiettivi di spesa e di risultato, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento POR FESR;
- o)* impegnarsi al raggiungimento degli obiettivi di spesa annuali e dei target intermedi e finali di risultato, operando un puntuale monitoraggio periodico e adottando le necessarie misure correttive secondo le direttive fornite dall'Amministrazione regionale;
- p)* collaborare nello svolgimento dell'attività di supervisione esercitata dalla Struttura regionale attuatrice, di controllo qualità svolto dall'AdG, e di controllo/audit svolta dall'Autorità di audit e dai soggetti competenti;
- q)* esaminare gli esiti delle attività di audit, supervisione e controllo qualità di cui al precedente punto o), assicurando prontamente la messa in opera delle pertinenti azioni correttive e/o migliorative richieste (follow-up);
- r)* garantire le attività di controllo previste dall'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 secondo la pianificazione prevista nel piano annuale dei controlli definito dall'AdG;
- s)* collaborare alla predisposizione delle Relazioni di attuazione annuali e finale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f) e comma 4, lettera m) del regolamento POR FESR;
- t)* collaborare, per quanto di competenza, alla procedura di chiusura annuale dei conti di cui all'articolo 137 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- u)* prestare ogni necessaria collaborazione all'Autorità di audit del POR FESR FVG 2014-2020 per le azioni di controllo di cui all'art. 127 del regolamento (UE) 1303/2013;
- v)* assicurare l'attuazione di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, rimuovere e sanzionare eventuali frodi e irregolarità nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie applicando la policy adottata dall'AdG;
- w)* comunicare all'AdG le irregolarità/frodi rilevate fornendo tutte le informazioni previste dal Manuale delle procedure per la gestione e il controllo del POR FESR FVG 2014/2020;
- x)* partecipare agli incontri di coordinamento convocati dall'Amministrazione regionale;
- y)* trasmettere alla Struttura regionale attuatrice le Relazioni trimestrali finalizzate a segnalare ogni informazione utile rispetto a criticità eventualmente riscontrate nello svolgimento delle funzioni delegate;

- z) garantire ogni tempestiva informazione alla Struttura regionale attuatrice in ordine ad eventuali procedimenti di natura civile, penale e/o amministrativa che dovessero interessare le operazioni cofinanziate nell'ambito del POR;

Il MiSE-DGIAI, nello svolgimento delle funzioni delegate, opera conformemente a quanto disciplinato, con riferimento agli strumenti finanziari già esistenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare nel regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 3 marzo 2014 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014.

Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal MiSE-DGIAI secondo le procedure e le modalità organizzative dallo stesso attuate in qualità di Autorità di Gestione del PON IC, in ottemperanza ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi, definiti all'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale stabilisce, alla lettera g), che gli stessi devono garantire una adeguata pista di controllo. Ai fini della corretta selezione, gestione, attuazione, controllo e rendicontazione delle operazioni, il MiSE (ed il Soggetto gestore da esso incaricato) agirà nel rispetto delle modalità di controllo, verifica, rendicontazione ed erogazione dei contributi previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PON IC 2014/2020, adottando la relativa manualistica e strumentazione operativa, per quanto compatibili con quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR FVG 2014/2020 (SIGECO), con riferimento all'Azione 2.4.

Art. 5

(Funzioni della Struttura regionale attuatrice)

In coerenza con il regolamento per l'attuazione POR FESR, spetta alla Struttura regionale attuatrice:

- supervisionare le attività delegate all'OI effettuando i controlli previsti al paragrafo 11.2.2 del "Manuale delle procedure";
- acquisire dall'OI, per il successivo inoltro all'Autorità di gestione, le informazioni utili alla predisposizione della documentazione e delle relazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare la documentazione da sottoporre al Comitato di Sorveglianza, alla Commissione europea, alla Corte dei Conti europea, all'OLAF, al Valutatore, alle istituzioni statali e regionali competenti;
- portare a conoscenza dell'OI informazioni utili in merito all'attuazione del POR, al fine di favorire il corretto svolgimento delle funzioni delegate.

Art. 6

(Controlli di sistema e attività di audit)

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso le diverse autorità del POR FESR (AdG, Autorità di certificazione e Autorità di audit) ed in base a quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali vigenti e dalle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5 del

regolamento POR FESR, dispone le dovute verifiche sulla regolare gestione delle misure di agevolazione svolta dal MiSE-DIGIAI;

Le verifiche riguardano, in particolare, i controlli di sistema diretti a verificare l'affidabilità e l'efficacia del SIGECO adottato dal MiSE-DIGIAI ed i controlli sulle operazioni svolte anche presso l'OI.

Art. 7

(Dotazione finanziaria)

Alla Sezione speciale FVG è attribuita una dotazione finanziaria, a valere sulle risorse dell'Azione 2.4 del POR FESR FVG 2014-2020, pari a 19.980.882,00 euro (di cui € 1.248.805,00 a titolo di riserva di efficacia di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013, eventualmente anticipabile con risorse aggiuntive regionali) rinvenienti da risorse del POR FESR FVG 2014-2020.

La dotazione della Sezione speciale FVG è automaticamente integrata con la quota di riserva di efficacia in caso di raggiungimento dei target intermedi assunti nel Performance Framework ed assegnazione definitiva in base alla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e può essere integrata o ridotta, in qualsiasi momento, su istanza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, previo formale assenso delle altre parti firmatarie dell'accordo per l'istituzione della Sezione speciale FVG.

Al fine di garantire la piena operatività della Sezione speciale FVG ed evitare un'eventuale sospensione dell'operatività della Sezione speciale FVG per carenza di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 9 dell'Accordo tra MEF, MiSE e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'istituzione della Sezione speciale FVG, i contributi sono versati dall'Amministrazione regionale in unica soluzione.

Art. 8

(Durata)

La presente Convenzione ha efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dal POR FESR FVG 2014-2020, secondo i termini stabiliti dalla Commissione europea.

Gli importi della dotazione finanziaria della Sezione speciale FVG di cui all'articolo 7 che si renderanno disponibili per nuovi utilizzi successivamente alla data di chiusura del POR FESR FVG 2014-2020 continueranno a essere impiegati in conformità alle previsioni della presente Convenzione, nonché dell'Accordo di finanziamento sottoscritto tra il MiSE, in qualità di OI, e il Gestore ovvero in altri strumenti finanziari purché, in entrambi i casi, una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno, così come previsto dall'articolo 45, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Le risorse di cui al comma precedente potranno essere destinate dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale parco progetti, in caso di rifinanziamento della Sezione speciale FVG, a

valere sui futuri programmi operativi regionali finanziati dai fondi dell'Unione Europea e gestiti dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 9

(Modifiche)

Le eventuali modifiche alla presente Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto.

Art. 10

(Trattamento dei dati personali)

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nomina l'OI "Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del contratto affidato" che, in quanto tale, assicura che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché al POR FESR FVG 2014-2020, ed al sistema di gestione e controllo adottato per il Programma.

Art. 12

(Registrazione)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13

(Condizionalità)

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione nel caso in cui non possa esserne avviata l'operatività entro il 31 marzo 2018.

Il presente atto è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Ministero dello Sviluppo Economico

Carlo Sappino

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Diego Angelini

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2584 DEL 22 DICEMBRE 2017

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

L'anno 2017, addì del mese di

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal dott. Carlo Sappino, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico – Viale America, 201 - 00144 Roma

il Ministero dell'economia e delle finanze codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal dott. Giuseppe Maresca, Capo della Direzione VI – “Operazioni finanziarie- analisi di conformità con la normativa UE” del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX settembre 97 - 00187 Roma

E

la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, piazza Unità d'Italia, n. 1, codice fiscale numero 80014930327, rappresentata dal direttore del Servizio per l'accesso al credito delle imprese (Struttura regionale attuatrice), Diego Angelini, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, a Trieste, in via Trento, n. 2;

VISTI

- 1) il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito 'FESR') e le disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- 2) il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

- 3) il regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione europea del 3 marzo 2014 di integrazione al regolamento (UE) n. 1303/2013;
- 4) il regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione europea del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- 5) il regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- 6) l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo strutturale e di investimento europeo (di seguito 'fondi SIE') secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea;
- 7) la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, la quale all'articolo 3 prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo regionale (di seguito 'POR') e del Programma d'Azione Coesione (di seguito 'PAC') per il periodo di programmazione 2014-2020, in particolare, la gestione del fondo fuori bilancio POR FESR (di seguito 'Fondo POR FESR'), la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del POR e del PAC;
- 8) il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020 (di seguito 'regolamento POR FESR'), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1° luglio 2015, in applicazione di quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione n. 227/Pres del 3 ottobre 2017;
- 9) la decisione della Commissione europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015, di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020;
- 10) la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1575

del 6 agosto 2015, di adozione in via definitiva del POR FESR FVG 2014-2020 e dei relativi allegati, a seguito della predetta decisione della Commissione europea C(2015) 4814;

- 11) la decisione della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017 di approvazione di alcune modifiche al POR FESR FVG 2014-2020;
- 12) le ulteriori modifiche al POR FESR FVG 2014-2020 approvate dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 9 prot. 16096/P di data 21 luglio 2017, le quali, ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013, non necessitano di formale approvazione da parte della Commissione Europea e che sono state alla stessa comunicate con nota dell'Autorità di gestione prot. N. 19544 del 19 settembre 2017;
- 13) la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1830 del 29/09/2017 di adozione definitiva delle modifiche al POR FESR FVG 2014-2020;
- 14) il piano finanziario analitico del POR FESR 2014-2020, dettagliato per asse, attività, strutture coinvolte nella gestione del programma e organismi intermedi, approvato con gli stanziamenti relativi al Piano aggiuntivo regionale (PAR) dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, come integrato e modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 331 del 4 marzo 2016, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1606 del 2 settembre 2016 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 574 del 31 marzo 2017, e successive integrazioni e modificazioni;
- 15) la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2530 del 22 dicembre 2015, di presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della seduta del 12 novembre 2015 dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020,

PREMESSO CHE:

- a) la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all'articolo 2, comma 100, lettera a), l'istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- b) con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il "regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";
- c) il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

- d) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze e, al successivo comma 3 del medesimo articolo, che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, i predetti accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di euro cinque milioni;
- e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante "Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese" e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 7, comma 4, prevede che "la copertura massima garantita dal Fondo di cui alla lettera a) del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012";
- f) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (anche detti *finanziamenti Nuova Sabatini*) "possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di

garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo”;

- g) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 11 dicembre 2015, n. 288, sono stabilite le modalità di valutazione dei *finanziamenti Nuova Sabatini* ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- h) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 dicembre 2016, n. 291, sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del *finanziamento Nuova Sabatini*;
- i) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso previste per i *finanziamenti Nuova Sabatini* agli altri interventi del Fondo di garanzia;
- j) l'azione 2.4 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci” del POR FESR FVG 2014-2020, prevista nel quadro dell'Obiettivo tematico “Promozione della competitività delle piccole e medie imprese” (OT 3), contempla l'attivazione della Sezione “Risorse POR FESR Friuli Venezia Giulia” presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI;
- k) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in data 12 novembre 2015 ha presentato al Comitato di Sorveglianza del POR la valutazione *ex ante* relativa allo strumento finanziario da attivare nell'ambito dell'Azione 2.4 del POR FESR 2014-2020 con l'istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI;
- l) con deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. ____ del __ dicembre 2017 è stata approvata la bozza del presente accordo, in conformità agli articoli 6, comma 4, lettere j) e s) e 7, comma 3, lettera d), del regolamento POR FESR,

TUTTO CIO' VISTO E PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI
STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

(Normativa e premesse)

1. Le disposizioni normative, le sopra richiamate premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Accordo, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) *“Consiglio di gestione”*: il Consiglio di gestione del *Fondo* di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni;
- b) *“decreto fund raising”*: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;
- c) *“decreto portafogli”*: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante “Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese” e successive modifiche e integrazioni;
- d) *“disposizioni operative”*: le vigenti “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del *Fondo*”, adottate dal *Consiglio di gestione* e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
- e) *“Fondo”*: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni;
- f) *“Gestore”*: il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) composto da MedioCredito Centrale S.p.A., quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, quali mandanti, ovvero il soggetto gestore successivamente individuato dall'Amministrazione Centrale in conformità con l'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) *“modalità operative portafogli”*: le “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese” approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2014 di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014 e successive modificazioni e integrazioni;

- h) “*Organismo Intermedio*”: il Ministero dello sviluppo economico, che agisce sotto la responsabilità dell’Autorità di Gestione del POR FESR FVG 2014-2020 della *Regione*, ai sensi dell’articolo 2, *sub*) 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione;
- i) “*Parti*”: il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la *Regione*, firmatari del presente Accordo;
- j) “*PMI*”: le microimprese, piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa comunitaria, iscritte al Registro delle imprese;
- k) “*Professionisti*”: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
- l) “*Regione*”: la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dalla Autorità di gestione del POR FESR FVG 2014-2020 ovvero da Struttura regionale attuatrice da essa delegata per le funzioni di cui all’articolo 6 del regolamento POR FESR;
- m) “*Sezione speciale FVG*”: la sezione alimentata dai contributi versati a favore del *Fondo* dalla *Regione*, che sottoscrive il presente Accordo;
- n) “*soggetti beneficiari*”: le *PMI* e i *professionisti* aventi la sede principale e/o almeno un’unità locale ubicata nel territorio della *Regione*.

2. Per quanto non espressamente definito dal presente articolo si fa rinvio alle definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle *disposizioni operative*.

Art. 3. (*Contributi*)

1. Nell’ambito del *Fondo* è costituita, ai sensi dell’articolo 2 del *decreto fund raising*, una sezione speciale, denominata “Sezione speciale FVG”.

2. La *Sezione speciale* FVG è dotata di una contabilità separata rispetto a quella del *Fondo*.

3. Alla *Sezione speciale* FVG affluiscono i contributi versati dalla *Regione*, per un importo totale di euro 19.980.882,00 (di cui euro 1.248.805,00 a titolo di riserva di efficacia di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013, eventualmente anticipabile con risorse aggiuntive regionali) rinvenienti da risorse del POR FESR FVG 2014-2020, che concorrono a incrementare la dotazione del *Fondo* ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Al fine di garantire la piena operatività della *Sezione speciale FVG* ed evitare un’eventuale sospensione dell’operatività della *Sezione speciale FVG* per carenza di cassa, secondo quanto

previsto dall'articolo 9 del presente Accordo, i contributi di cui al comma 3 sono versati dalla *Regione* in unica soluzione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione tra l'Autorità di Gestione del POR FESR FVG 2014 – 2020 e il Ministero dello sviluppo economico per la delega, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, delle funzioni di *Organismo Intermedio*, al medesimo Ministero, sul conto di contabilità speciale n. 1726 “Interventi aree depresse” intestato al Ministero dello sviluppo economico, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – codice IBAN IT23B0100003245348200001726 e da quest'ultimo riversati, entro i successivi trenta giorni, sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A. rubricato “MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PMI”, aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

5. Il *Gestore*, verificato l'accreditamento dei contributi sul conto di Tesoreria, avvia l'operatività della *Sezione speciale FVG*, dandone preventiva comunicazione alle *Parti*. Dell'avvio dell'operatività della *Sezione speciale FVG* è altresì data tempestiva informazione mediante avviso pubblicato sui siti Internet del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it **Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.**), del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e della *Regione* (www.regione.fvg.it).

6. La dotazione finanziaria della *Sezione speciale FVG* è automaticamente integrata con la quota di riserva di efficacia (prevista in euro 1.248.805,00) in caso di raggiungimento dei target intermedi assunti nel “Performance Framework” e assegnazione definitiva in base alla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 22 del regolamento (UE) 1303/2013 e può essere integrata o ridotta, in qualsiasi momento, su istanza della *Regione*, previo formale assenso delle altre *Parti*.

Art. 4.

(Modalità di intervento)

1. Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del *Fondo* e delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi incluse le *disposizioni operative* e, per le garanzie su portafogli, le *modalità operative portafogli*, gli interventi della *Sezione speciale FVG* sono finalizzati al rafforzamento dell'intervento del *Fondo* in favore dei *soggetti beneficiari*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la *Sezione speciale FVG* interviene finanziando la maggiore copertura di garanzia e controgaranzia rispetto alle ordinarie misure fissate dalla vigente normativa del *Fondo*, fermo restando il rispetto delle intensità massime di intervento previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

3. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, al fine di assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle imprese della *Regione*, gli interventi della *Sezione speciale FVG* sono diretti a rafforzare le ordinarie misure della copertura del *Fondo* previste dal decreto ministeriale 24 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

Art. 5.

(Operazioni finanziarie ammissibili all'intervento della Sezione speciale FVG)

1. Gli interventi di garanzia della *Sezione speciale FVG* sono diretti a sostenere le operazioni finanziarie, riferite ai *soggetti beneficiari*, finalizzate al finanziamento di investimenti ovvero delle esigenze di capitale circolante del *soggetto beneficiario* connesse a un progetto di sviluppo aziendale.

2. Ai fini del rilascio della garanzia della *Sezione speciale FVG*, gli investimenti o i progetti di cui al comma 1, a fronte dei quali è concessa l'operazione finanziaria, devono essere riferiti alla sede principale del *soggetto beneficiario*, ovvero all'unità locale, ubicata nel territorio della *Regione*. A tal fine, con riferimento alle operazioni finanziarie inerenti fabbisogni di capitale circolante, in sede di richiesta della garanzia è acquisita apposita attestazione da parte del *soggetto beneficiario* in merito alla riferibilità dell'operazione finanziaria al territorio della *Regione*.

Art. 6.

(Misure di copertura della Sezione speciale FVG)

1. In relazione agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, la *Sezione speciale FVG* interviene per finanziare, con riferimento alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 5 medesimo:

- a) l'incremento della misura della garanzia diretta rispetto alla misura massima concedibile dal *Fondo* ai sensi delle *disposizioni operative*, fino alla misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria;
- b) l'incremento della misura della controgaranzia rispetto alla misura massima concedibile dal *Fondo* ai sensi delle *disposizioni operative*, fino alla misura massima del 80% dell'importo garantito dal soggetto richiedente.

2. Al fine di agevolare maggiormente l'accesso al credito dei *soggetti beneficiari*, la commissione "una tantum" al *Fondo*, da corrispondere sulla base di quanto previsto dalle *disposizioni operative*, è posta a carico della *Sezione speciale FVG*, nella misura integrale del 100%, ogni qual volta la medesima *Sezione* intervenga a copertura delle operazioni finanziarie.

Art. 7.

(Garanzie su portafogli di finanziamenti)

1. In relazione a portafogli di finanziamenti erogati ai *soggetti beneficiari*, le risorse della *Sezione speciale FVG* sono utilizzate, ai sensi di quanto stabilito dal *decreto portafogli*, per:

- a) sottoscrivere la *tranche junior* aumentando la copertura a carico del *Fondo* e/o
- b) sottoscrivere la *tranche mezzanine* del portafoglio, offrendo copertura a una quota non superiore all'80% di tale tranche e non superiore al 5% dell'ammontare del medesimo portafoglio, ovvero al 6% nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti a fronte di programmi di investimento e/o progetti di ricerca e sviluppo.

2. Al fine di agevolare maggiormente l'accesso al credito delle *PMI della Regione*, è posta a carico della *Sezione speciale FVG*, nella misura integrale del 100%, la commissione "una tantum" di garanzia da corrispondere al *Fondo*, sulla base di quanto previsto dalle *modalità operative*, ogni qual volta la medesima *Sezione* intervenga a copertura del relativo portafoglio di finanziamenti.

Art. 8.

(*Accantonamenti per il rischio*)

1. Sulla quota delle operazioni finanziarie garantita dalla *Sezione speciale FVG*, il *Gestore* opera, a valere sulla *Sezione speciale FVG*, un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, applicando la misura prevista, per la medesima operazione finanziaria, per il *Fondo*, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il *Consiglio di gestione*, ai fini della sana e prudente gestione della *Sezione speciale FVG* e del *Fondo*, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, può deliberare, su proposta del *Gestore*, più elevate misure di accantonamento a valere sulla *Sezione speciale FVG* in ragione dei livelli effettivi di rischio associati agli impieghi della medesima *Sezione*.

Art. 9.

(*Gestione della Sezione speciale FVG*)

1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all'80% della dotazione finanziaria della *Sezione speciale FVG* il *Gestore* ne dà immediata comunicazione alla *Regione* e al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il *Gestore*, qualora non riceva formale comunicazione da parte della *Regione*, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, di nuova assegnazione di risorse, all'esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l'operatività della *Sezione speciale FVG*.

3. Sino al termine del periodo di ammissibilità, le risorse rimborsate a fronte dello svincolo delle risorse impegnate per i contratti di garanzia sono reimpiegate per le medesime finalità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 10.

(*Compensi per la gestione*)

1. Per la gestione della *Sezione speciale FVG* sono riconosciute al *Gestore* le medesime commissioni di gestione previste, sulla base della vigente convenzione tra il *Ministero* e il *Gestore*, per gli interventi di garanzia del *Fondo*. Le predette commissioni di gestione sono imputate alla *Sezione speciale FVG* in misura proporzionale all'importo garantito dalla medesima *Sezione* e nel rispetto dei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia, dall'articolo 13, comma 2 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Art. 11.

(Liquidazione delle perdite)

1. La *Sezione speciale FVG* risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite in misura pari alle percentuali massime di copertura di cui agli articoli 6 e 7 e, comunque, nel limite dell'importo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3. Entro i predetti limiti, la *Sezione speciale FVG* copre:

- a) nel caso di garanzia diretta, l'ammontare dell'esposizione per capitali e interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario;
- b) nel caso di controgaranzia, la somma liquidata dal garante di primo livello al soggetto finanziatore, ovvero la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore nel caso di mancato adempimento sia del *soggetto beneficiario* che del garante di primo livello.

2. Nel caso in cui le disponibilità della *Sezione speciale FVG* risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulla pertinente quota di operazioni finanziarie garantite, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, la parte eccedente delle perdite è coperta dalla complessiva dotazione del *Fondo*.

Art. 12.

(Attività di monitoraggio della Sezione speciale FVG)

1. Fatte salve le funzioni delegate al Ministero dello sviluppo economico quale *Organismo Intermedio*, il *Consiglio di gestione*, attraverso il *Gestore*, informa le *Parti* circa l'andamento della *Sezione speciale FVG*, mediante la trasmissione di report sull'operatività, secondo modalità e tempistiche concordate tra Ministero dello Sviluppo Economico e Autorità di Gestione.

2. I report di cui al comma 1 sono predisposti dal *Gestore* e contengono dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all'importo dei finanziamenti garantiti, all'importo garantito a valere sulla *Sezione speciale FVG*, alle sofferenze e alle perdite.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, quale *Organismo intermedio*, trasmette alla *Regione* i dati di monitoraggio necessari ad alimentare il sistema informativo previsto dal POR FESR FVG 2014-2020, sulla base di un tracciato record e di una cadenza condivisi dalle *Parti*.

Art. 13.

(Durata)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15, il presente Accordo decorre dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata fino al 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2024 non sarà più deliberata alcuna nuova operazione e non verrà riconosciuta alcuna commissione di gestione, ferma

restando l'applicazione del presente Accordo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

Art. 14.

(Disposizioni per la liquidazione della Sezione speciale)

1. Gli importi della dotazione finanziaria della *Sezione speciale FVG* che si renderanno disponibili durante un periodo di otto anni dalla data di chiusura del POR FESR FVG 2014-2020 continueranno a essere impiegati in conformità alle previsioni del presente Accordo, nonché dell'*Accordo di finanziamento*, ovvero in altri strumenti finanziari purché, in entrambi i casi, una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno, così come previsto dall'articolo 45, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Tali risorse potranno essere destinate dalla *Regione* anche a impegni in overbooking in caso di istituzione e finanziamento di nuove sezioni speciale del Fondo a valere sui futuri POR FESR FVG.

Art. 15.

(Recesso)

1. La Regione si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo nel caso in cui l'operatività della Sezione speciale FVG non sia avviata entro il 31 marzo 2018.

Art. 16.

(Foro competente)

1. Per eventuali controversie relative al presente accordo è competente il Foro di Roma.

..... 2017

per il Ministero dello sviluppo economico

per il Ministero dell'economia e delle finanze

per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_SO7_1_DGR_2585_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2017, n. 2585

LR 29/2005, art. 34. Determinazione del periodo dei saldi invernali ed estivi per l'anno 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante <<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo">>, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, recante <<Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti>>, il quale ha sostituito il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 29/2005, statuendo che le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente, ricompresi entro le date stabilite annualmente dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria dei lavoratori e delle imprese del commercio, nonché le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, e tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

PRESO ATTO che, in esecuzione a quanto sancito dal richiamato comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 29/2005, sono stati richiesti i prescritti pareri con nota assessorile, da esprimersi, entro il 14 dicembre 2017, da parte delle:

1. Associazioni di categoria - settore commercio (nota prot. 28314/P dd. 5.12.2017);
2. Organizzazioni sindacali - settore commercio (nota prot. 28315/P dd. 5.12.2017);
3. Organizzazioni di tutela dei consumatori (nota prot. 28316/P dd. 5.12.2017);

VISTE le note della Federdistribuzione, sede di Milano (ad ns. prot. 29128/PRODTUR/SCTC com.8 dd. 14.12.2017) e della Confcommercio Friuli Venezia Giulia (ad ns. prot. 29130/PRODTUR/SCTC com.8 dd. 14.12.2017), con cui si è espresso parere favorevole all'inizio dei saldi invernali dal 5 gennaio 2018 e all'inizio dei saldi estivi dal 7 luglio 2018;

CONSIDERATO che non sono pervenute altre indicazioni di parere;

TENUTO CONTO degli indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione, espressi nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2011, e integrati da ultimo con il documento approvato dalla Conferenza stessa in data 7 luglio 2016;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione, all'unanimità,

DELIBERA

1. I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva, con riferimento ai prodotti di moda di carattere stagionale, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti:

- a) vendite di fine stagione invernale: dal 5 gennaio al 31 marzo 2018;
- b) vendite di fine stagione estiva: dal 7 luglio al 30 settembre 2018.

2. Qualora se ne ravvisi l'esigenza, al fine di recepire eventuali diversi indirizzi assunti in sede di Conferenza delle Regioni successivi alla presente delibera, i periodi di cui al punto 1 possono essere modificati con Decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio.

3. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_SO7_1_DGR_2600_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2017, n. 2600

DLgs. 152/2006 - Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione dell'impianto

idroelettrico “Pecol Lungo” con derivazione delle acque dal rio Pecol Lungo in Comune di Paularo - Proroga DGR 1613/2012 (VIA435). Proponente: Idroelettrica Pecol Srl.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;

VISTO l'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 che prevede che “Il provvedimento di VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1613 di data 20 settembre 2012 pubblicata sul BUR n. 41 del 10 ottobre 2012, con la quale il progetto riguardante la realizzazione dell'impianto idroelettrico “Pecol Lungo” con derivazione delle acque dal rio Pecol Lungo in Comune di Paularo è stato giudicato compatibile con l'ambiente;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- con istanza di data 10 ottobre 2017 l'Idroelettrica Pecol srl ha chiesto una proroga di cinque anni del termine della validità della sopracitata pronuncia di compatibilità;
- con nota prot. n. 44088 del 13 ottobre 2017 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo, nonché sono stati richiesti pareri ad Enti ed Uffici interessati;

VISTI i pareri pervenuti in merito:

- Ispettorato forestale di Tolmezzo con nota prot. n. 63244 del 7 novembre 2017;
- Servizio difesa del suolo con nota prot. n. 49108 del 14 novembre 2017;
- ARPA del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 34372 del 18 ottobre 2017;
- Servizio gestione risorse idriche con nota prot. n. 52782 di data 1 dicembre 2017;

VISTA la relativa relazione istruttoria di data 30 novembre 2017 redatta dal Servizio valutazioni ambientali;

CONSIDERATO che la Commissione tecnico-consultiva VIA, nella riunione di data 6 dicembre 2017, con parere n. VIA/16/2017, ha espresso parere favorevole alla proroga di cinque anni della validità della Delibera della Giunta regionale n. 1613/2012 pubblicata sul BUR n. 41 del 10 ottobre 2012, a partire dalla data di scadenza prevista dall'art. 25, comma 5, del d.lgs. 152/2006;

RICORDATO che il progetto consiste nella realizzazione di un impianto idroelettrico mediante captazione delle acque del rio Pecol Lungo ed adduzione, previo rilascio della portata di rispetto (27,8 l/s), all'edificio centrale con una condotta interrata di circa 2 km. Le acque saranno restituite al rio Mueia subito a monte della confluenza con il Torrente Chiorsò;

TENUTO CONTO che il proponente nella sopra citata istanza ha evidenziato che i lavori per la costruzione dell'impianto non sono ancora iniziati in quanto, a seguito della DGR 1613/2012, dopo un complesso iter burocratico, l'Idroelettrica Pecol è subentrata ad Adriano Pitacco e Leandro della Pietra e che è imminente l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003;

RILEVATO quanto considerato dalla Commissione VIA:

- rispetto il progetto originale la centrale è stata spostata ed è stata ubicata fuori dalle aree a pericolosità idraulica, a seguito dell'entrata in vigore del PAI del fiume Tagliamento, garantendo una maggior sicurezza idraulica delle opere;
- su tale spostamento si è espresso favorevolmente il Servizio difesa del suolo ed il Servizio gestione risorse idriche ha ritenuto non sussistano motivi ostativi al proseguimento dell'iter;
- da un punto di vista paesaggistico non ci saranno variazioni sostanziali in quanto l'edificio manterrà le stesse caratteristiche architettoniche;
- essendo la centrale più distante dal rio Mueia rispetto alla soluzione precedente, vi sarà una maggiore interferenza con la vegetazione prativa in fase di cantiere, impatto temporaneo in quanto a conclusione lavori è previsto un inerbimento;
- è prevista l'effettuazione di una campagna di misure fonometriche in fase di esercizio presso i recettori limitrofi (abitazioni di Dierico) al fine di verificare le reali modifiche intervenute e, se del caso, propor-

re adeguati interventi di mitigazione;

CONSIDERATO che la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere che vengano effettuate, in fase di progettazione definitiva, idonee verifiche di stabilità sul complesso piazzale-scarpata-viabilità, come espresso nel parere favorevole dell'Ispettorato forestale di Tolmezzo, al fine di escludere che la realizzazione delle opere previste in variante arrechi pregiudizio alla viabilità esistente;

CONSIDERATO altresì, come rilevato dalla Commissione, che l'ARPA, nel proprio parere, ha evidenziato che:

- nella precedente procedura di VIA erano già state avanzate alcune perplessità in particolare in merito all'eccessiva riduzione del tirante idraulico rispetto alla situazione naturale ed alla mancanza di conoscenza dello stato ecologico del corso d'acqua;
- il corpo idrico interessato dal progetto è un corpo idrico non tipizzato al quale si applicano i principi generali di raggiungimento di uno stato ecologico pari a BUONO e di non deterioramento stabiliti dalla Direttiva quadro acque e dal DLgs 152/2006;
- con DPCM 27/10/2016 è stato approvato il Secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali che nelle Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico, prevede che ... Al fine di preservare le caratteristiche di naturalità proprie dei piccoli bacini montani e dei torrenti montani non sono ammesse nuove derivazioni ad uso idroelettrico ovvero varianti significative di esistenti derivazioni, qualora il bacino sotteso dall'opera di presa sia inferiore o uguale a 10 Km².
- con Delibera n. 2000/2012, la Giunta Regionale ha adottato il Progetto di Piano di Tutela delle Acque e individuato le Norme di salvaguardia, contenenti anche l'algoritmo di calcolo per la determinazione del minimo deflusso vitale che sostituisce la L.R. 28/2001 utilizzata dal proponente in fase di SIA.
- fino ad ora il Proponente non ha prodotto nessun documento o effettuato nessuna attività di monitoraggio tale da adempiere alle specifiche prescrizioni contenute nella DGR di compatibilità ambientale n. 1613/2012;

EVIDENZIATO che a tal proposito il proponente con la nota integrativa di data 28 novembre 2017 ha fatto presente che:

- il non deterioramento del corpo idrico sarà verificato mediante i monitoraggi ante operam e di esercizio;
- relativamente all'applicazione delle misure di salvaguardia del Piano di gestione delle Alpi Orientali l'istanza in oggetto è precedente all'entrata in vigore delle stesse (7 gennaio 2016);
- in merito al rilascio esso risulta pari a 27,8 l/s e quindi superiore al DMV ottenuto con l'algoritmo di calcolo del PTA, sia applicando un contributo specifico pari a 40 l/s km², sia uno pari a 50 l/s km²;
- potrà comunque essere attuata una modulazione mensile del DMV;

RILEVATO che la Commissione in relazione al parere di ARPA ha considerato che:

- l'eccessiva riduzione del tirante idraulico veniva messa in evidenza in relazione agli impatti nei confronti della fauna ittica, ma tale considerazione è stata superata nell'ambito dell'istruttoria di VIA sulla base del parere espresso dall'Ente Tutela Pesca;
- per quanto riguarda la mancanza di conoscenza dello stato ecologico del corso d'acqua le indicazioni di ARPA relative ai monitoraggi da effettuare sono state riprese dalle prescrizioni n. 4 e 5 della DGR 1613/2012;
- in seguito alla DGR di compatibilità ambientale è stato completato il monitoraggio in una stazione di campionamento ARPA sul torrente Mueia (UD207), che conferma almeno parzialmente le valutazioni ed analisi fatte a suo tempo dal proponente che è pervenuto ad un giudizio complessivo pari a Buono;
- relativamente al DMV previsto dal proponente, pari a 27,8 l/s, e valutato positivamente nell'ambito della procedura di VIA, esso risulta superiore al DMV calcolato sulla base dei criteri indicati dal PTA;
- relativamente a quanto previsto dal Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali ed in particolare al divieto di realizzare nuove derivazioni qualora il bacino sotteso dall'opera di presa sia inferiore a 10 km², tale previsione risulta vincolante solo per le nuove istanze di concessione o per le varianti significative di concessioni esistenti a partire dalla data del 7 gennaio 2016;
- in relazione al fatto che il proponente non abbia allo stato attuale ancora presentato alcuna documentazione inerente il Piano di monitoraggio si fa presente che la prescrizione n. 4 non stabilisce una tempistica determinata per predisporre ed eseguire il Piano di monitoraggio;
- per le istanze di concessione precedenti alla data del 26 aprile 2017 non vale quanto previsto dal Decreto 3217/AMB del 25.10.2017 relativo alle Linee guida per la predisposizione dei piani di monitoraggio delle derivazioni d'acqua che stabilisce sia obbligatorio presentare con l'istanza di concessione il Piano di monitoraggio ante-operam;

RILEVATO inoltre che la Commissione ha evidenziato che:

- esclusa la variante sopra descritta, il progetto e la gestione delle portate derivate e rilasciate non subiscono variazioni rispetto a quanto già valutato;
- il contesto ambientale di riferimento, le condizioni relative alle principali componenti ambientali in-

teressate (suolo, sottosuolo, rumore, atmosfera, ambiente idrico, vegetazione, flora, fauna, paesaggio, assetto territoriale e viabilità) non si sono modificate nel corso degli ultimi 5 anni;

- l'aspetto più significativo oggetto della presente valutazione, anche in relazione a quanto richiamato dall'ARPA, riguarda in particolare le azioni di monitoraggio che sono state prescritte nella citata DGR 1613/2012 al fine di rispettare i principi della Direttiva Quadro 2000/60/CE, mediante le prescrizioni 4 e 5;

CONSIDERATO che la Commissione ha ritenuto opportuno, ed in linea con le attuali valutazioni ambientali, richiedere al proponente di tener conto, al fine del rispetto degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE, non solo del deterioramento dello stato di qualità delle acque ma anche del principio generale di raggiungimento di uno stato ecologico pari a buono - che non era stato chiaramente esplicitato nella prescrizione della DGR 1613/2012, mediante la modifica della prescrizione n. 4 così come di seguito riportato:

in fase di esercizio dovrà essere rispettato quanto richiesto dalla Direttiva quadro 2000/60/CE (raggiungimento di uno stato ecologico pari a buono e non deterioramento dello stato ecologico medesimo). A tal fine il proponente dovrà predisporre ed eseguire, a proprio carico, un adeguato piano di monitoraggio della qualità delle acque ante, in e post operam al fine di verificare l'effetto della derivazione sulle bioce-nosi acquatiche, con particolare riferimento agli effetti biologici (diatomee bentoniche, macrofite, macro invertebrati bentonici e fauna ittica) e microbiologici (ove necessario). I punti di misura, gli standard prestazionali degli strumenti, le modalità e le frequenze di campionamento, la durata delle osservazioni, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati, dovranno essere concordati e verificati dall'ARPA e dall'Ente Tutela Pesca;

RILEVATO che la Commissione ha valutato altresì che:

- facendo riferimento a quanto riportato nelle Linee guida di cui al Decreto del Direttore centrale n. 3217 del 25 ottobre 2017 che prevede che il Piano di monitoraggio ante operam sia attuato nella fase progettuale cioè nel periodo antecedente la costruzione dell'impianto di derivazione, sia opportuno prevedere una nuova prescrizione che stabilisca una tempistica per l'attuazione del monitoraggio ante operam, che dovrà essere precedente alla realizzazione dell'impianto, come di seguito indicato:

il monitoraggio ante operam dovrà essere eseguito prima dell'inizio della costruzione dell'impianto di derivazione;

- sia opportuno prevedere altresì un'ulteriore prescrizione, al fine di recepire quanto contenuto nel parere dell'Ispettorato, riguardante le verifiche di stabilità in corrispondenza della centrale idroelettrica:

in fase di progettazione definitiva dovranno essere effettuate idonee verifiche di stabilità sul complesso piazzale-scarpata-viabilità in corrispondenza della centrale idroelettrica che dovranno essere verificate dall'Ispettorato forestale di Tolmezzo;

RILEVATO che la sopra citata Commissione ha ritenuto che il quadro prescrittivo previsto dalla DGR 1613/2012 garantisce una sufficiente limitazione, un adeguato controllo e un idoneo monitoraggio nei confronti degli impatti indotti dalle azioni di progetto sulle diverse componenti ambientali interessate, fermo restando il rimando dinamico dei riferimenti normativi di cui alle prescrizioni medesime. Tale quadro prescrittivo viene aggiornato ed integrato modificando la prescrizione n. 4 della sopra citata DGR ed inserendo le due nuove prescrizioni sopra esplicitate;

RITENUTO di poter concordare con quanto osservato dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo;

RITENUTO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter concedere la proroga di 5 anni di validità del provvedimento di VIA - DGR 1613/2012 - del progetto relativo all'impianto idroelettrico "Pecol Lungo" con derivazione delle acque dal rio Pecol Lungo in Comune di Paularo;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia, all'unanimità,

DELIBERA

A) Per le motivazioni sopra esposte, la validità della Delibera della Giunta regionale n. 1613/2012 pubblicata sul BUR n. 41 del 10 ottobre 2012, è prorogata di ulteriori cinque anni a partire dalla data di scadenza prevista dall'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 con le prescrizioni della DGR 1613/2012 che vengono integrate e modificate come di seguito riportato:

1. dovrà essere attuata l'Alternativa 2 di progetto, descritta nelle integrazioni di maggio 2012, che prevede un aumento della portata rilasciata;
2. dovrà essere garantita una modulazione dei rilasci che rispecchi il comportamento naturale del corso

d'acqua nel corso dell'anno;

3. in fase di esercizio dovranno essere effettuate delle misure di portata stagionali lungo tutta l'asta fluviale interessata dalla derivazione, concordandone con l'ARPA ed il Servizio gestione risorse idriche la frequenza, le modalità e i punti di misura;

4. in fase di esercizio dovrà essere rispettato quanto richiesto dalla Direttiva quadro 2000/60/CE (raggiungimento di uno stato ecologico pari a buono e non deterioramento dello stato ecologico medesimo). A tal fine il proponente dovrà predisporre ed eseguire, a proprio carico, un adeguato piano di monitoraggio della qualità delle acque ante, in e post operam al fine di verificare l'effetto della derivazione sulle biocenosi acquatiche, con particolare riferimento agli effetti biologici (diatomee bentoniche, macrofite, macro invertebrati bentonici e fauna ittica) e microbiologici (ove necessario). I punti di misura, gli standard prestazionali degli strumenti, le modalità e le frequenze di campionamento, la durata delle osservazioni, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati, dovranno essere concordati e verificati dall'ARPA e dall'Ente Tutela Pesca;

5. qualora il monitoraggio di cui sopra dovesse evidenziare problematiche ambientali imputabili alla derivazione in argomento, che determinino un'alterazione della qualità delle acque tale da impedire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Direttiva quadro 2000/60/CE e il mantenimento delle condizioni necessarie per la vita e lo sviluppo di individui giovani di trota marmorata eventualmente immessi a scopo gestionale, il gestore dell'impianto dovrà provvedere ad una modifica dei rilasci attuati, compresa l'eventuale chiusura temporanea dell'impianto stesso, e/o altri interventi, compresi opportuni interventi di riqualificazione dell'alveo, d'intesa con gli Enti competenti (Servizio gestione risorse idriche, ARPA e Ente Tutela Pesca) al fine di garantire la conservazione delle biocenosi preesistenti alla realizzazione del progetto;

6. dovrà essere predisposto un sistema di controllo del funzionamento del dispositivo di rilascio del DMV;

7. prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà predisporre uno specifico elaborato relativo alla dispersione delle polveri in fase di cantiere, in cui siano indicati anche gli opportuni accorgimenti tecnici e gestionali adottati in fase di cantiere per contenere l'emissione di polveri. Tale elaborato dovrà essere verificato dall'ARPA a cui i dati verranno trasmessi mensilmente;

8. in fase di esercizio il proponente dovrà effettuare una campagna di misure fonometriche presso i recettori limitrofi al fine di verificare le reali modifiche intervenute e, se del caso, proporre adeguati interventi di mitigazione;

9. dovrà essere assicurato in tutti i locali dell'edificio centrale un sufficiente livello di illuminazione in relazione alle tipologie di intervento degli operatori e, al fine di garantire un corretto ricambio d'aria all'interno del locale WC, andrà realizzato un impianto di ventilazione forzata che dovrà garantire la rispondenza ai requisiti previsti dalle "Indicazioni operative per la realizzazione dei progetti di costruzione, ampliamento e adattamento di locali ed impianti da destinarsi ad attività produttive in genere, di beni e servizi al commercio" adottate dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli"

10. dovranno essere recepite le indicazioni fornite dall'Ispettorato forestale di Tolmezzo ed in particolare:

- alla sezione 15 della condotta forzata dovrà essere realizzata una palificata doppia in legname e pietrame a sostegno della sede stradale;
- alla sezione 19 della condotta forzata dovrà essere prolungata la scogliera esistente a valle della sede stradale al fine di contrastare ulteriori fenomeni erosivi;
- non dovranno essere realizzate la palificata prevista tra la sez. 61 e 64 e la scogliera prevista tra le sez. 68 e 70;

11. la tempistica e le modalità di esecuzione delle operazioni di cantiere che interessano direttamente l'alveo dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente Tutela Pesca;

12. dovranno essere previste misure di compensazione della ridotta capacità produttiva ittica del torrente Pecol Lungo con immissione, da effettuare a carico del concessionario o conduttore dell'impianto idroelettrico, di avannotti o uova di trota marmorata, anche extra situ entro il bacino del torrente Chiorsò d'Incaroio; tali misure dovranno essere concordate con l'Ente Tutela Pesca del FVG sulla base delle caratteristiche definitive dall'impianto ed essere parte integrante delle prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione di derivazione;

13. il monitoraggio ante operam dovrà essere eseguito prima dell'inizio della costruzione dell'impianto di derivazione;

14. in fase di progettazione definitiva dovranno essere effettuate idonee verifiche di stabilità sul complesso piazzale-scarpata-viabilità in corrispondenza della centrale idroelettrica che dovranno essere verificate dall'Ispettorato forestale di Tolmezzo.

B) Il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso.

C) Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente ed energia, verrà inviato al proponente e trasmesso agli Enti già interessati nel corso dell'istruttoria.

D) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lett. a) del RD 1775/33 entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla sua notifica.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_SO7_1_DGR_2635_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2635

Approvazione dell'invito integrato a valere sulle azioni 4.1 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-governement interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per la smart cities and communities (non incluse nell'OT4)" e 4.2 attività 4.2.A "Allestimento, animazione e gestione dell'urban center" con il quale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dal POR FESR 2014-2020.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO in particolare, l'art. 7 "Sviluppo urbano sostenibile" del sopracitato Regolamento, che prevede che il FESR sostenga, nell'ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, almeno il 5 % delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" è destinato ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile laddove le città e gli organismi subregionali o locali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile ("Autorità urbane") sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014 IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020;

VISTA la propria deliberazione n. 1575 del 6 agosto 2015, con cui la Giunta regionale ha adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia e i relativi allegati in via definitiva, a seguito della decisione C(2015) 4814 del 14 luglio 2015;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 125 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, che pone in capo all'Autorità di Gestione l'elaborazione e, previa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, l'applicazione di adeguati criteri di selezione delle operazioni;

VISTA la propria deliberazione n. 1714 del 4 settembre 2015, con la quale è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;

VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020" cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale;

VISTO il "Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" previsto dall' articolo 3 della L.R. 14/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR, modificato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2017, n. 227, in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della sopra citata LR n.14/2015;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo "POR FESR 2014-2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;

VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014-2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015 e da ultimo aggiornato con DGR n. 2202 del 17 novembre 2017, che individua il Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale Attività produttive, turismo e cooperazione quale Struttura Regionale Attuatrice (SRA) competente per l'Asse IV "Sviluppo urbano";

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 2, lettera d) del Regolamento regionale di attuazione del POR, in base al quale l'Autorità di Gestione predispone, in accordo con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi competenti, la metodologia e i criteri da utilizzare per la selezione delle operazioni, al fine di sottoporli alla preventiva approvazione della Giunta Regionale e alla successiva trasmissione al Comitato di sorveglianza per la loro adozione;

CONSIDERATO che, nel contesto dell'Asse IV "Sviluppo urbano" del POR FESR 2014-2020, il paragrafo 2.A.6.2 "Principi guida per la selezione delle operazioni" prevede la concertazione dei criteri di selezione fra l'Autorità di Gestione e le Autorità Urbane, ai fini dell'applicazione, da parte di queste ultime, dei criteri nella fase di selezione degli interventi, delegata alle Autorità urbane ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1301/2013;

RICORDATO che con propria deliberazione n. 2530 del 22 dicembre 2015, la Giunta regionale ha preso atto del documento metodologico e di definizione dei criteri di selezione delle operazioni da finanziare a valere sul POR FESR 2014 - 2020, riportati nell'allegato 1) alla deliberazione medesima, così come integrato e approvato dal Comitato di Sorveglianza nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza;

RICORDATO che il sopra citato documento metodologico e di definizione dei criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sul POR FESR 2014 - 2020 non comprendeva i criteri di selezione specifici per le Azioni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 dell'Asse IV "Sviluppo urbano", in quanto la definizione degli stessi richiedeva la previa messa a punto delle "Strategie di sviluppo urbano integrato sostenibile" richieste ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 dei Comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, che alla data non erano ancora state trasmesse all'Autorità di Gestione nella loro versione definitiva;

RICORDATO che la "Strategia di sviluppo urbano integrato sostenibile", documento di sintesi delle strategie di settore adottate dall'ente comunale, è stata acquisita dall'Autorità di gestione a seguito di approvazione formale da parte della Giunta comunale del Comune di Trieste in data 11 aprile 2016;

RICORDATO che la concertazione con le Autorità Urbane avente ad oggetto le "schede di attivazione" propedeutiche alla definizione dei bandi/inviti a valere sull'Asse IV è stata avviata dall'Amministrazione regionale in data 20 ottobre 2016;

VISTO il documento ESEGIF 15-0010-02 dal titolo "Guidance for Member States on Integrated Sustainable Urban Development (Article 7 ERDF Regulation)" di data 20 aprile 2016 che individua, al paragrafo 2.2.1 "Selection of individual operations", le Autorità urbane quali soggetti responsabili dell'attuazione delle "Strategie di sviluppo urbano sostenibile" e della selezione delle operazioni, e sottolinea l'importanza di garantire che i criteri di selezione contribuiscano a selezionare operazioni mirate al conseguimento degli obiettivi specifici e dei risultati dell'Asse prioritario di riferimento;

VISTA la propria deliberazione n. 2082 di data 11 novembre 2016, con la quale si è preso atto dei criteri specifici di ammissibilità per le azioni 4.1, 4.3, 4.4 e 4.5, finanziate a valere sull'Asse IV "Sviluppo urbano", così come approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma tramite la procedura scritta n.4, nelle more dell'acquisizione dei chiarimenti ed approfondimenti necessari in merito all'Azione 4.2 da parte dell'Autorità urbana Comune di Trieste;

RICHIAMATA la nota Prot. 9152/P dd. 28 aprile 2017 con cui, a seguito della chiusura della procedura scritta n. 7, inerente l'approvazione degli aggiustamenti tecnici al Programma Operativo integrativi delle modifiche approvate nel corso della seconda seduta del Comitato di Sorveglianza e con procedura scritta n. 5, l'Autorità di Gestione del POR ha provveduto a notificare alla Commissione Europea le modifiche al POR, comprese quelle inerenti l'Azione 4.2 "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente";

CONSIDERATO che le revisioni al Programma operativo inerenti l'Azione sopracitata sono state motivate dall'esigenza di far emergere con maggiore chiarezza la compresenza di due tipologie di beneficiari, ovvero l'Autorità urbana per la parte dell'intervento inerente l'Urban Center e le imprese dei comparti HighTech e BioHighTech per la parte inerente l'offerta di servizi reali e incentivi;

RICORDATO che in data 18 maggio u.s. è stata sottoscritta la Convenzione N.7/PROTUR tra l'Amministrazione regionale e l'Autorità urbana Comune di Trieste, per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", in conformità con lo schema di Convenzione approvato con DGR n. 2012 del 28 ottobre 2016;

RILEVATO che l'art. 7, comma 3, lettera a), del già citato Regolamento attuativo prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;

RICORDATO che la sopra citata Convenzione prevede, tra le "Funzioni delegate" all'Organismo intermedio ai sensi dell'art. 4, l'elaborazione delle procedure di attivazione (bandi/inviti) da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, secondo gli standard individuati dall'Autorità di gestione in sede di "bando - tipo" e d'intesa con la Struttura Regionale Attuatrice competente e l'Autorità di Gestione;

PRESO ATTO che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1476 del 4 agosto 2017 sono stati approvati, in via preliminare, i criteri di ammissibilità specifica relativi all'Azione 4.2 - Attività 4.2.a, avente per beneficiario il Comune di Trieste;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017 di approvazione delle modifiche al POR FESR FVG 2014-2020 condivise dal Comitato di Sorveglianza nella seconda riunione annuale e nelle successive procedure di consultazione scritta;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1830 del 29 settembre 2017, avente ad oggetto la presa d'atto delle modifiche al programma approvate con la sopra citata Decisione della Commissione europea C(2017)6147 e con la procedura di consultazione scritta del comitato di sorveglianza n. 9;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1899 del 6 ottobre 2017, avente ad oggetto la presa d'atto dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza, dei criteri di selezione (ammissibilità specifica) relativi all'Azione 4.2 - Attività 4.2.a dell'Asse IV "Sviluppo urbano", integrati secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia per la coesione territoriale;

TENUTO CONTO che, nel corso del semestre maggio - novembre 2017 si sono svolti svariati incontri tra la Struttura Regionale Attuatrice, l'Autorità di gestione e il Comune di Trieste, cui hanno fatto seguito diverse comunicazioni finalizzate ad analizzare e superare le seguenti problematiche:

- disponibilità delle risorse finanziarie necessarie agli interventi di ristrutturazione propedeutici all'avvio delle azioni POR FESR (subentro e assegnazione al Comune di Trieste del contributo di 1,3 Meuro del Fondo Trieste, già del BIC);
- compatibilità delle tempistiche di ristrutturazione dell'immobile rispetto all'avvio degli interventi cofinanziati dal POR e al raggiungimento dei target intermedi del "Performance framework", in linea con gli impegni assunti dall'Autorità Urbana di Trieste, richiamati nella DGR n. 980 dd. 1 giugno 2017;

RILEVATO che, allo stato attuale, le sopra evidenziate criticità sono state risolte, con riferimento alle tempistiche di realizzazione degli interventi, tramite conferma finale del cronoprogramma trasmesso in data 30 giugno u.s. e, per quanto concerne la disponibilità di fondi, mediante comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica (Ns Prot. 25639/PROD/SGFC dd. 13 novembre 2017);

RICORDATO che l'Azione 4.2, delegata all'Autorità urbana Comune di Trieste, si caratterizza per la compresenza di due tipologie di beneficiari, ovvero l'Autorità urbana per la parte dell'intervento inerente l'Urban Center (Attività 4.2.a) e le imprese dei comparti HighTech e BioHighTech (Attività 4.2.b) per la parte inerente l'offerta di servizi reali e incentivi;

E CHE, in data 13 e 15 novembre u.s., si sono svolti due incontri tra l'Autorità urbana di Trieste e, rispettivamente, il Servizio gestione fondi comunitari e il Servizio industria e artigianato, finalizzati a fornire indicazioni all'ente comunale in merito alle modalità di perimetrazione delle imprese BioTech e HighTech, alla definizione dei criteri di selezione relativi all'Attività 4.2.b, nonché all'impostazione dei bandi rivolti alle imprese, tenuto conto delle procedure di attivazione cofinanziate dal POR FESR, già avviate dall'Amministrazione regionale;

DATO ATTO che, in data 7 dicembre 2017, in linea con quanto previsto dal Regolamento per l'attu-

zione del POR FESR 2014-2020, adottato con D.P.Reg. n. 136 del 1 luglio 2015, e dal Manuale delle procedure per la gestione e il controllo del Programma stesso, il Servizio gestione fondi comunitari ha sottoposto all'attenzione dell'Autorità ambientale la proposta di invito, corredata altresì degli Allegati a valere sull'Asse IV "Sviluppo urbano" del POR FESR rivolta al Comune di Trieste, al fine di consentire le verifiche di competenza e garantire l'integrazione della componente ambientale e dei principi dello sviluppo sostenibile nella fase di attuazione del Programma stesso, in linea con quanto disposto con D.G.R. n. 678 dell'11 aprile 2013;

PRESO ATTO che la SRA, con pec prot. P/28609 dd. 7 dicembre 2017 ha trasmesso all'Organismo intermedio del Comune di Trieste la bozza delle schede di attivazione relative alle Azioni 4.1 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-governement interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di eprocurement e soluzioni integrate per la smart cities and communities (non incluse nell'OT4)" e 4.2 "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente" - Attività 4.2.a "Allestimento, animazione e gestione dell'Urban Center", unitamente alla relativa bozza di invito integrato, al fine di dividerne i rispettivi contenuti con l'Amministrazione comunale;

DATO ATTO che in data 12 dicembre 2017 l'Autorità Ambientale, con comunicazione a mezzo posta elettronica, ha evidenziato l'opportunità di inserire, tra i criteri di ammissibilità dell'invito, l'obbligo di applicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi ad apparecchiature elettriche ed elettroniche per ufficio (DM 13/12/2013, su GU n. 13 del 17/1/2014), arredi per interno (DM 11/1/2017, su GU n. 23 del 28/1/2017), edilizia (DM 11/10/2017, su GU n. 259, del 6/11/2017), servizi energetici per gli edifici (DM 7/3/2012, su GU n. 74 del 28/3/2012), in considerazione della tipologia degli interventi previsti e del fatto che il beneficiario è un ente pubblico;

TENUTO CONTO che, in data 15 dicembre 2017 il Servizio gestione fondi comunitari, a seguito delle verifiche effettuate sulla documentazione inviata dalla SRA in data 7 dicembre 2017 e in vista dell'incontro previsto con il Comune di Trieste, ha trasmesso alla SRA competente la documentazione sopracitata con delle proposte di revisione, che sono state condivise dal Servizio Sviluppo Economico (SRA) in data 18 dicembre 2017;

RILEVATO che in data 18 dicembre 2017 si è tenuto un incontro con l'Autorità di Gestione, il Servizio gestione fondi comunitari ed il Comune di Trieste, mirato a definire, tra l'altro, il testo finale dell'invito integrato al fine della sua adozione da parte della Giunta regionale entro il corrente anno;

E CHE, in esito allo stesso, il Servizio gestione fondi comunitari ha trasmesso al Comune di Trieste l'ultima versione della documentazione concordata, al fine del suo successivo invio alla SRA competente per la concertazione finale della medesima;

RILEVATO che, con comunicazione a mezzo posta elettronica dd. 15 dicembre 2017, il Comune di Trieste, ente delegato dalla Regione all'attuazione delle Azioni 4.1 e 4.2 ai sensi della Convenzione n. 7/ PROTUR sottoscritta in data 18 maggio 2017, ha confermato la regolare applicazione dei CAM da parte dell'Ente, evidenziando la necessità di agire nel rispetto dei criteri generali e specifici, così come approvati dal Comitato di Sorveglianza POR FESR;

TENUTO CONTO che, al fine di garantire uniformità procedurale rispetto agli inviti rivolti alle altre Autorità urbane di Gorizia, Udine e Pordenone, approvati rispettivamente con DGR n. 582/2017, n. 583/2017 e n. 1288/2017, e alla luce delle osservazioni pervenute dal Comune di Trieste, il Servizio gestione fondi comunitari, sentita l'Autorità Ambientale per le vie brevi, ha comunicato a quest'ultima, con PEC 29819/P dd. 20 dicembre 2017:

- di ritenere già implicitamente contenuta l'applicazione dei CAM nel primo criterio generale di ammissibilità delle Azioni 4.1 e 4.2 denominato "Completezza e correttezza della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dalle procedure di attivazione", afferente, tra l'altro, la verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici (Codice appalti D.Lgs.50/16 e s.m.i. - art. 34 "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale");

- di non ritenere, conseguentemente, necessaria l'integrazione dei criteri già approvati dal Comitato di Sorveglianza con i CAM;

TENUTO CONTO che, a seguito della trasmissione della sopra citata documentazione da parte dell'Amministrazione regionale, il Comune di Trieste ha fornito riscontro, con nota PEC 29897 del 21 dicembre 2017, alla proposta di invito integrato e alle schede di attivazione relative all' Azione 4.1 e all'Azione 4.2 - Attività 4.2.a, chiedendo di apportare alcune modifiche, di cui si è tenuto conto al fine della definizione della versione finale della documentazione;

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria complessiva relativa all'Azione 4.1 e all'Azione 4.2 - Attività 4.2.a, in capo all'Autorità urbana - Comune di Trieste è pari a complessivi euro 2.476.196,00 di cui euro 671.429,00 a valere sull'Azione 4.1 (quota comunitaria: euro 335.715,00; quota nazionale: euro 235.002,00; quota regionale: euro 100.712,00) ed euro 1.804.767,00 a valere sull'Azione 4.2 (quota comunitaria: euro 541.478,50; quota nazionale: euro 379.034,95; quota regionale: euro 162.443,55), oltre

a risorse PAR per euro 721.810,00;

ATTESO che le risorse finanziarie potranno essere integrate, tramite apposite deliberazioni di Giunta, con eventuali dotazioni aggiuntive, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;

PRESO ATTO, altresì, che con nota inviata a mezzo PEC prot. n. 30010 del 22 dicembre 2017, il Servizio Sviluppo economico locale ha trasmesso all'Autorità di gestione ed al Comune per conoscenza le schede di attivazione delle Azioni 4.1. e 4.2. - attività 4.2.a unitamente alla bozza di invito integrato, corredato dagli allegati, concertati con l'Amministrazione comunale di Trieste, che rappresentano il quadro programmatico di dettaglio nell'ambito del quale dovranno essere attuate le operazioni;

ATTESO che l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014 -2020 ha operato le verifiche di competenza inerenti la congruenza dell'invito predisposta dalla Struttura regionale attuatrice con la normativa e le disposizioni di gestione e controllo del programma;

RITENUTO opportuno, tenuto conto degli obiettivi minimi di spesa e di realizzazione gravanti sull'Asse IV "Sviluppo urbano", procedere all'approvazione dell'invito integrato a valere sulle Azioni 4.1 e 4.2 - Attività 4.2.a rivolto all'Autorità urbana Comune di Trieste, nelle more della puntuale definizione dei criteri di selezione relativi all'Azione 4.2 - Attività 4.2.b (avente per beneficiarie le imprese);

ATTESO che, in ordine alle disposizioni tecnico - operative contenute nell'invito e relativi allegati, possono realizzarsi situazioni che rendono opportuno provvedere alla rettifica, all'integrazione e all'adeguamento di talune delle predette disposizioni per corrispondere a esigenze obiettive di funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che, stante la natura tecnico operativa delle regole gestionali sopra citate, la loro puntuale definizione rientra nella competenza della struttura amministrativa preposta alla gestione, in conformità a quanto previsto dal D.P.Reg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;

RICONOSCIUTA pertanto, in fase di gestione del predetto Invito, al Direttore del Servizio sviluppo economico locale la facoltà di apportare i suddetti adeguamenti di natura tecnico operativa alle modalità di attuazione delle attività previste dall'Invito medesimo;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione, all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare l'invito integrato a valere sull'Azione 4.1 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di eprocurement e soluzioni integrate per la smart cities and communities (non incluse nell'OT4)" e sull'Azione 4.2 "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente" - Attività 4.2.a "Allestimento, animazione e gestione dell'Urban Center" che definisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dal POR FESR 2014-2020, allegato alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di approvare la modulistica allegata all'Invito di cui al punto 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di assegnare all'invito di cui al punto 1, risorse finanziarie complessive pari ad euro 2.476.196,00 di cui euro 671.429,00 a valere sull'Azione 4.1 (quota comunitaria: euro 335.715,00; quota nazionale: euro 235.002,00; quota regionale: euro 100.712,00) ed euro 1.804.767,00 a valere sull'Azione 4.2 (quota comunitaria: euro 541.478,50; quota nazionale: euro 379.034,95; quota regionale: euro 162.443,55), oltre a risorse PAR per euro 721.810,00;
4. di autorizzare il Direttore del Servizio sviluppo economico locale, per le finalità indicate in premessa, a provvedere con propri decreti, da pubblicare sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'adozione di eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura tecnico operativa attinenti le modalità di attuazione dell'Invito di cui al punto 1, e agli allegati di cui al punto 2;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

INVITO ASSE IV "SVILUPPO URBANO"

AZIONE 4.2 "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente"
Attività 4.2.A "Allestimento, animazione e gestione dell'Urban Center"

AZIONE 4.1 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale Attività produttive, turismo e cooperazione - Area per il Manifatturiero

Servizio sviluppo economico locale, in qualità di Struttura Regionale Attuatrice

Udine, Via Sabbadini, 31

Telefono: 040 3772445

e-mail: strategieproduttive@regione.fvg.it

Posta certificata: economia@certregione.fvg.it



POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia

OPPORTUNITÀ PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE



Sommario

Sommario

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Inquadramento, finalità e risultati attesi

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Dotazione finanziaria

Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Art. 4 - Beneficiari

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità dei proponenti

Art. 6 - Criteri generali di ammissibilità

Art. 7 - Criteri specifici di ammissibilità

Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 8 - Interventi ammissibili

Art. 9 - Spese ammissibili

Art. 10 - Operazioni generatrici di entrate nette

Art. 10 bis - Aiuti di stato

Art. 11 - Spese non ammissibili

Art. 12 - Durata e termini di realizzazione del progetto

Art. 13 - Intensità del contributo

Art. 14 - Divieto di cumulabilità dei contributi

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 15 - Composizione della domanda

Art. 16 - Presentazione della domanda

Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

Art. 17 - Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Art. 18 - Istruttoria di ammissibilità

Art. 19 - Cause di non ammissione

Art. 20 - Concessione del contributo

Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 21 - Realizzazione degli interventi e variazioni in corso di realizzazione

Art. 22 - Proroga della conclusione

Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Art. 23 - Modalità di erogazione del contributo dalla SRA al beneficiario

Art. 24 - Modalità di erogazione delle spese ammissibili

Art. 25 - Istruttoria per l'erogazione del contributo

Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO/DESTINATARIO

Art. 26 - Obblighi del beneficiario

Art. 27 - Indicatori di realizzazione e di risultato

Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 - Controlli e ispezioni

Art. 29 - Revoche e rideterminazioni del contributo

Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Art. 31 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Art. 32 - Disposizioni finali, reclami e ricorsi

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 33 – Riferimenti normativi

Art. 34 – Rinvio dinamico

ALLEGATI AL BANDO

A) ISTANZA DI CONTRIBUTO e dati sintetici del richiedente e del progetto, contenente il quadro di spesa complessivo dell'intervento integrato (Allegato 1_4.1 e 1_4.2.A);

B) DICHIARAZIONI attestanti il possesso dei requisiti e l'assunzione degli obblighi, da redigersi sulla base dei fac-simili sub Allegati 2_4.1 e 2_4.2.A;

C) SCHEDA TECNICA DELL'INTERVENTO contenente la descrizione dell'intervento e i relativi dati finanziari, da redigersi sulla base dei fac-simili sub Allegati 3_4.1.a, 3_4.1.b, 3_4.2.A;

D) DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA GENERAZIONE DI ENTRATE NETTE, da redigersi sulla base del fac-simile sub Allegato 4, corredata dal Modello per il calcolo delle entrate (Allegato 4.1);

E) MODULO finalizzato ad attestare la capacità operativa e amministrativa del personale coinvolto nell'attuazione dell'intervento, da redigersi secondo il fac-simile sub Allegato 5;

F) SCHEDA AIUTI DI STATO (Allegato 6).

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Inquadramento, finalità e risultati attesi

1. Il presente invito disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con Decisione CE(2015) 4814 del 14/07/2015, e successiva Decisione di modifica della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017, per la realizzazione di interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Trieste individuati nella Strategia approvata con delibera della Giunta comunale n. 159 dd. 11 aprile 2016, in particolare modo per quanto concerne gli interventi infrastrutturali (antenne e centraline) e immateriali (applicazioni) relativi all'ICT nei siti e luoghi strategici per gli obiettivi di sviluppo individuati dal Comune, così come definiti dall'azione 4.1, e l'allestimento di specifici spazi individuati, atti ad ospitare attività d'impresa nonché attività di stimolo alla creazione di impresa in ambiti innovativi dall'azione 4.2- attività 4.2.A POR FESR 2014-2020 quale area di attrazione di rilevanza strategica, atta a consolidare e promuovere processi di sviluppo.
2. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento dell'invito rispetto all'articolazione del POR FESR 2014-2020.

A.1: Asse POR	4. "Sviluppo urbano"
A.2: Azione POR	4.1 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities" (Rif. Azione 2.2.2 Accordo di Partenariato) 4.2 "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente" (Rif. Azione 3.3.1 Accordo di Partenariato)
A.3: Attività POR (da DGR n. 2202/2017)	4.1.a Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU – Trieste 4.2.a.1 Favorire l'occupazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale
A.4: Linea di intervento POR (da DGR n. 2202/2017)	4.1.a Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU – Comune di Trieste 4.2.a Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	01 acquisto di beni 02 acquisto e realizzazione di servizi 03 realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

A.6: Obiettivo tematico (da Regolamento UE n. 1303/2013)	OT2 Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga) OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e acquacoltura (per il FEAMP)
A.7: Priorità di investimento (da Regolamento UE n. 1301/2013)	2.c -Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health 3.b – Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
A.8: Obiettivo specifico (da Accordo di Partenariato)	2 Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi on line, inclusione digitale e partecipazione in rete 3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali
A.9: Campo di intervento (da Allegato I al Regolamento UE n. 215/2014)	082 Servizi ed applicazioni TIC per le PMI (compreso il commercio elettronico, l'e- business e i processi aziendali in rete, i "laboratori viventi", gli imprenditori del web e le start-up nel settore delle TIC) 067 Sviluppo delle attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)
A.10: Forma di finanziamento (da Allegato I al Regolamento UE n. 215/2014)	01. Sovvenzione a fondo perduto
A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Allegato I al Regolamento UE n. 215/2014)	02. Altri approcci integrati allo sviluppo urbano sostenibile

3. Il presente invito è emanato ai sensi dell'art. 4 della Convenzione sottoscritta digitalmente il 18/05/2017 con Prot. n. 7/PROTUR/CON tra l'Amministrazione regionale – Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione – Area per il Manifatturiero – Servizio sviluppo economico locale, in qualità di Struttura Regionale Attuatrice, ed il Comune di Trieste, in veste di Organismo Intermedio, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Regolamento Regionale di attuazione del POR FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato sub allegato A) alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1213 del 26 giugno 2015 e s.m.i.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente invito si adottano le seguenti definizioni:
- Autorità di gestione (ADG): è l'organismo responsabile della gestione del Programma, secondo quanto stabilito dall'art. 123, par. 1, e dall'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale organismo è individuato dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 277/Pres. e successive modifiche e integrazioni. Le funzioni dell'Autorità di gestione sono elencate all'art. 6, comma 2 del Regolamento Regionale di attuazione del POR FESR 2014-2020;
 - Struttura regionale attuatrice (SRA): il Servizio Sviluppo economico locale della Direzione centrale attività Produttive, turismo e cooperazione, responsabile della gestione e dell'attuazione delle azioni previste dal Programma, che esercita le funzioni e assume la

responsabilità connessa all'attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, del Regolamento Regionale di attuazione del POR FESR 2014-2020;

- c) Organismo Intermedio (OI): l'Ufficio del Comune di Trieste che agisce sotto la supervisione dell'Autorità di gestione e della Struttura regionale attuatrice o che svolge mansioni per loro conto nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni, ai sensi dell'art. 2, par. 18, e dall'art. 123, comma 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della Convenzione sottoscritta con l'Amministrazione regionale;
- d) Convenzione: l'accordo registrato per iscritto, sottoscritto digitalmente il 18/05/2017 con Prot. n. 7/PROTUR/CON tra la Struttura regionale attuatrice (SRA) e l'Organismo intermedio, ai sensi dell'art. 123, comma 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- e) Autorità Urbana (AU): ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1301/2013, "la città responsabile dell'attuazione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 159 dd. 11 aprile 2016 e dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni" conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- f) Beneficiario: è l'organismo pubblico o privato responsabile dell'attuazione di un'operazione, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- g) Entrate nette: ai sensi dell'art. 61 e 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dal progetto, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dal progetto sono trattati come entrate nette, a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del presente invito è pari a complessivi € 2.476.196,00 derivanti dal piano finanziario POR, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 5 giugno 2015, n. 14 e s.m.i.
2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 è così articolata in termini di fonti di finanziamento:

Azione 4.1

a. quota comunitaria: € 335.715,00

b. quota nazionale: € 235.002,00

c. quota regionale: € 100.712,00

Totale: € 671.429,00

Azione 4.2.A

a. quota comunitaria: € 541.478,50

b. quota nazionale: € 379.034,95

c. quota regionale: € 162.443,55

Risorse PAR: € 721.810,00

Totale: € 1.804.767,00

3. Le risorse finanziarie potranno essere integrate tramite apposite deliberazioni di Giunta, con eventuali dotazioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**Art. 4 - Beneficiari**

1. Possono presentare domanda le Aree e i Servizi del Comune di Trieste.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità dei proponenti

1. I beneficiari di cui all'art. 4 devono possedere, quale requisito di ammissibilità, la capacità amministrativa, finanziaria e operativa in relazione agli interventi da realizzare. A tal fine saranno valutate, in particolare, le competenze tecniche e amministrative del personale dedicato alla realizzazione degli interventi e la relativa esperienza professionale.
2. I beneficiari dovranno compilare il modello Allegato 5, riportando l'organigramma con allegati i relativi curricula; nei curricula dovranno, altresì, figurare le competenze tecniche e amministrative del personale nella gestione di procedure di gara.
3. La capacità finanziaria dei proponenti sarà oggetto di valutazione da parte dell'OI qualora, verificato che l'intervento è soggetto alla normativa sugli aiuti di stato o alla normativa sulle entrate nette ai sensi degli articoli 10 e 10bis, il contributo concedibile non copra interamente la spesa del progetto.

Art. 6 - Criteri generali di ammissibilità

1. Completezza e correttezza della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dal presente invito.
2. Rispetto della procedura prevista dal presente invito e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative.
3. Ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente invito.

Art. 7 - Criteri specifici di ammissibilità

1. Sono ammissibili gli interventi che al momento della presentazione della domanda soddisfano i seguenti criteri specifici di ammissibilità, così come previsti dalla DGR n. 2082 dell'11 novembre 2016 (Azione 4.1) e dalla DGR n. 1899 del 6 ottobre 2017 (Azione 4.2):

1.1 Per l'Azione 4.2 – Attività 4.2.A

- a) Coerenza con la Strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Trieste;
- b) attinenza con la descrizione dell'Azione 4.2 del Programma, in relazione all'allestimento, animazione e gestione di spazi finalizzati a ospitare attività di impresa e creazione di impresa in ambiti innovativi, in particolare connessi ai settori high-tech e bio-high-tech;
- c) integrazione funzionale con gli interventi previsti sulle altre azioni dell'Asse "Sviluppo urbano";
- d) applicazione dei criteri generali orizzontali (inteso come accessibilità);
- e) disponibilità dell'immobile da adibire a Urban center;
- f) adeguatezza della collocazione dell'immobile da adibire a Urban center rispetto all'obiettivo di creazione di un legame tra presidi di R&I e ambiente urbano.

1.2 Per l'Azione 4.1

- a) Coerenza con i documenti di programmazione regionale in materia di crescita digitale;
- b) integrazione funzionale con gli interventi previsti a valere sulle altre azioni dell'Asse "Sviluppo urbano";
- c) coerenza con la Strategia di sviluppo urbano sostenibile, da verificare con riferimento alla realizzazione di interventi infrastrutturali e immateriali nei siti e luoghi strategici per gli obiettivi di sviluppo individuati dell'Amministrazione comunale;
- d) contribuzione dell'operazione al conseguimento degli obiettivi della Strategia di sviluppo urbano sostenibile.

2. Ai fini dell'ammissibilità, gli interventi devono inoltre soddisfare i seguenti criteri specifici:

- a) Titolo giuridico relativo alla proprietà ovvero disponibilità degli immobili interessati dall'intervento al momento della presentazione della domanda, corredata da eventuale assenso all'esecuzione dell'opera, qualora necessaria;
- b) coerenza con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- c) divieto di cumulabilità dei contributi come disciplinato dall'art.14 del presente Invito;

- d) rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2017/1084 del 14/06/2017 e del Reg. CE n. 1407/2013 del 18/12/2013 (de minimis);
- e) rispetto dei requisiti previsti all'art. 8, comma 3, del presente Invito per gli interventi di cui all'Azione 4.1.

Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 8 – Interventi ammissibili

1. In conformità a quanto previsto dal POR FESR 2014-2020 della Regione FVG – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione - il presente invito finanzia esclusivamente interventi:
 - a) finalizzati allo sviluppo economico, attraverso la riqualificazione di aree produttive inutilizzate esistenti in ambito urbano, atti a promuovere opportunità, attività e servizi presso la cittadinanza, le imprese e i ricercatori e a favorire opportunità di collaborazione e di nuova impresa in particolare nei settori BioHighTech e HighTech, in linea con gli obiettivi di sviluppo individuati dal Comune di Trieste;
 - b) coerenti con l'Azione 4.2 *“Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente”* e con l'Azione 4.1 *“Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities”* del Programma.
2. Nel contesto dell'Azione 4.2 - Attività 4.2.A, sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
 - a) Interventi per l'allestimento interno dell'immobile adibito ad Urban center
 - Interventi finalizzati a garantire spazi adeguati per incontri, momenti di formazione, attività di diffusione e sensibilizzazione, incubazione di start up e spin off, oltre che attività di living labs, fab lab;
 - b) Attività di animazione e gestione dell'Urban center
 - Attività di animazione nei confronti della cittadinanza e degli operatori, di stimolo all'imprenditorialità innovativa nel settore BioHighTech e HighTech, anche in collaborazione con gli enti di ricerca presenti sul territorio;
 - gestione dell'immobile adibito ad Urban center nel primo quinquennio di avvio.
3. Nel contesto dell'azione 4.1, sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
 - a) Interventi di tipo infrastrutturale previsti per la realizzazione di sistemi informativi, progettati nel rispetto della normativa sulla concorrenza, quali:

- a. Installazione di centraline finalizzate all'accentrimento della gestione della rete wifi nei luoghi oggetto di intervento;
 - b. Installazione di Access Point (Hotspot wifi) finalizzati alla diffusione del segnale ed alla fornitura della banda ultralarga nei luoghi oggetto di intervento.
Le antenne wifi dovranno:
 - essere collegate solamente nei punti in cui arriva la fibra ottica, alla rete pubblica di nuova generazione con segnale di potenza non inferiore a 30 Mbps;
 - essere collocate e ad uso esclusivo dei luoghi oggetto di intervento, per non creare conflitti con gli operatori privati.
 - c. Attivazione delle linee di connettività presso il centro stella per fornire la banda ultralarga predisponendo la gestione di un interfacciamento avanzato verso tutti i dispositivi da collegare.
- b) Interventi di tipo immateriale previsti per la realizzazione di applicativi (applicazioni ICT)
- a. Interventi finalizzati a sviluppare contenuti digitali/multimediali a favore della cittadinanza e degli attori economici ed a stimolare un'economia collaborativa tra attori economici e istituzionali tramite lo sviluppo di piattaforme ICT.

Art. 9 - Spese ammissibili

1. Le spese indicate nel quadro economico della domanda e successivamente rendicontate devono essere:
 - a) sostenute dai beneficiari e conseguenti all'esecuzione degli interventi finanziati, purché previste dall'intervento stesso ed espressamente indicate nella domanda di contributo (principio dell'effettività);
 - b) conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente (principio della legittimità);
 - c) relative a interventi localizzati nel territorio urbano del Comune di Trieste (principio della localizzazione);
 - d) comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente (principio della prova documentale).
2. Relativamente alle spese vige il divieto generale di cumulabilità dei contributi di cui al successivo art.14.
3. Sono ammissibili le spese sostenute e pagate dai beneficiari nel periodo di ammissibilità della spesa.
4. Per la totalità delle spese dichiarate il termine iniziale di ammissibilità della spesa decorre dall'8 maggio 2017.
5. Per la totalità delle spese dichiarate il termine finale di ammissibilità della spesa è il 30/09/2023.
6. Sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spesa, riferite direttamente agli interventi da attuare.
7. Per la realizzazione di opere e lavori pubblici relativi all'Azione 4.1:
 - a) Lavori in appalto

- b) Oneri per la sicurezza
 - c) Lavori in amministrazione diretta
 - d) Spese di progettazione e studi¹ (comprende le voci: rilievi, accertamenti e indagini/ spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)
 - e) Allacciamenti ai pubblici servizi
 - f) Imprevisti
 - g) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
 - h) Spese per consulenze, commissari e pubblicità lavori (comprende le voci: spese per attività di consulenza o di supporto/ eventuali spese per commissioni giudicatrici/ spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche)
 - i) Spese per consulenze, commissari e pubblicità forniture
 - j) Accantonamenti di legge e indennizzi per interruzione pubblici servizi
 - k) IVA² su lavori
 - l) IVA relativa a spese tecniche, consulenze, commissari e pubblicità lavori
 - m) IVA residua
 - n) Acquisizione servizi
 - o) Acquisizione beni
8. Per l'acquisizione di beni e servizi relativi alle Azioni 4.1 e 4.2.-Attività 4.2.A:

Acquisizione di beni (nel caso in cui il progetto comporti prevalentemente spese per l'acquisto di beni)

- a) Acquisizione di servizi e consulenze specialistiche (beni)
- b) Spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse alle forniture e servizi (beni)
- c) Acquisizione di beni (beni)
- d) IVA su beni (beni)
- e) IVA su servizi (beni)

¹ Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità

² L'art.69 comma 3 lett. C) del Regolamento generale stabilisce che non sia ammissibile l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale in materia.

Acquisto o realizzazione di servizi (nel caso in cui il progetto comporti prevalentemente spese per l'acquisto o realizzazione di servizi)

- a) Acquisizione di servizi e consulenze specialistiche (servizi)
 - b) Spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse alle forniture e servizi (servizi)
 - c) Acquisizione di beni (servizi)
 - d) IVA su beni (servizi)
 - e) IVA su servizi (servizi)
9. Le voci di spesa di cui al comma 7 non possono superare i limiti stabiliti dalla normativa di settore.
10. Per i servizi di architettura ed ingegneria si applicano i criteri fissati dal decreto del Ministro di Giustizia del 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016) e s.m.i.
11. Le spese per la realizzazione degli interventi finanziati con il presente invito devono essere conformi a quanto disposto dal DPR 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del Reg (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione) e s.m.i. laddove non in contrasto con il quadro normativo comunitario di riferimento.

Art. 10 - Operazioni generatrici di entrate nette

1. Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è stabilito che per ogni operazione con importo superiore a 1 milione di euro che preveda la possibilità di generare entrate nette, così come definite all'art. 2 del presente invito, la spesa dell'investimento complessivamente ammissibile sia dedotta delle medesime entrate nette, ai fini del calcolo del contributo.
2. Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo e dichiarate, mediante la compilazione della scheda di verifica preventiva di eventuali entrate nette generate dal progetto, nei modelli Allegato 4 e Allegato 4.1, quale documentazione obbligatoria a corredo della domanda ai sensi dell'art. 15 del presente invito.
3. Qualora le entrate nette potenziali non siano quantificabili in anticipo, il beneficiario si impegna a comunicare le eventuali entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento dell'operazione. In tal caso le entrate nette generate sono detratte dalla spesa ammissibile dichiarata.
4. Ai sensi dell'articolo 65, comma 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per le operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione e alle quali non si applica l'articolo 61, paragrafi da 1 a 6, le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili.

Art. 10 bis – Aiuti di stato

1. Ai sensi del paragrafo 8 dell'art. 61 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è stabilito che, i paragrafi da 1 a 6 del medesimo articolo non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce:
 - a) aiuti "de minimis";
 - b) aiuto di Stato compatibile alle PMI, con applicazione di un limite all'intensità o all'importo dell'aiuto commisurato all'aiuto di Stato;
 - c) aiuto di Stato compatibile a condizione che sia stata effettuata una verifica individuale del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.
2. L'OI qualora verifichi che i progetti di cui all'azione 4.1 e all'azione 4.2a ricadono nelle casistiche indicate al comma 1, applica la pertinente normativa sugli aiuti di Stato in luogo delle disposizioni di cui all'articolo 10.

Art. 11 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contribuzione le spese diverse dalle categorie previste all'art. 9, commi 7 e 8, del presente invito.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 14/2015 le stazioni appaltanti nell'attuazione delle operazioni finanziate dal Programma sono tenute a comunicare e restituire al Fondo le economie derivanti in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere. Pertanto non sono ammissibili le spese sostenute con le economie derivanti dalle procedure di aggiudicazione.

Art. 12 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Nel caso di lavori, per avvio dell'intervento si intende la data di approvazione, da parte del Comune di Trieste, del progetto definitivo relativo all'intervento oggetto della domanda. Per conclusione del progetto si intende la data del certificato di ultimazione dei lavori.
2. Nel caso di acquisto di beni/servizi e/o realizzazione di servizi, per avvio dell'intervento si intende la data di stipula del primo contratto. Per conclusione dell'intervento si intende la data di fornitura dell'ultimo bene e/o servizio.
3. I beneficiari di cui all'art. 4 si impegnano a raggiungere i target definiti con apposita Deliberazione della Giunta regionale.

Art. 13 - Intensità del contributo

1. Il contributo per la realizzazione del progetto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile, ovvero nella misura definita a seguito delle verifiche di cui agli articoli 10 e 10bis.

Art. 14 - Divieto di cumulabilità dei contributi

1. Le spese sostenute dai finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 non possono trovare copertura, nemmeno parzialmente, con altre sovvenzioni pubbliche. Se una parte del progetto è coperta da altre sovvenzioni pubbliche, il contributo potrà essere concesso per le spese di cui all'art. 9 non coperte. In tal caso, in sede di presentazione della domanda, è necessario che l'istante ripartisca in modo chiaro i costi e dia evidenza della copertura finanziaria per la realizzazione dell'intero progetto.
2. In sede di presentazione della domanda il beneficiario dovrà dichiarare l'insussistenza del cumulo di cui al comma 1.

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 15 - Composizione della domanda

1. Al fine della presentazione della domanda di contributo devono essere trasmessi all'OI di cui all'art. 2 lett. c) del presente invito, tutti i documenti obbligatori di seguito elencati:
 - ISTANZA DI CONTRIBUTO e dati sintetici del richiedente e del progetto, contenente il quadro di spesa complessivo dell'intervento integrato (Allegato 1_4.1 e 1_4.2.A) **firmata digitalmente dal soggetto legittimato alla firma dal Comune;**
 - DICHIARAZIONI attestanti il possesso dei requisiti e l'assunzione degli obblighi, da redigersi sulla base dei fac-simili sub Allegati 2_4.1 e 2_4.2.A;
 - SCHEDE TECNICHE DELL'INTERVENTO contenente la descrizione dell'intervento e i relativi dati finanziari, da redigersi sulla base dei fac-simili sub Allegati 3_4.1.a, 3_4.1.b, 3_4.2.A;
 - DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA GENERAZIONE DI ENTRATE NETTE, da redigersi, se del caso, sulla base del fac-simile sub Allegato 4, corredata dal Modello per il calcolo delle entrate (Allegato 4.1);
 - MODULO finalizzato ad attestare la capacità operativa e amministrativa del personale coinvolto nell'attuazione dell'intervento, da redigersi secondo il fac-simile sub Allegato 5;
 - SCHEDE AIUTI DI STATO (Allegato 6).

Art. 16 - Presentazione della domanda

1. Le domande di ammissione a contributo di cui all'articolo 15, complete di tutta la documentazione ivi prescritta, devono essere presentate dal beneficiario all'Organismo intermedio del Comune di Trieste tramite posta elettronica certificata indirizzata al seguente indirizzo: comune.trieste@certgov.fvg.it ovvero, in caso di beneficiari interni all'Autorità urbana, mediante adeguato sistema di protocollazione, atto a individuare con certezza la data di trasmissione della domanda, completa degli allegati. La domanda dovrà inoltre essere inviata per conoscenza alla SRA al seguente indirizzo: economia@certregione.fvg.it.
2. Le domande devono pervenire all'OI entro le ore 23.00 del giorno 31/03/2018.
3. Le domande sono redatte utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente invito e sono corredate della documentazione di cui all'articolo 15.
4. Tutta la documentazione di cui all'articolo 15 deve essere presentata in formato elettronico e sottoscritta digitalmente.

5. La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettronichecertificatori>).
6. L'OI ha facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'art 18.

Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

Art. 17 - Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

1. La valutazione di ammissibilità della domanda si basa sulla verifica dei requisiti di cui ai Capi 2 (Beneficiari e requisiti ammissibilità) e 3 (Interventi finanziabili e spese ammissibili).
2. L'attività istruttoria è svolta dal Comune di Trieste in qualità di Organismo intermedio.
3. L'attività istruttoria deve concludersi entro 60 giorni dal termine della scadenza per la presentazione delle domande, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini per l'acquisizione di integrazioni/documentazione, ai sensi della L.r. n. 7/2000.
4. Al termine dell'attività istruttoria l'OI trasmette alla SRA la documentazione attestante le risultanze della valutazione effettuata.

Art. 18 - Istruttoria di ammissibilità

1. L'attività istruttoria è diretta ad accertare nello specifico:
 - la completezza e correttezza della presentazione della domanda di contributo secondo i termini e le modalità stabiliti rispettivamente dagli articoli 15 (Composizione della domanda) e 16 (Presentazione della domanda) del presente invito;
 - la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei proponenti e dell'intervento, previsti rispettivamente dagli articoli 5 (Requisiti di ammissibilità dei proponenti), 6 (Criteri generali di ammissibilità), 7 (Criteri specifici di ammissibilità) e 8 (Interventi ammissibili) del presente invito;
 - l'ammissibilità delle spese previste nella domanda di contributo, ai sensi degli artt. 9 (Spese ammissibili) e 11 (Spese non ammissibili) del presente invito;
 - l'entità del contributo ammissibile;
 - il rispetto della procedura prevista dal presente invito e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ad eccezione delle cause previste nell'art. 19 (Cause di non ammissione), il responsabile del procedimento dell'Organismo Intermedio ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di 15 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il mancato rispetto del termine richiesto per la regolarizzazione o integrazione della domanda determina l'inammissibilità della stessa.
3. I termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro i termini della L.R. 7/2000.
4. L'Organismo intermedio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessarie alle valutazioni istruttorie.

5. Qualora, in esito all'istruttoria, l'Organismo intermedio verifichi la non ammissibilità a finanziamento della domanda, ne dà preventiva comunicazione al beneficiario, assegnando un termine massimo di dieci giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni, al fine della conclusione della fase istruttoria. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nel documento contenente l'istruttoria svolta dall'OI.

Art. 19 - Cause di non ammissione

1. Costituisce causa di non ammissione al beneficio la presentazione della domanda relativa ad un intervento che non rispetti i requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8.
2. La SRA, a seguito del ricevimento degli esiti istruttori negativi dell'OI, emana il provvedimento di presa d'atto della non ammissibilità a contributo dell'intervento, che è trasmesso, tramite PEC, al beneficiario e all'OI.

Art. 20 - Concessione del contributo

1. Nel caso in cui l'attività istruttoria di cui all'art. 17, comma 3, svolta dall'Organismo intermedio, si concluda con esito positivo, la SRA provvede all'ammissione a finanziamento mediante decreto di concessione ed impegno delle risorse da parte del Direttore del Servizio.
2. L'atto di concessione è trasmesso dalla SRA al beneficiario tramite PEC e contiene, ai sensi dell'art 125 comma 3 lett. c) del Reg (UE) 1303/2013, almeno i seguenti elementi: le condizioni per il finanziamento relative a ciascun progetto, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dello stesso, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione, gli obblighi e i vincoli in capo al beneficiario. Inoltre, saranno riportati gli indicatori di realizzazione del progetto, gli obblighi e i vincoli posti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
3. L'atto di concessione sarà pubblicato sul sito della Regione FVG nella sezione Amministrazione Trasparente.

Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 21 - Realizzazione degli interventi e variazioni in corso di realizzazione

1. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, non sono ammesse variazioni agli interventi che ne modifichino sostanzialmente obiettivi o finalità, che implicino il venir meno dei requisiti di ammissibilità o pregiudichino il raggiungimento dei target di apposita deliberazione della Giunta regionale.
2. Nel caso in cui gli interventi necessitino di variazioni sostanziali relativamente alla natura, alla progettualità o alle modalità di esecuzione il soggetto beneficiario dovrà richiederne l'autorizzazione all'Autorità urbana in qualità di OI.
3. Il parere dell'OI in merito alla sussistenza delle cause di forza maggiore o dell'impossibilità sopravvenuta nonché all'ammissibilità delle variazioni di cui al comma 2 dovrà essere reso entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta avanzata dal beneficiario e comunicata alla SRA.

4. Le varianti in corso di realizzazione sono disciplinate ai sensi della vigente Normativa di settore.
5. Le variazioni in aumento della spesa ammissibile non determinano la ridefinizione del contributo concesso.

Art. 22 - Proroga della conclusione

1. Con riferimento al termine di conclusione stabilito dall'art.12 è ammessa la presentazione da parte del beneficiario di istanza di proroga.
2. L'istanza di proroga di cui al comma 1, debitamente motivata, deve essere presentata all'Organismo intermedio prima della scadenza del termine stabilito dal decreto di concessione. La proroga è eventualmente autorizzata dall'Organismo intermedio, d'intesa con la Struttura Regionale Attuatrice, soltanto qualora la richiesta abbia carattere straordinario e l'accoglimento della stessa sia compatibile con il raggiungimento degli obiettivi richiamati all'art. 27.
3. La valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità delle sanzioni nei confronti dell'Organismo intermedio di cui all'art. 10 della Convenzione Prot. n. 7/PROTUR/CON del 18/05/2017 terrà conto altresì della responsabilità conseguente all'autorizzazione di eventuali proroghe.
4. Il termine ultimo di rendicontazione degli interventi, comprensivo della proroga eventualmente autorizzata, non può comunque superare la data del 31/10/2023.
5. In caso di mancato accoglimento della istanza di proroga del termine di conclusione dell'intervento, ovvero di presentazione della istanza stessa oltre la scadenza del predetto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di scadenza del termine di conclusione dell'iniziativa originariamente stabilito dal decreto di cui all'art. 20, previa valutazione dell'effettiva e compiuta realizzazione dell'intervento secondo la sua finalità originaria e del relativo funzionamento.

Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Art. 23 - Modalità di erogazione del contributo dalla SRA al beneficiario

1. Sulla base delle richieste avanzate dai Beneficiari all'Organismo intermedio l'erogazione del contributo avviene su istanza di quest'ultimo nei confronti della SRA secondo le modalità e i termini di seguito indicati e riportati nel decreto di concessione del Direttore di servizio della SRA.
2. L'erogazione del contributo può essere effettuata a titolo di anticipo, ovvero a titolo di rimborso in corrispondenza degli stati di avanzamento degli interventi.
3. L'erogazione del contributo può essere effettuata in via anticipata fino al limite del 35% del contributo concesso.
4. Al fine dell'erogazione dell'anticipo l'OI dovrà fare espressa richiesta alla SRA attestando l'avvio degli interventi mediante l'affidamento della progettazione definitiva, ovvero la stipula del primo contratto di fornitura di servizi o/e acquisto di beni. L'OI dovrà presentare alla SRA gli atti comprovanti l'avvio degli interventi.
5. Con decreto del direttore di servizio la SRA provvede ad erogare a favore del beneficiario gli anticipi.
6. L'erogazione del contributo può essere effettuata a titolo di rimborso per importi non inferiori al 20% del contributo ammesso.

7. L'erogazione del rimborso delle spese avviene a seguito di espressa richiesta alla SRA da parte dell'OI, previa attestazione delle stesse, a seguito dell'effettuazione del controllo di primo livello.
8. L'erogazione del saldo del contributo è effettuata a seguito della presentazione del rendiconto finale degli interventi e delle verifiche e controlli di cui agli articoli 24 e 25.
9. Il Direttore di servizio della SRA competente, a fronte delle verifiche e dei controlli di primo livello effettuati dall'Organismo intermedio e della ricezione della relativa documentazione, adotta l'atto di cui all'art. 25, comma 8, e dispone a favore del beneficiario, con proprio decreto, la liquidazione a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e ritenute certificabili, nonché l'erogazione del saldo a conclusione delle operazioni finanziarie a valere sul POR.
10. I contributi sono liquidati con decreto del Direttore di servizio della SRA competente entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'esito del controllo sulla rendicontazione trasmesso dall'O.I. alla SRA, di cui al precedente comma 9. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della domanda di rimborso, nel caso in cui la stessa risulti non regolare o incompleta.
11. Il beneficiario deve indicare le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo e l'ulteriore documentazione prevista in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i..

Art. 24 - Modalità di erogazione delle spese ammissibili

1. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, il beneficiario presenta la rendicontazione finale di spesa all'OI entro i 3 mesi successivi alla data di conclusione dell'ultimo intervento di competenza, fissata nell'atto di concessione.
2. L'OI si riserva, d'intesa con la SRA e l'ADG, in casi eccezionali e per eventuali esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, di ammettere le rendicontazioni presentate oltre il termine di cui al comma 1.
3. Entro il termine del 30/9/2023 i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese da rendicontare, pena l'inammissibilità delle stesse.
4. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta all'OI:
 - a) relazione tecnica illustrativa dell'attività svolta, in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti, sia nelle risorse impiegate che nelle spese sostenute;
 - b) quadro economico per SAL e finale della spesa sostenuta;
 - c) stato di avanzamento e finale dei lavori, corredato dal certificato di pagamento e dalla documentazione contabile (fatture e relative quietanze di spesa);
 - d) attestazione sottoscritta dal responsabile del procedimento dell'intervento beneficiario, che attesti la regolare fornitura di beni e/o servizi in conformità a quanto indicato nella domanda di contributo e nelle eventuali successive varianti autorizzate;
 - e) prospetto riepilogativo della documentazione di spesa, complessivo per tipologia di spesa contenente l'elenco dei giustificativi di spesa e relative quietanze;
 - f) fatture e relative quietanze di spesa con relativi atti di pagamento;
 - g) verbale ultimazione dei lavori e certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera, sottoscritto dal tecnico abilitato e dal richiedente del contributo, che attesti che l'opera è stata eseguita in

conformità a quanto indicato nella domanda di contributo o nella eventuale variante in corso d'opera autorizzata;

- h) documentazione attestante che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;
- i) titolo abilitativo ove richiesto nonché eventuali atti autorizzativi di cui il progetto necessita, discendenti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali, del paesaggio e di tutela ambientale;
- j) dichiarazione di verifica tecnico-funzionale degli impianti;
- k) dichiarazioni attestanti il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 14;
- l) dichiarazioni sulle eventuali entrate nette generate nella fase di realizzazione e non previste in fase di presentazione della domanda di contributo;
- m) ulteriore documentazione prevista dalla modulistica di presentazione della rendicontazione.

Art. 25 - Istruttoria per l'erogazione del contributo

1. Le rendicontazioni sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo.
2. L'Organismo Intermedio procede al controllo della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
3. L'OI può richiedere documentazione integrativa ed effettuare sopralluoghi in loco.
4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del controllo ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
5. E' consentita la richiesta di proroga del termine suddetto, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso, per il periodo che dovrà essere determinato nell'atto di autorizzazione della proroga.
6. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, l'OI procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.
7. Il contributo è rideterminato proporzionalmente qualora le spese rendicontate e ammesse siano inferiori a quelle originariamente ammissibili, salve le cause di revoca totale o di rideterminazione di cui all'art. 29.
8. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica da parte dell'OI viene adottato dalla SRA l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile.
9. L'OI procederà alla richiesta di liquidazione del contributo secondo quanto stabilito dall'art. 23.

Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO/DESTINATARIO

Art. 26 - Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a:

- a) mantenere i requisiti di ammissibilità richiesti ai soggetti beneficiari dall'art. 5;
- b) rispettare il divieto di cumulabilità dei contributi (art.14);
- c) rispettare le tempistiche e gli obblighi previsti nell'atto di concessione di cui all'art. 20, fatte salve le proroghe autorizzate dall'OI;
- d) concorrere al raggiungimento dei target intermedi e finali richiamati agli articoli 12 e 27, al fine di garantire l'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20 e 22 del Regolamento (UE) 1303/2013, nonché l'avanzamento di spesa atto ad evitare il disimpegno di cui agli art. 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- e) comunicare all'OI le eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'operazione;
- f) comunicare all'OI, anche successivamente all'erogazione del saldo finale, il valore di eventuali indicatori di risultato pertinenti che dovranno essere oggetto dei controlli successivi al saldo;
- g) rispettare i vincoli di destinazione e funzionamento previsti dall'art 71 del Regolamento 1303/2013 e di presentare le dichiarazioni annuali previste;
- h) trasmettere la comunicazione legata alle operazioni generatrici di entrate ai sensi dell'art. 61 del Regolamento UE n. 1303/2013 (Dichiarazione attestante la generazione di entrate nette Allegato 4 e Modulo per la dichiarazione delle entrate Allegato 4.1) ovvero, ai sensi dell'art. 65, paragrafo 8 Regolamento UE n. 1303/2013, la comunicazione attestante le entrate nette non considerate anticipatamente e generate unicamente durante l'attuazione dell'operazione (nella fase di realizzazione del progetto che si conclude con la presentazione del rendiconto finale), al fine della deduzione dalle spese ammissibili nell'ambito della domanda di pagamento del saldo;
- i) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario. I documenti, ai fini dei controlli relativi al Programma, dovranno essere conservati per il periodo indicato all'art.140, comma 1, del Regolamento 1303/2013, fermo restando il rispetto della normativa contabile rilevante;
- j) costituire e conservare il fascicolo di progetto, in formato elettronico mediante il sistema informatico del Programma. In particolare, il fascicolo deve contenere l'originale della documentazione di spesa e la documentazione probatoria equivalente che è stata resa disponibile anche sul sistema informatico del Programma, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della PA.³
- k) consentire ed agevolare ispezioni, controlli e riscontrare richieste di informazioni;
- l) attenersi alla disciplina dettata dalle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, dal Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dai relativi atti attuativi;
- m) rispettare quanto previsto dalla normativa sugli appalti pubblici, in particolare dall'articolo 4 della L.R. n. 14/2015, che prevede, nell'attuazione delle operazioni finanziate dal Programma Operativo e dal Programma d'Azione e Coesione 2014-2020 l'applicazione esclusiva delle procedure previste dalle disposizioni statali di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e dai principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli, con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di accessibilità ai disabili in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione degli interventi;
- n) presentare la rendicontazione finale entro i termini previsti dall'art. 24, comma 1;
- o) rendere disponibile la documentazione di spesa o probatoria equivalente, anche attraverso il caricamento sul sistema informativo del Programma;
- p) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale;
- q) comunicare le informazioni necessarie alla costruzione del corredo dei dati da raccogliere in relazione alle operazioni per il popolamento del sistema informativo regionale;

³ Si deve tenere conto di quanto previsto all'art 24 del Regolamento (UE) 480/2014 in relazione ai dati che devono essere necessariamente registrati e conservati in formato elettronico.

- r) comunicare il CUP di progetto al fine dell'identificazione univoca del progetto d'investimento pubblico. (in linea con le indicazioni fornite con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot n. 94413 di data 12 maggio 2017, relativa all'obbligatorietà di utilizzo del codice unico di progetto);
- s) comunicare il CIG acquisito nel momento in cui verranno realizzate le gare d'appalto;
- t) con riferimento agli obblighi in materia di informazione e comunicazione, accettare l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- u) informare il pubblico del sostegno ottenuto dai Fondi strutturali, fornendo sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello di sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il supporto finanziario ricevuto da UE, Stato e Regione;
- v) qualora siano realizzate attività di informazione e comunicazione, il beneficiario dovrà rendere evidente il sostegno del FESR all'operazione riportando l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dal Reg. (UE) n. 821/2014, insieme a un riferimento all'Unione e un riferimento al fondo (FESR) e alle altre fonti finanziarie (Stato e Regione) che sostengono l'operazione;
- w) esporre durante l'esecuzione dell'operazione, laddove quest'ultima consista nel finanziamento di infrastrutture o di lavori di costruzione, per le quali l'investimento pubblico complessivo superi €500.000, un cartellone o una targa permanente di dimensioni rilevanti in un luogo facilmente visibile al pubblico; esporre, entro 3 mesi dal completamento di un'operazione, una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i criteri indicati nelle linee guida "Azioni di comunicazione e informazione: linee guida per i beneficiari. Programma POR FESR 2014-2020" pubblicate sul sito della Regione;
- bb) trasmettere all'OI, qualora l'operazione si attui anche attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'URL della sezione "bandi e avvisi" del proprio sito istituzionale, dove dovrà essere pubblicato il bando di gara con indicazione del Programma, il riferimento al FESR, il CUP, il CIG, l'oggetto, la data di pubblicazione e la scadenza per la presentazione delle proposte, l'indicazione delle URL dove reperire eventuali allegati e documentazione utile;
- cc) qualora richiesto, dovranno essere trasmessi una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, corredati da materiale fotografico che potranno essere pubblicati sul sito web del Programma, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzati quali informazioni descrittive dell'avanzamento del Programma;
- dd) qualora vengano realizzate iniziative inerenti l'intervento finanziato nell'ambito del POR FESR, che prevedono la partecipazione di pubblico, il beneficiario è tenuto a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato, Regione);
- ee) fornire i dati afferenti all'indicatore "% di copertura del segnale wi-fi in base all'area urbana in kmq" a conclusione dell'intervento specifico.

Art. 27 - Indicatori di realizzazione e di risultato

1. Fermo restando i target specifici di cui all'art.12, gli interventi di cui al capo III del presente invito concorrono al raggiungimento dei risultati complessivi relativi all'Asse IV "Sviluppo urbano" del POR FESR 2014-2020, quantificati attraverso i seguenti indicatori di realizzazione (output) e di risultato:

Azione 4.1.a

IO423 Realizzazione di applicativi – U.M. Numero di applicativi – V.O. 15 – Fonte dei dati: Sistema di monitoraggio – Periodicità dell'informativa: annuale.

IO422 Realizzazione di sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico) – U.M. Numero di sistemi informativi – Target 2018: **20** – Target 2023: **100** – Fonte dei dati: Sistema di monitoraggio – Periodicità dell'informativa: annuale.

42c21 Numero di utenti del WIFI pubblico (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine) – U.M. Utenti del WIFI pubblico – V.I. **72.000** – V.O. **154.000** – Fonte dei dati: WIFI pubblico cittadino – Periodicità dell'informativa: annuale.

792 Superficie coperta (MQ).

794 Unità beni acquistati (NUM).

920 Realizzazione di applicativi e sistemi informatici (NUM).

Azione 4.2.a.1

43b31 Addetti delle nuove imprese (Trieste) – U.M. Numero Addetti nelle imprese – V.I. **2.000** – V.O. **2.350** – Fonte dei dati: Fonte regionale indagine CBM – Periodicità dell'informativa: annuale.

IO433 Superficie oggetto di intervento – U.M. mq – Target 2023: **400** – Fonte dei dati: Sistema di monitoraggio – Periodicità dell'informativa: annuale.

796 Destinatari.

797 Durata in ore.

906 Analisi, studi e progettazioni.

Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione da parte dell'OI, della SRA e delle altre autorità del Programma.
2. La SRA effettua controlli amministrativi sul 100% delle rendicontazioni presentate e controlli in loco a campione.
3. L'OI effettua controlli amministrativi e in loco sul 100% delle rendicontazioni presentate.
4. Si rende noto al beneficiario che i propri dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode per quanto disposto dall'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013.
5. La Regione, lo Stato e l'UE possono disporre in qualsiasi momento, durante i sei anni successivi all'erogazione completa dell'aiuto, ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal presente invito e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

Art. 29 - Revoche e rideterminazioni del contributo

1. La decadenza accertata, conseguente alle verifiche effettuate dall'OI e dalla SRA, determina la perdita del contributo e la revoca dello stesso.

2. Costituisce **causa di decadenza** la perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, accertata anche attraverso i controlli di cui all'art. 28.
3. Costituiscono **cause di decadenza parziale**:
 - a) il mancato raggiungimento dei target intermedi e finali oggetto di apposita deliberazione della Giunta regionale, al fine di garantire l'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20 e 22 del Regolamento (UE) 1303/2013, nonché l'avanzamento di spesa atto ad evitare il disimpegno di cui agli art. 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013. In tal caso si applicano le riduzioni applicate dalla Commissione Europea ai sensi dei medesimi articoli del Regolamento;
 - b) il mancato rispetto dei vincoli di destinazione e di funzionamento di cui al paragrafo 71 del Reg. (UE) 1303/2013; si applicano le revoche secondo il principio di proporzionalità sulla base del periodo di inadempienza rispetto al periodo di vincolo;
 - c) il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 26, comma 1, lettere m) e n), riscontrato in sede di verifiche e accertamenti anche successivi alla conclusione del progetto; si applicano revoche parziali o totali e rideterminazioni secondo il principio di proporzionalità sulla base delle disposizioni contenute nella Decisione della Commissione Europea C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013;
4. Nel caso di importi indebitamente versati, l'OI procede al recupero delle risorse secondo l'art. 4 comma 1 lettera j) della Convenzione.

Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

1. In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito della partecipazione all'invito avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:
 - i dati forniti sono trattati dalla Regione per l'espletamento degli adempimenti connessi alla gestione del procedimento finalizzato all'erogazione dei contributi, ivi compresa la fase di controllo delle autocertificazioni, nonché degli adempimenti conseguenti relativi all'attuazione del POR FESR 2014-2020, quali le attività di valutazione e monitoraggio;
 - il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
 - la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
 - i dati potranno essere comunicati per le finalità previste a soggetti terzi: società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio sul Programma, contrattualmente individuate quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati istituiti a questi fini, individuate contrattualmente o con altro atto quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nonché eventuali soggetti portatori di interesse di cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 7/2000 e s.m.i.;
 - a tutela dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi con le modalità

previste dal Dlgs. n. 33/2013 ("Codice della trasparenza") secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sul sito internet della Regione;

- il Titolare, il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 674/2006 sono indicati nel seguente prospetto:

Titolare del trattamento dei dati	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale attività' produttive, turismo e cooperazione Area per il manifatturiero Servizio sviluppo economico locale
Responsabile del trattamento dei dati	Servizio sviluppo economico locale sito a Udine in via Sabbadini, 31
Responsabile della sicurezza dei trattamenti svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei relativi dati personali	Insiel S.p.a., restando affidata al Servizio sistemi informativi ed e-government, la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti
Incaricati del trattamento dei dati	<ul style="list-style-type: none"> • i dipendenti regionali responsabili del procedimento e dell'istruttoria individuati con specifico atto • i dipendenti dell'OI del Comune responsabili del procedimento e dell'istruttoria individuati con specifico atto

3. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo PEC: economia@certgov.it
4. Ai sensi del Reg. n. 1303/2013, i soggetti finanziati, in caso di accettazione del contributo, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito della regione a norma dell'art. 115, par. 2, e dell'Allegato XII di detto Regolamento.

Art. 31 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti⁴

1. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 7/2000, il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Sviluppo economico locale della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Area per il manifatturiero.
2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell'art. 61 della L.R. 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
3. Qualsiasi informazione relativa all'invito e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: strategieproduttive@regione.fvg.it o al seguente numero telefonico: 0432 555476.

⁴ Il nominativo del Responsabile del procedimento o dell'istruttoria potrà eventualmente essere modificato con successivo decreto del Direttore del Servizio.

Art. 32 - Disposizioni finali, reclami e ricorsi

1. Ai fini dell'invito, tutte le comunicazioni nei confronti dei beneficiari verranno effettuate telematicamente ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.
2. Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'OI da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it ovvero in caso di beneficiari interni all'Autorità urbana, mediante adeguato sistema di protocollazione, atto a individuare con certezza la data e l'ora di trasmissione.
3. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente invito, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul B.U.R. le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
4. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente invito, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel Capo 11 "Riferimenti normativi", nonché alla legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.
5. Ai sensi dell'articolo 38 bis della L.R. n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente Bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 33 – Riferimenti normativi

1. Il contributo per gli interventi di cui al presente invito è concesso nel rispetto di quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
 - a) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - b) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - c) D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice degli appalti" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
 - d) Decreto Legislativo 07 marzo 2015 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale;
 - e) Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 (Codice delle pari opportunità);

- f) Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- g) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- h) Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- i) Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- j) Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14 recante Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale;
- k) Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015 n. 136 recante Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 227 del 3 ottobre 2017;
- l) Delibera di Giunta Regionale 6 agosto 2015 n. 1575 con la quale si prende atto della decisione di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso;
- m) Delibera di Giunta regionale n. 2202 del 17 novembre 2017 e s.m.i., avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia - investimenti in favore della crescita e dell'occupazione: modifica alla struttura e al piano finanziario del programma e assegnazione delle risorse par";
- n) Delibera di Giunta Regionale 9 ottobre 2015 n. 1953 di approvazione del documento metodologico e dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul POR FESR 2014-2020;
- o) Delibera di Giunta Regionale 29 settembre 2017 n. 1830 di presa d'atto delle modifiche al Programma operativo approvate con la Decisione della Commissione europea n. c(2017)6147 e con la procedura di consultazione scritta del Comitato di sorveglianza n. 9;
- p) Delibera di Giunta regionale n. 2082 dd. 11 novembre 2016, avente ad oggetto la presa d'atto dei criteri specifici di ammissibilità delle operazioni finanziate dal POR, a valere sulle Azioni 4.1, 4.3, 4.4 e 4.5 dell'Asse IV "Sviluppo urbano";
- q) Delibera di Giunta regionale n. 1899 dd. 6 ottobre 2017, avente ad oggetto la presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni finanziate dal POR, a valere sull'Azione 4.2 – Attività 4.2.A dell'Asse IV "Sviluppo urbano";
- r) Delibera di Giunta regionale n. 980 dd. 1 giugno 2017 avente ad oggetto, tra l'altro, la ripartizione tra le Autorità urbane dei target gravanti sull'Asse IV "Sviluppo urbano"

Art. 34 – Rinvio dinamico

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente invito, si rinvia al contenuto della Convenzione fra SRA e OI Comune di Trieste, nonché alle Norme sopra richiamate.

ALLEGATO 1_4.1 INVITO.....



ISTANZA DI CONTRIBUTO

1. Richiedente

Denominazione Ente richiedente.....

Forma giuridica.....

Natura giuridica ISTAT.....

Codice fiscale:Partita IVA:

Codice Univoco Ufficioⁱ.....

Unità Organizzativa.....

Indirizzo Unità Organizzativa.....

Comune.....

Provincia..... CAP.....

Indirizzo (via e n.).....

Tel.....

E-mail..... PEC.....

Attività esercitata

ATECO 2007:.....

2. Localizzazione dell'intervento nell'area urbana

Comune.....

Provincia..... CAP.....

3. Dati relativi al firmatario della domanda

Cognome e nome.....

Codice fiscale.....

Data di nascita.....

Comune/Stato estero di nascita.....

Premesso quanto sopra, il sottoscritto, in qualità di soggetto legittimato alla firma dal soggetto richiedente,

chiede

di accedere alle agevolazioni previste dalla lettera invito approvata con delibera della Giunta regionale n. del, a valere sul POR FESR 2014-2020, Azione 4.1 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities", per l'intervento di seguito sintetizzato e dettagliato negli allegati che fanno parte integrante della domanda.

4. Dati finanziari dell'Azione 4.1

PIANO DEI COSTI		
Anno	Attività realizzate	Attività da realizzare
2017	//	€
2018	//	€
2019	//	€
2020	//	€
2021	//	€
2022	//	€
2023	//	€
TOTALE PIANO DEI COSTI		€

N.B. Il Piano dei costi rappresenta la suddivisione annuale delle spese le quali, in parte, possono anche essere già realizzate, in coerenza con quanto previsto dall'invito (art. 9). Per il 2017 deve essere indicato l'eventuale importo realizzato; per l'anno in corso l'importo eventualmente realizzato e/o da realizzare; per gli anni dal 2019 in poi solo gli importi da realizzare. Il totale (realizzato + da realizzare) deve coincidere col totale dei costi riportati nelle schede tecniche sub **Allegati 3_4.1.a, 3_4.1.b** relative ai singoli interventi a valere sull'Azione 4.1

5. Indicatori dell'Azione 4.1

INDICATORI DI RISULTATO		
Indicatori comuni	VALORE 2015	VALORE 2023
4.2c.2.1 Numero di utenti del Wifi pubblico	40.000	80.000

INDICATORI DI REALIZZAZIONE	
Indicatori di Programma	VALORE 2023
IO422 Realizzazione di sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	30
IO423 Realizzazione di applicativi (numero di applicativi)	3
Indicatori CUP	
920 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi (NUM)	
794 Unità beni acquistati (NUM)	
792 Superficie coperta (MQ)	

INDICATORI DI PERFORMANCE FRAMEWORK		VALORE ATTESO (al 2018)	VALORE ATTESO (al 2023)
IO422 Realizzazione di sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	TS	-	30
	PN	13	13
	GO	-	10
	UD	7	47
	totale	20	100

6. Referenti per la domanda

Referente dell'Ente _____
 Cognome e nome _____
 Ruolo _____
 Telefono _____
 Cellulare _____
 E-mail _____

Consulente esternoⁱⁱ [eventuale] _____
 Cognome e nome _____
 Denominazione studio di consulenza _____
 Telefono _____
 Cellulare _____
 E-mail _____
 PEC _____

Documento sottoscritto digitalmente da

.....

Note

ⁱ Codice che nell'ambito dell'indice della Pubblica Amministrazione identifica lo specifico ufficio dell'unità organizzativa a cui è affidato il progetto

ALLEGATO 1_4.2.A INVITO.....



POR FESR
2014 2020
 Friuli Venezia Giulia

OPPORTUNITÀ PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE



ISTANZA DI CONTRIBUTO

1. Richiedente

Denominazione Ente richiedente.....
 Forma giuridica.....
 Natura giuridica ISTAT.....
 Codice fiscale:.....Partita IVA:.....
 Codice Univoco Ufficio¹.....
 Unità Organizzativa.....
 Indirizzo Unità Organizzativa.....

Comune.....
 Provincia..... CAP.....
 Indirizzo (via e n.).....
 Tel.....
 E-mail..... PEC.....

Attività esercitata
 ATECO 2007:.....

2. Localizzazione dell'intervento nell'area urbana

Comune.....

Provincia..... CAP.....

3. Dati relativi al firmatario della domanda

Cognome e nome.....
 Codice fiscale.....
 Data di nascita.....
 Comune/Stato estero di nascita.....

Premesso quanto sopra, il sottoscritto, in qualità di soggetto legittimato alla firma dal soggetto richiedente,

chiede

di accedere alle agevolazioni previste dall'invito approvato con delibera della Giunta regionale n. del, a valere sul POR FESR 2014-2020, Azione 4.2 "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente" – Attività 4.2.A Allestimento, animazione e gestione dell'Urban center (beneficiario Autorità urbana comune di Trieste), per l'intervento di seguito sintetizzato e dettagliato negli allegati che fanno parte integrante della domanda.

4. Dati finanziari dell'Azione 4.2.A

PIANO DEI COSTI		
Anno	Attività realizzate	Attività da realizzare
2017	//	€
2018	//	€
2019	//	€
2020	//	€
2021	//	€
2022	//	€
2023	//	€
TOTALE PIANO DEI COSTI		€

N.B. Il Piano dei costi rappresenta la suddivisione annuale delle spese le quali, in parte, possono anche essere già realizzate, in coerenza con quanto previsto dall'invito (art. 9). Per l'anno 2017 deve essere indicato l'eventuale importo realizzato; per l'anno in corso l'importo eventualmente realizzato e/o da realizzare; per gli anni dal 2019 in poi solo gli importi da realizzare. Il totale (realizzato + da realizzare) deve coincidere col totale dei costi riportati nella scheda tecnica sub Allegato 3_4.2.A relativa ai singoli interventi a valere sull'Azione 4.2 – Attività 4.2.A Allestimento, animazione e gestione dell'Urban center

5. Indicatori dell'Azione 4.2.A

INDICATORI DI RISULTATO		
Indicatori di Programma	VALORE 2015	VALORE 2023
4.3b.3.1 Addetti delle nuove imprese	2.000	2.350

INDICATORI DI REALIZZAZIONE	
Indicatori comuni	VALORE 2023
IO433 Superficie oggetto dell'intervento (MQ)	400
Indicatori CUP	VALORE 2023
796 Destinatari	
797 Durata in ore	
906 Analisi, studi e progettazioni	

6. Referenti per la domanda

Referente dell'Ente _____
Cognome e nome _____
Ruolo _____
Telefono _____
Cellulare _____
E-mail _____

Consulente esternoⁱ [eventuale] _____
Cognome e nome _____
Denominazione studio di consulenza _____
Telefono _____
Cellulare _____
E-mail _____
PEC _____

documento sottoscritto digitalmente da

.....

Note

ⁱ Codice che nell'ambito dell'indice della Pubblica Amministrazione identifica lo specifico ufficio dell'unità organizzativa a cui è affidato il progetto



DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI E ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto, C. F., in qualità di:
 responsabiledel Comune di Trieste

a corredo dell'istanza di contributo che viene presentata ai sensi dell'invito approvato con DGR a valere sul POR FESR 2014-2020 Azione 4.1 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities" per la realizzazione degli interventi descritti nelle schede tecniche di cui agli allegati 3_4.1.a e 3_4.1.b ed al fine della valutazione dell'ammissibilità specifica degli stessi in base ai criteri previsti agli artt. 5 e 7 dell'invito;

dichiara

consapevole della responsabilità penale derivante da dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi ovvero contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del d.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

A) in relazione ai requisiti di ammissibilità previsti per i soggetti beneficiari dall'art. 5 dell'invito: di possedere la capacità amministrativa (Allegato 5), finanziaria e operativa in relazione agli interventi da realizzare;

B) di NON avere richiesto o ottenuto alcun contributo per gli interventi descritti nelle schede tecniche di cui agli Allegati 3_4.1.a e 3_4.1.b;

C) in relazione ai requisiti di ammissibilità specifici previsti dall'art.7 dell'invito, che gli interventi descritti nelle schede tecniche di cui agli allegati 3_4.1.a e 3_4.1.b:

- sono coerenti con il documento strategico in materia di crescita digitale "Agenda digitale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", approvato con DGR n. 2590 dd. 22/12/2015;

- sono funzionalmente integrati con gli interventi previsti a valere sull'Azione 4.2 "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente"
- sono coerenti con la "Strategia di sviluppo urbano sostenibile" approvata con delibera n. 159 del 11 aprile 2016 in quanto hanno ad oggetto la realizzazione di interventi infrastrutturali e immateriali nei siti strategici per gli obiettivi di sviluppo individuati dall'Amministrazione comunale;
- contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della "Strategia di sviluppo urbano sostenibile".

C) in relazione agli obblighi (art. 26 dell'invito), il beneficiario è tenuto a:

- a) mantenere i requisiti di ammissibilità richiesti ai soggetti beneficiari dall'art. 5;
- b) rispettare il divieto di cumulabilità dei contributi (art.14);
- c) rispettare le tempistiche e gli obblighi previsti nell'atto di concessione di cui all'art. 20, fatte salve le proroghe autorizzate dall'OI;
- d) concorrere al raggiungimento dei target intermedi e finali richiamati agli articoli 12 e 27, al fine di garantire l'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20 e 22 del Regolamento (UE) 1303/2013, nonché l'avanzamento di spesa atto ad evitare il disimpegno di cui agli art. 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- e) comunicare all'OI le eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o di altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'operazione;
- f) comunicare all'OI, anche successivamente all'erogazione del saldo finale, il valore di eventuali indicatori di risultato pertinenti che dovranno essere oggetto dei controlli successivi al saldo;
- g) rispettare i vincoli di destinazione e funzionamento previsti dall'art 71 del Regolamento 1303/2013 e di presentare le dichiarazioni annuali previste;
- h) trasmettere la comunicazione legata alle operazioni generatrici di entrate ai sensi dell'art. 61 del Regolamento UE n. 1303/2016 (Dichiarazione attestante la generazione di entrate nette Allegato 4 e Modulo per la dichiarazione delle entrate Allegato 4.1), ovvero, ai sensi dell'art. 65, paragrafo 8 Regolamento UE n. 1303/2013, la comunicazione attestante le entrate nette non considerate anticipatamente e generate unicamente durante l'attuazione dell'operazione (nella fase di realizzazione del progetto che si conclude con la presentazione del rendiconto finale), al fine della deduzione dalle spese ammissibili nell'ambito della domanda di pagamento del saldo;
- i) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario. I documenti, ai fini dei controlli relativi al Programma, dovranno essere conservati per il periodo indicato all'art.140 comma 1 del Regolamento 1303/2013, fermo restando il rispetto della normativa contabile rilevante;
- j) costituire e conservare il fascicolo di progetto, in formato elettronico mediante il sistema informatico del Programma. In particolare, il fascicolo deve contenere l'originale della documentazione di spesa e la documentazione probatoria equivalente che è stata resa disponibile anche sul sistema informatico del Programma, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della PA¹;
- k) consentire ed agevolare ispezioni, controlli e riscontrare richieste di informazioni;
- l) attenersi alla disciplina dettata dalle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, dal Dlg. 18 aprile 2016, n. 50 e dai relativi atti attuativi;
- m) rispettare quanto previsto dalla normativa sugli appalti pubblici, in particolare dall'articolo 4 della L.R. n. 14/2015, che prevede, nell'attuazione delle operazioni finanziate dal Programma Operativo e dal

¹ Si deve tenere conto di quanto previsto all'art 24 del Regolamento (UE) 480/2014 in relazione ai dati che devono essere necessariamente registrati e conservati in formato elettronico.

Programma d'Azione e Coesione 2014-2020 l'applicazione esclusiva delle procedure previste dalle disposizioni statali di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e dai principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli, con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di accessibilità ai disabili in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione degli interventi;

- n) presentare la rendicontazione finale entro i termini previsti dall'art. 24, comma 1;
- o) rendere disponibile la documentazione di spesa o probatoria equivalente, anche attraverso il caricamento sul sistema informativo del Programma;
- p) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale;
- q) comunicare le informazioni necessarie alla costruzione del corredo dei dati da raccogliere in relazione alle operazioni per il popolamento del sistema informativo regionale;
- r) comunicare il CUP di progetto al fine dell'identificazione univoca del progetto d'investimento pubblico. (in linea con le indicazioni fornite con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot n. 94413 di data 12 maggio 2017, relativa all'obbligatorietà di utilizzo del codice unico di progetto);
- s) comunicare il CIG acquisito nel momento in cui verranno realizzate le gare d'appalto;
- t) con riferimento agli obblighi in materia di informazione e comunicazione, accettare l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- u) informare il pubblico del sostegno ottenuto dai Fondi strutturali, fornendo sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello di sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il supporto finanziario ricevuto da UE, Stato e Regione;
- v) qualora siano realizzate attività di informazione e comunicazione, il beneficiario dovrà rendere evidente il sostegno del FESR all'operazione riportando l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dal Reg. (UE) n. 821/2014, insieme a un riferimento all'Unione e un riferimento al fondo (FESR) e alle altre fonti finanziarie (Stato e Regione) che sostengono l'operazione;
- w) esporre durante l'esecuzione dell'operazione, laddove quest'ultima consista nel finanziamento di infrastrutture o di lavori di costruzione, per le quali l'investimento pubblico complessivo superi € 500.000, un cartellone o una targa permanente di dimensioni rilevanti in un luogo facilmente visibile al pubblico;
- x) esporre, entro 3 mesi dal completamento di un'operazione, una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i criteri indicati nelle linee guida "Azioni di comunicazione e informazione: linee guida per i beneficiari. Programma POR FESR 2014-2020" pubblicate sul sito della Regione;
- y) trasmettere all'OI, qualora l'operazione si attui anche attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'URL della sezione "bandi e avvisi" del proprio sito istituzionale, dove dovrà essere pubblicato il bando di gara con indicazione del Programma, il riferimento al FESR, il CUP, il CIG, l'oggetto, la data di pubblicazione e la scadenza per la presentazione delle proposte, l'indicazione delle URL dove reperire eventuali allegati e documentazione utile;
- z) qualora richiesto, dovranno essere trasmessi una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, corredati da materiale fotografico che potranno essere pubblicati sul sito web del Programma, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzati quali informazioni descrittive dell'avanzamento del Programma;
- aa) qualora vengano realizzate iniziative inerenti l'intervento finanziato nell'ambito del POR FESR, che prevedono la partecipazione di pubblico, il beneficiario è tenuto a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato, Regione);

²

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/por-fesr/FOGLIA200/>

bb) fornire i dati afferenti all'indicatore "% di copertura del segnale wi-fi in base all'area urbana in kmq" a conclusione dell'intervento specifico.

dichiara altresì

di acconsentire al trattamento dei dati personali inviati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;

Luogo, data

Firma



DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI E ASSUNZIONE
DEGLI OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

**Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà
(artt. 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)**

Il sottoscritto, C. F., in qualità di:

responsabile del Comune di Trieste

a corredo dell'istanza di contributo che viene presentata ai sensi dell'invito approvato con DGR a valere sul POR FESR 2014-2020 Azione 4.2 "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente" – Attività 4.2.A Allestimento, animazione e gestione dell'Urban center (beneficiario Autorità urbana comune di Trieste) per la realizzazione degli interventi descritti nelle schede tecniche di cui all'Allegato 3_4.2.A ed al fine della valutazione dell'ammissibilità specifica degli stessi in base ai criteri previsti agli artt. 5 e 7 dell'invito;

dichiara

consapevole della responsabilità penale derivante da dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi ovvero contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del d.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

A) in relazione ai requisiti di ammissibilità previsti per i soggetti beneficiari dall'art. 5 dell'invito: di possedere la capacità amministrativa (Allegato 5), finanziaria e operativa in relazione agli interventi da realizzare;

B) di NON avere richiesto o ottenuto alcun contributo per gli interventi descritti nelle schede tecniche di cui all'Allegato 3_4.2.A;

C) in relazione ai requisiti di ammissibilità specifici previsti dall'art.7 dell'invito, che gli interventi descritti nelle schede tecniche di cui all'Allegato 3_4.2.A:

- sono coerenti con la "Strategia di sviluppo urbano sostenibile" approvata con delibera n. 159 del 11 aprile 2016 con particolare riguardo alla realizzazione di un Urban center delle imprese dei settori HighTech e Biotech;
- sono attinenti con la descrizione dell'Azione 4.2 del Programma, in relazione all'allestimento, animazione e gestione di spazi finalizzati a ospitare attività di impresa e creazione di impresa in ambiti innovativi, in particolare connessi ai settori high-tech e bio-high-tech;
- sono funzionalmente integrati con gli interventi previsti a valere sull'Azione 4.1 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities";
- rispettano i criteri generali orizzontali, intesi come accessibilità;
- prevedono la disponibilità dell'immobile da adibire ad Urban center e l'adeguatezza della sua collocazione rispetto all'obiettivo di creazione di un legame tra presidi di R&I e ambiente urbano.

C) in relazione agli obblighi (art. 26 dell'invito), il beneficiario è tenuto a:

- a) mantenere i requisiti di ammissibilità richiesti ai soggetti beneficiari dall'art. 5;
- b) rispettare il divieto di cumulabilità dei contributi (art.14);
- c) rispettare le tempistiche e gli obblighi previsti nell'atto di concessione di cui all'art. 20, fatte salve le proroghe autorizzate dall'OI;
- d) concorrere al raggiungimento dei target intermedi e finali richiamati agli articoli 12 e 27, al fine di garantire l'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20 e 22 del Regolamento (UE) 1303/2013, nonché l'avanzamento di spesa atto ad evitare il disimpegno di cui agli art. 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- e) comunicare all'OI le eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o di altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'operazione;
- f) comunicare all'OI, anche successivamente all'erogazione del saldo finale, il valore di eventuali indicatori di risultato pertinenti che dovranno essere oggetto dei controlli successivi al saldo;
- g) rispettare i vincoli di destinazione e funzionamento previsti dall'art 71 del Regolamento 1303/2013 e di presentare le dichiarazioni annuali previste;
- h) trasmettere la comunicazione legata alle operazioni generatrici di entrate ai sensi dell'art. 61 del Regolamento UE n. 1303/2016 (Dichiarazione attestante la generazione di entrate nette Allegato 4 e Modulo per la dichiarazione delle entrate Allegato 4.1), ovvero, ai sensi dell'art. 65, paragrafo 8 Regolamento UE n. 1303/2013, la comunicazione attestante le entrate nette non considerate anticipatamente e generate unicamente durante l'attuazione dell'operazione (nella fase di realizzazione del progetto che si conclude con la presentazione del rendiconto finale), al fine della deduzione dalle spese ammissibili nell'ambito della domanda di pagamento del saldo;
- i) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario. I documenti, ai fini dei controlli relativi al Programma, dovranno essere conservati per il periodo indicato all'art.140 comma 1 del Regolamento 1303/2013, fermo restando il rispetto della normativa contabile rilevante;
- j) costituire e conservare il fascicolo di progetto, in formato elettronico mediante il sistema informatico del Programma. In particolare, il fascicolo deve contenere l'originale della documentazione di spesa e la documentazione probatoria equivalente che è stata resa disponibile anche sul sistema informatico del Programma, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della PA.¹;

¹ Si deve tenere conto di quanto previsto all'art 24 del Regolamento (UE) 480/2014 in relazione ai dati che devono essere necessariamente registrati e conservati in formato elettronico.

- k) consentire ed agevolare ispezioni, controlli e riscontrare richieste di informazioni;
- l) attenersi alla disciplina dettata dalle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, dal Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dai relativi atti attuativi;
- m) rispettare quanto previsto dalla normativa sugli appalti pubblici, in particolare dall'articolo 4 della L.R. n. 14/2015, che prevede, nell'attuazione delle operazioni finanziate dal Programma Operativo e dal Programma d'Azione e Coesione 2014-2020 l'applicazione esclusiva delle procedure previste dalle disposizioni statali di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e dai principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli, con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di accessibilità ai disabili in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione degli interventi;
- n) presentare la rendicontazione finale entro i termini previsti dall'art. 24, comma 1;
- o) rendere disponibile la documentazione di spesa o probatoria equivalente, anche attraverso il caricamento sul sistema informativo del Programma;
- p) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale;
- q) comunicare le informazioni necessarie alla costruzione del corredo dei dati da raccogliere in relazione alle operazioni per il popolamento del sistema informativo regionale;
- r) comunicare il CUP di progetto al fine dell'identificazione univoca del progetto d'investimento pubblico. (in linea con le indicazioni fornite con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot n. 94413 di data 12 maggio 2017, relativa all'obbligatorietà di utilizzo del codice unico di progetto);
- s) comunicare il CIG acquisito nel momento in cui verranno realizzate le gare d'appalto;
- t) con riferimento agli obblighi in materia di informazione e comunicazione, accettare l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- u) informare il pubblico del sostegno ottenuto dai Fondi strutturali, fornendo sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello di sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il supporto finanziario ricevuto da UE, Stato e Regione;
- v) qualora siano realizzate attività di informazione e comunicazione, il beneficiario dovrà rendere evidente il sostegno del FESR all'operazione riportando l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dal Reg. (UE) n. 821/2014, insieme a un riferimento all'Unione e un riferimento al fondo (FESR) e alle altre fonti finanziarie (Stato e Regione) che sostengono l'operazione;
- w) esporre durante l'esecuzione dell'operazione, laddove quest'ultima consista nel finanziamento di infrastrutture o di lavori di costruzione, per le quali l'investimento pubblico complessivo superi € 500.000, un cartellone o una targa permanente di dimensioni rilevanti in un luogo facilmente visibile al pubblico;
- x) esporre, entro 3 mesi dal completamento di un'operazione, una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i criteri indicati nelle linee guida "Azioni di comunicazione e informazione: linee guida per i beneficiari. Programma POR FESR 2014-2020" pubblicate sul sito della Regione²;
- y) trasmettere all'OI, qualora l'operazione si attui anche attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'URL della sezione "bandi e avvisi" del proprio sito istituzionale, dove dovrà essere pubblicato il bando di gara con indicazione del Programma, il riferimento al FESR, il CUP, il CIG, l'oggetto, la data di pubblicazione e la scadenza per la presentazione delle proposte, l'indicazione delle URL dove reperire eventuali allegati e documentazione utile;
- z) qualora richiesto, dovranno essere trasmessi una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, corredati da materiale fotografico che potranno essere pubblicati sul sito web del Programma, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzati quali informazioni descrittive dell'avanzamento del Programma;

²<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/por-fesr/FOGLIA200/>

- aa) qualora vengano realizzate iniziative inerenti l'intervento finanziato nell'ambito del POR FESR, che prevedono la partecipazione di pubblico, il beneficiario è tenuto a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato, Regione).

dichiara altresì

di acconsentire al trattamento dei dati personali inviati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;

Luogo, data

Firma

ALLEGATO 3_4.1.b INVITO.....



SCHEDA TECNICA DELL'INTERVENTO

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto, C. F., in qualità di:

responsabile del.....Comune di Trieste

a corredo dell'istanza di contributo che viene presentata ai sensi della lettera invito approvata con DGR n. del a valere sul POR FESR 2014-2020 Azione 4.1 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities", per la realizzazione dell'intervento sotto denominato ed al fine della sua valutazione e verifica di ammissibilità specifica da parte dell'Organismo intermedio

dichiara

consapevole della responsabilità penale derivante da dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi ovvero contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del d.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del d.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1. Titolo dell'intervento¹

Denominazione

¹ L'intervento oggetto della presente scheda tecnica dovrà essere coerente rispetto alle tipologie di interventi ammissibili richiamati all'art. 8 dell'invito nel contesto dell'Azione 4.1.

2. Localizzazione dell'intervento

Comune.....

Provincia..... CAP.....

Indirizzo (via e n.).....

Tel.....

Codice meccanografico edificio

Dati catastali e tavolari (per ciascun immobile oggetto di intervento).....

.....

Titolo giuridico relativo alla proprietà ovvero disponibilità degli immobili interessati dall'intervento al momento della presentazione della domanda, corredata da eventuale assenso all'esecuzione dell'opera, qualora necessaria

.....

3. Descrizione dell'intervento

Descrizione sintetica

Codice CUPⁱ..... Tipologia CUP.....

ATECO 2007 dell'intervento.....

Progetto generatore di entrate netteⁱⁱ _

Indicare il tipo di intervento

- Opere e lavori pubblici
 Misto con prevalenza di opere e lavori pubblici

FASI PROCEDURALI	DATA INIZIO (stimata o effettiva)	DATA FINE (stimata o effettiva)
Studio di fattibilità tecnica	(data affidamento incarico)	(data approvazione)
Progettazione definitiva	(data affidamento incarico)	(data approvazione)
Progettazione esecutiva	(data affidamento incarico)	(data approvazione)
Stipula contratto appalto lavori	(Data aggiudicazione definitiva)	(Data sottoscrizione contratto)

FASI PROCEDURALI	DATA INIZIO (stimata o effettiva) (Data verbale consegna)	DATA FINE (stimata o effettiva) (data certificato ultimazione lavori)
Esecuzione lavori		
Collaudo	(giorno successivo alla data certificato ultimazione lavori)	(data certificato di collaudo o di regolare esecuzione)

N.B. È obbligatoria la compilazione di tutte le fasi procedurali. Per ogni inizio fase e per ogni fine fase vanno indicate o le date previste o le date effettive.

Se una delle fasi non è prevista per il progetto oggetto della richiesta di contributo (ad esempio studio di fattibilità) devono comunque essere compilate le date riportando le stesse, previste o effettive, della prima fase valida successiva.

Livello di cantierabilità

Progettazione già acquisita alla data della domanda

- Studio di fattibilità tecnica (approvata con .../ ...)
- Definitiva (approvata con .../ ...)
- Esecutiva (approvata con .../ ...)

Procedure di aggiudicazione già avviateⁱⁱⁱ

CIG _____

Descrizione della procedura prescelta per la selezione dell'operatore economico^{iv} _____

Criterio di aggiudicazione _____

importo base gara^v _____

Tipo procedura _____

N.B. i campi soprastanti possono essere vuoti o contenere n. Procedure di aggiudicazione.
Nel caso l'istante non compili alcun campo inserire "NESSUNA" nel campo Descrizione

4. Dati finanziari dell'intervento

QUADRO DI SPESA	
Per l'acquisizione di lavori relativi all'azione 4.1	
Voci di spesa	Importo
Lavori in appalto	
Oneri per la sicurezza	
Lavori in amministrazione diretta	
Spese di progettazione e studi	
Allacciamenti ai pubblici servizi	

Imprevisti	
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
Spese per consulenze, commissari e pubblicità lavori	
Spese per consulenze, commissari e pubblicità forniture	
Accantonamenti di legge e indennizzi per interruzione di pubblici servizi	
IVA sui lavori	
IVA relativa a spese tecniche, consulenze, commissari e pubblicità lavori	
IVA residua	
Acquisizione servizi	
Acquisizione beni	
Totale quadro di spesa	
ENTRATE NETTE	
CONTRIBUTO RICHIESTO	

PIANO DEI COSTI DELL'INTERVENTO		
Anno	Attività realizzate	Attività da realizzare
2017	€	€
2018	//	€
2019	//	€
2020	//	€
2021	//	€
2022	//	€
2023	//	€
TOTALE PIANO DEI COSTI		€

N.B. Il Piano dei costi rappresenta la suddivisione annuale delle spese le quali, in parte, possono anche essere già realizzate, in coerenza con quanto previsto dall'invito (art. 9). Per il 2017 deve essere indicato l'eventuale importo realizzato; per l'anno in corso l'importo eventualmente realizzato e/o da realizzare; per gli anni dal 2019 in poi solo gli importi da realizzare.

Il totale (realizzato + da realizzare) deve coincidere col totale del Quadro di spesa al lordo delle entrate nette (somma delle spese previste senza considerare le entrate).

5. Indicatori

INDICATORI DI RISULTATO		
Indicatori comuni	VALORE 2015	VALORE 2023
4.2c.2.1 Numero di utenti del Wifi pubblico	40.000	80.000

INDICATORI DI REALIZZAZIONE	
Indicatori di Programma	VALORE 2023
IO422 Realizzazione di sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	
IO423 Realizzazione di applicativi (numero di applicativi)	
Indicatori CUP	
920 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi (NUM)	
792 Superficie coperta (MQ)	
794 Unità beni acquistati (NUM)	

INDICATORI DI PERFORMANCE FRAMEWORK		VALORE ATTESO (al 2018)	VALORE ATTESO (al 2023)
IO422 Realizzazione di sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	TS		
	PN	13	13
	GO	-	10
	UD	7	47
	totale	20	100

Questo documento è parte integrante della domanda sottoscritta digitalmente da

Allegati:

- Studio di fattibilità tecnico economica

ⁱ Il CUP è obbligatorio

ⁱⁱ Selezionare se il progetto genera entrate nette ai sensi dell'art.10 dell'invito

ⁱⁱⁱ La Sezione va compilata se sono presenti procedure di aggiudicazione già attivate

^{iv} Riportare la descrizione della procedura di aggiudicazione attuate per individuare un soggetto realizzatore di opere o fornitore di servizi. Ad esempio: procedura di gara per individuare il soggetto che realizzerà l'opera

^v Importo al netto di IVA



SCHEMA TECNICA DELL'INTERVENTO

**Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà
(artt. 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)**

Il sottoscritto, C. F., in qualità di:

responsabiledel Comune di Trieste

a corredo dell'istanza di contributo che viene presentata ai sensi dell' invito approvato con DGR n. del a valere sul POR FESR 2014-2020 Azione 4.1 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities", per la realizzazione dell'intervento sotto denominato ed al fine della sua valutazione e verifica di ammissibilità specifica da parte dell'Organismo intermedio

dichiara

consapevole della responsabilità penale derivante da dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi ovvero contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del d.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del d.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1. Titolo dell'intervento¹

Denominazione

¹ L'intervento oggetto della presente scheda tecnica dovrà essere coerente rispetto alle tipologie di interventi ammissibili richiamati all'art. 8 dell'invito nel contesto dell'azione 4.1.

2. Localizzazione dell'intervento *(qualora pertinente alla tipologia)*

Comune.....

Provincia..... CAP.....

Indirizzo (via e n.).....

Tel.....

Codice meccanografico edificio

Dati catastali e tavolari *(per ciascun immobile oggetto di intervento)*.....

.....

.....

Titolo giuridico relativo alla proprietà ovvero disponibilità degli immobili interessati dall'intervento al momento della presentazione della domanda, corredata da eventuale assenso all'esecuzione dell'opera, qualora necessaria

.....

3. Descrizione dell'intervento

Descrizione sintetica

Codice CUPⁱ..... Tipologia CUP.....

ATECO 2007 dell'intervento.....

Progetto generatore di entrate netteⁱⁱ _

Acquisizione di beni e servizi

- Prevalente beni
 Prevalente servizi

FASI PROCEDURALI	DATA INIZIO (stimata o effettiva)	DATA FINE (stimata o effettiva)
Definizione e stipula contratto	(data di avvio della prima procedura di scelta del contraente: pubblicazione bando/ trasmissione invito, richiesta preventivo)	(data stipula ultimo contratto/ accettazione preventivo)
Esecuzione fornitura	(giorno successivo alla stipula del primo contratto/ convenzione/ accettazione preventivo)	(data di consegna dell'ultimo bene)

N.B. È obbligatoria la compilazione di tutte le fasi procedurali. Per ogni inizio fase e per ogni fine fase vanno indicate o le date previste o le date effettive.

Procedure di aggiudicazione già avviateⁱⁱⁱ

CIG _____
 Descrizione della procedura prescelta per la selezione dell'operatore economico^{iv} _____
 Criterio di aggiudicazione _____
 importo base gara^v _____
 Tipo procedura _____

N.B. i campi soprastanti possono essere vuoti o contenere n. Procedure di aggiudicazione.
 Nel caso l'istante non compili alcun campo inserire "NESSUNA" nel campo Descrizione

4. Dati finanziari dell'intervento

QUADRO DI SPESA	
Per l'acquisizione di beni relativi all'azione 4.1	
Voci di spesa	Importo
Acquisizione di servizi e consulenze specialistiche (beni)	
Spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse alle forniture e servizi (beni)	
Acquisizione beni (beni)	
IVA su beni (beni)	
IVA su servizi (beni)	
Totale quadro di spesa	
ENTRATE NETTE	
CONTRIBUTO RICHIESTO	

QUADRO DI SPESA	
Per l'acquisizione di servizi relativi all'azione 4.1	
Voci di spesa	Importo
Acquisizione di servizi e consulenze specialistiche (servizi)	
Spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse alle forniture e servizi (servizi)	
Acquisizione beni (servizi)	
IVA su beni (servizi)	
IVA su servizi (servizi)	
Totale quadro di spesa	

ENTRATE NETTE	
CONTRIBUTO RICHIESTO	

PIANO DEI COSTI DELL'INTERVENTO		
Anno	Attività realizzate	Attività da realizzare
2017	//	€
2018	//	€
2019	//	€
2020	//	€
2021	//	€
2022	//	€
2023	//	€
TOTALE PIANO DEI COSTI		€

N.B. Il Piano dei costi rappresenta la suddivisione annuale delle spese le quali, in parte, possono anche essere già realizzate, in coerenza con quanto previsto dall'invito (art. 9). Per il 2017 deve essere indicato l'eventuale importo realizzato; per l'anno in corso l'importo eventualmente realizzato e/o da realizzare; per gli anni dal 2019 in poi solo gli importi da realizzare.

Il totale (realizzato + da realizzare) deve coincidere col totale del Quadro di spesa al lordo delle entrate nette (somma delle spese previste senza considerare le entrate).

5. Indicatori

INDICATORI DI RISULTATO		
Indicatori comuni	VALORE 2015	VALORE 2023
4.2c.2.1 Numero di utenti del Wifi pubblico	40.000	80.000

INDICATORI DI REALIZZAZIONE	
Indicatori di Programma	VALORE 2023
IO422 Realizzazione di sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	
IO423 Realizzazione di applicativi (numero di applicativi)	
Indicatori CUP	
920 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi (NUM)	
794 Unità beni acquistati (NUM)	
792 Superficie coperta (MQ)	

INDICATORI DI PERFORMANCE FRAMEWORK		VALORE ATTESO (al 2018)	VALORE ATTESO (al 2023)
IO422 Realizzazione di sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	TS		
	PN	13	13
	GO	-	10
	UD	7	47
	totale	20	100

Questo documento è parte integrante della domanda sottoscritta digitalmente da

Allegati:

- Relazione tecnico descrittiva dell'intervento

ⁱ Il CUP è obbligatorio

ⁱⁱ Selezionare se il progetto genera entrate nette ai sensi dell'art.10 dell'invito

ⁱⁱⁱ La Sezione va compilata se sono presenti procedure di aggiudicazione già attivate

^{iv} Riportare la descrizione della procedura di aggiudicazione attuate per individuare un soggetto realizzatore di opere o fornitore di servizi. Ad esempio: procedura di gara per individuare il soggetto che realizzerà l'opera

^v Importo al netto di IVA

ALLEGATO 3_4.2.A INVITO.....



SCHEDA TECNICA DELL'INTERVENTO

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto, C. F., in qualità di:

responsabile del.....Comune di Trieste

a corredo dell'istanza di contributo che viene presentata ai sensi della lettera invito approvata con DGR n. del a valere sul POR FESR 2014-2020 Azione 4.2 "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente" – Attività 4.2.A Allestimento, animazione e gestione dell'Urban center (beneficiario Autorità urbana comune di Trieste), per la realizzazione dell'intervento sotto denominato ed al fine della sua valutazione e verifica di ammissibilità specifica da parte dell'Organismo intermedio

dichiara

consapevole della responsabilità penale derivante da dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi ovvero contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del d.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del d.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1. Titolo dell'intervento¹

Denominazione

¹ L'intervento oggetto della presente scheda tecnica dovrà essere coerente rispetto alle tipologie di interventi ammissibili richiamati all'art. 8 dell'invito nel contesto dell'azione 4.2.

2. Localizzazione dell'intervento *(qualora pertinente alla tipologia)*

Comune.....

Provincia..... CAP.....

Indirizzo (via e n.).....

Tel.....

Codice meccanografico edificio.....

Dati catastali e tavolari *(per ciascun immobile oggetto di intervento)*.....

.....

Titolo giuridico relativo alla proprietà ovvero disponibilità degli immobili interessati dall'intervento al momento della presentazione della domanda, corredata da eventuale assenso all'esecuzione dell'opera, qualora necessaria

.....

3. Descrizione dell'intervento

Descrizione sintetica.....

Codice CUPⁱ..... Tipologia CUP.....

ATECO 2007 dell'intervento.....

Progetto generatore di entrate netteⁱⁱ

Acquisizione di beni e servizi

Prevalente beni

Prevalente servizi

FASI PROCEDURALI	DATA INIZIO (stimata o effettiva)	DATA FINE (stimata o effettiva)
Definizione e stipula contratto	(data di avvio della prima procedura di scelta del contraente: pubblicazione bando/ trasmissione invito, richiesta preventivo)	(data stipula ultimo contratto/ accettazione preventivo)
Esecuzione fornitura	(giorno successivo alla stipula del primo contratto/ convenzione/ accettazione preventivo)	(data di consegna dell'ultimo bene)

N.B. È obbligatoria la compilazione di tutte le fasi procedurali. Per ogni inizio fase e per ogni fine fase vanno indicate o le date previste o le date effettive.

Procedure di aggiudicazione già avviateⁱⁱⁱ

CIG _____
 Descrizione della procedura prescelta per la selezione dell'operatore economico^{iv} _____
 Criterio di aggiudicazione _____
 importo base gara^v _____
 Tipo procedura _____

N.B. i campi soprastanti possono essere vuoti o contenere n. Procedure di aggiudicazione.
 Nel caso l'istante non compili alcun campo inserire "NESSUNA" nel campo Descrizione

4. Dati finanziari dell'intervento

QUADRO DI SPESA	
Per l'acquisizione di beni relativi all'azione 4.2.A	
Voci di spesa	Importo
Acquisizione di servizi e consulenze specialistiche (beni)	
Spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse alle forniture e servizi (beni)	
Acquisizione beni (beni)	
IVA su beni (beni)	
IVA su servizi (beni)	
Totale quadro di spesa	
ENTRATE NETTE	
CONTRIBUTO RICHIESTO	

QUADRO DI SPESA	
Per l'acquisizione di servizi relativi all'azione 4.2.A	
Voci di spesa	Importo
Acquisizione di servizi e consulenze specialistiche (servizi)	
Spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse alle forniture e servizi (servizi)	
Acquisizione beni (servizi)	
IVA su beni (servizi)	
IVA su servizi (servizi)	
Totale quadro di spesa	
ENTRATE NETTE	

CONTRIBUTO RICHIESTO

PIANO DEI COSTI DELL'INTERVENTO		
Anno	Attività realizzate	Attività da realizzare
2017	//	€
2018	//	€
2019	//	€
2020	//	€
2021	//	€
2022	//	€
2023	//	€
TOTALE PIANO DEI COSTI		€

N.B. Il Piano dei costi rappresenta la suddivisione annuale delle spese le quali, in parte, possono anche essere già realizzate, in coerenza con quanto previsto dall'invito (art. 9). Per il 2017 deve essere indicato l'eventuale importo realizzato; per l'anno in corso l'importo eventualmente realizzato e/o da realizzare; per gli anni dal 2019 in poi solo gli importi da realizzare.

Il totale (realizzato + da realizzare) deve coincidere col totale del Quadro di spesa al lordo delle entrate nette (somma delle spese previste senza considerare le entrate).

5. Indicatori

INDICATORI DI RISULTATO		
Indicatori di Programma	VALORE 2015	VALORE 2023
4.3b.3.1 Addetti delle nuove imprese	2.000	2.350

INDICATORI DI REALIZZAZIONE	
Indicatori comuni	VALORE 2023
IO433 Superficie oggetto dell'intervento (MQ)	
Indicatori CUP	VALORE 2023
796 Destinatari	
797 Durata in ore	
906 Analisi, studi e progettazioni	

Questo documento è parte integrante della domanda sottoscritta digitalmente da

Allegati:

- Relazione tecnico descrittiva dell'intervento

ⁱ CUP è obbligatorio

ⁱⁱ Selezionare se il progetto genera entrate nette ai sensi dell'art.10 dell'invito

ⁱⁱⁱ La Sezione va compilata se sono presenti procedure di aggiudicazione già attivate

^{iv} Riportare la descrizione della procedura di aggiudicazione attuate per individuare un soggetto realizzatore di opere o fornitore di servizi. Ad esempio: procedura di gara per individuare il soggetto che realizzerà l'opera

^v Importo al netto di IVA

MODELLO PER IL CALCOLO DELLE ENTRATE

Progetto denominato: _____

Inserire la percentuale di finanziamento con risorse proprie del beneficiario 0%

1. Tabella generale piano di copertura finanziario

A. INVESTIMENTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	TOTALE	
1. fabbisogno ⁽¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. costi inv. (studî e progettazione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. costi inv. (segnali acustici, luminosi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. costi inv. (realizzazione opere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. costi inv. (servizi di progettazione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. ktotali (da 1 a 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. risorse proprie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. risorse POR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. mutuo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. capitali privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. totale (da 7 a 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. GESTIONE																						
13. costi di sostituzione ⁽²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. costi operativi fissi ⁽³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. costi operativi variabili ⁽⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. risorse finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. altri ricavi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. ktotali (da 13 a 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Copertura																						
20. renditi lordi ⁽⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. risparmi sui costi ⁽⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. altri ricavi ⁽⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. risorse proprie ⁽⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. altre entrate ⁽⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. totale (da 20 a 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. SALDI																						
26. totale fabbisogno (6+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. totale copertura (12+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. saldo (27-26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Note per la compilazione:
 (1) le spese di investimento prevedono alla compilazione del foglio di calcolo "GRANCO FINANZIARIO" - "CALCOLO ENTRATE NETTE" - intervenendo i propri valori escludibilmente nelle celle con fondo giallo, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella guida appreziate costi benefici, e alle note di seguito riportate;
 (2) le spese di investimento assunte negli anni precedenti all'analisi, vanno riportate all'anno di riferimento ed espresse in valore attuale
 (3) costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve in modo da garantire il funzionamento tecnico dell'operazione
 (4) costi operativi fissi, compresi i costi di manutenzione, quali i costi del personale, di manutenzione e riparazione, di gestione e amministrazione generale e di assicurazione
 (5) costi operativi variabili, compresi i costi di manutenzione, quali i costi per il consumo di materie prime, di energia e altro materiale di processo e i costi di manutenzione e riparazione necessari per prolungare la durata dell'operazione
 (6) ove applicabile, i dritti di licenza sono fissati in conformità al principio «chi inquina paga» e, se del caso, vengono corvati delle questioni legate all'accessibilità economica
 (7) economie di gestione a favore del beneficiario, generate dall'infrastruttura, determinate a prezzi costanti (es. minori costi per riscaldamento, minori costi gestione impianto,)
 (8) altri ricavi non ricompresi alle righe 20 e 21, generati dal progetto, determinate a prezzi costanti
 (9) risorse proprie del beneficiario destinate alle coperture del fabbisogno di gestione, determinate a prezzi costanti
 (10) le entrate non comprendono i trasferimenti dai bilanci nazionali o regionali o dai sistemi nazionali di assicurazione pubblica

Firma _____

Luogo e data _____



Modello per la dichiarazione delle entrate

Tabella finanziaria 1 - Costi di investimento

Costi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Costi Inv. (gloali e preordinati)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi Inv. (gloali e preordinati)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi Inv. (realizzazione opere o opere art.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi Inv. (altre eventuali voci)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi Inv. (per immissione in servizio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabella finanziaria 2 - Costi di esercizio e di manutenzione

Costi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Costi di manutenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi fissi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi variabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabella finanziaria 3 - Rientri

Beneficiari	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Rientri derivanti da altre entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rientri derivanti da altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rientri derivanti da altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Rientri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabella finanziaria 4 - Riepilogo costi / rientri

Costi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
1.1 Costi di investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Costi di esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Riepilogo costi (1.1 + 1.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Riepilogo costi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Rientri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Differenziale (1.3 - 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Differenziale (1.4 - 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO COSTI / RIENTRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

periodo di vita del bene incluso nell'analisi finanziaria condizionale¹⁾ 20
 periodo di vita utile considerato²⁾ 17
 tasso di attualizzazione³⁾ 4,00%

Importo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Rientri Finanziari - Costi di Esercizio, Totale attualizzato*

2. Valore residuo attualizzato*

3. ENTRATE NETTE TOTALI (1-2)

4. Costo di investimento

5. Tasso di finanziamento previsto per la misura 100%

6. SPESA MASSIMA AMMISSIBILE⁴⁾ (3-4-5)

7. CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDEBILE (3-6-7)

1) Inserire il periodo di vita utile del bene considerato sulla base della Guida all'analisi costi/benefici della Commissione Europea, o, indicare il numero di annualità successive al completamento dell'intervento ricomprese nella 20 annualità che caratterizzano l'analisi finanziaria (esempio: se l'intervento si completa in 3 annualità, il valore da indicare sarà 20 - 3 = 17).

2) L'attualizzazione dei flussi di cassa va compiuta in coerenza con le indicazioni del Reg. (CE) n. 480/2014 considerando un tasso di sconto del 4% in termini reali.

3) ...

4) ...

Luogo e data _____
 Firma _____

ALLEGATO 4- DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA GENERAZIONE DI ENTRATE NETTE INVITO.....

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE
ASSE 4 – Sviluppo urbano

Azione 4.1 - "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities"

Azione 4.2 - "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente"

Attività 4.2.A Allestimento, animazione e gestione dell'Urban Center"

Oggetto: Lettera invito approvata con DGR n. del a valere sul POR FESR 2014-2020 Azione
Intervento

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA GENERAZIONE DI ENTRATE NETTE

(artt. 61 e 65 Regolamento (UE) n. 1303/2013 e Regolamento (UE) n. 480/2014)

Intervento denominato:			
Soggetto richiedente:			
Denominazione:			
Sede legale:	Comune:	Cap. n.	Prov.
	via:	n.	
nella persona del legale rappresentante:			
Nome:	Luogo e data di nascita		
Qualifica:			

DICHIARA

Quadro A
<input type="checkbox"/> che il costo complessivo dell'intervento è superiore alla somma di 1 milione di Euro.

(compilare il Quadro B)

Quadro B (barrare una sola casella)

B.1 che l'intervento **non genera** entrate né risparmi sui costi operativi.
Il proponente si impegna a compilare in sede di rendicontazione l'**Allegato 4 "Dichiarazione attestante la generazione di entrate nette"** in merito all'insussistenza piuttosto che all'effettiva realizzazione di entrate nette intervenute nel corso della durata del progetto (a conferma o a modifica di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda).
(in tal caso non proseguire nella compilazione)

B.2 che l'intervento **genera** entrate e/o risparmi sui costi operativi.
Il proponente si impegna a compilare in sede di rendicontazione l'**Allegato 4 "Dichiarazione attestante la generazione di entrate nette"** in merito all'insussistenza piuttosto che all'effettiva realizzazione di entrate nette intervenute nel corso della durata del progetto.

(compilare il Quadro C)

Nota 1: per **entrate** si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi, generati dall'operazione.

Quadro C (barrare una sola casella)

C.1 che l'intervento **non genera entrate nette** e i risparmi sui costi operativi sono compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.
Tale dichiarazione è dimostrata dall'**Allegato 4.1 alla domanda "Modello per il calcolo delle entrate"**.
(compilare il Quadro D)

C.2 che l'intervento **genera entrate nette** e/o i risparmi sui costi operativi non sono compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.
Tale dichiarazione è dimostrata dall'**Allegato 4.1 alla domanda "Modello per il calcolo delle entrate"**.

(compilare il Quadro D)

C.3 che risulta obiettivamente impossibile valutare le **entrate nette** generate dopo il completamento dell'intervento in questa fase (presentazione/selezione del progetto), per cui si impegna a compilare in sede di rendicontazione l'**Allegato 4 "Dichiarazione attestante la generazione di entrate nette"** in merito all'insussistenza piuttosto che all'effettiva realizzazione di entrate nette intervenute nel corso della durata del progetto e previste dopo il suo completamento, ai fini della conseguente rideterminazione del contributo.

(in tal caso non proseguire nella compilazione)

Nota 2: ai sensi dell'art. 61 del Regolamento (UE) 1303/2013, per **entrate nette** si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente.

Quadro D (barrare solo nel caso in cui sia stata barrata la casella C1 o C2)

che il valore delle entrate nette è stato calcolato secondo l'**Allegato 4.1 alla domanda "Modello per il calcolo delle entrate"** che illustra - per il periodo di riferimento considerato (20 anni) - l'evoluzione dei costi di investimento, dei costi di gestione e dei ricavi che potranno derivare dall'esercizio dell'intervento proposto per il finanziamento. Le valutazioni formulate, che rappresentano una previsione dei flussi di cassa determinati dalla differenza tra i costi di gestione ed i ricavi che si presume potranno derivare dai rientri per canoni, tariffe e vendita delle opere realizzate, sono state effettuate:

- assumendo criteri prudenziali per la previsione dei costi e dei ricavi;
- utilizzando tecniche e metodi previsivi adeguati per le specifiche valutazioni da sviluppare;
- assumendo ipotesi di invarianza dei prezzi assoluti e relativi nel corso del periodo di riferimento;
- considerando l'evoluzione dei costi e ricavi sulla base delle variazioni degli input ed output quantitativi;
- assumendo l'invarianza dei processi gestionali e tecnologici relativi all'esercizio delle iniziative supportate dal contributo pubblico;
- determinando il periodo di riferimento corrispondente alla vita utile del bene in base ai valori standard di periodi di riferimento di cui all'art. 15, paragrafo 2, Reg. 480/2014;
- considerando la redditività normalmente attesa della categoria del progetto in questione
 - tenendo conto, ove ricorrente, del principio chi inquina paga;
 - valutando l'equità delle tariffe;
- stimando il valore residuale del bene alla conclusione del periodo di analisi considerato;
- utilizzando il tasso di sconto previsto dalla normativa UE.

Si attesta pertanto l'attendibilità delle valutazioni presentate.

Si assume inoltre l'impegno a garantire la conservazione della documentazione utilizzata a supporto delle valutazioni e delle quantificazioni riportate nelle tabelle, ai fini di qualsiasi controllo comunitario nazionale o regionale, per un periodo

di 2 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata (rif. Art 140 Reg. 1303/2013). Comunque il periodo di conservazione della documentazione sarà comunicato dall'AdG con la sottoscrizione della convenzione con i beneficiari.

.....
(luogo e data)

IL DICHIARANTE
(Rappresentante legale o altro soggetto legittimato a firmare)

.....
(timbro e firma leggibile)

ALLEGATO 6 – SCHEDA AIUTI DI STATO | INVITO.....



POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia

OPPORTUNITÀ PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE



AIUTI DI STATO

(da compilare per singolo intervento)

POR FESR 2014-2020 – OPPORTUNITA' PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE ASSE 4 – Sviluppo urbano

Ente/Servizio responsabile:

Fare clic qui per immettere testo.

Azione POR:

Fare clic qui per immettere testo.

Titolo intervento:

Fare clic qui per immettere testo.

Inserire gli elementi utili alla valutazione dell'eventuale presenza di aiuti di stato ai sensi dell'articolo 107 par. 1 del TFUE:

Fare clic qui per immettere testo.

Fare clic qui per inserire LUOGO e DATA

Il Direttore (Fare clic qui per inserire specifiche)

Fare clic qui per inserire NOME e COGNOME

Articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
 - a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
 - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
 - c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
 - a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
 - b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
 - c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
 - d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
 - e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

18_SO7_1_DGR_2637_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2637

LR 27/2007, art. 23. Scioglimento di società cooperative inattive, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi del Regio Decreto 318/1942 art. 223 septiesdecies "Disposizioni per l'attivazione del Codice civile".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 223 septiesdecies del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 "Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie", e successive modificazioni ed integrazioni di cui in particolare all'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";

CONSTATATO che le società cooperative aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente, non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni, come emerso dall'esame della documentazione agli atti, acquisita nell'esercizio dell'attività di vigilanza, nonché delle rispettive visure camerali aggiornate;

CONSIDERATO, pertanto, che alle suddette cooperative è applicabile la sanzione dello scioglimento senza nomina del liquidatore, così come previsto dall'art. 223 septiesdecies soprarichiamato;

PRESO ATTO che a ciascuna delle indicate cooperative è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione delle sanzioni amministrative dello scioglimento ai sensi del citato art. 223 septiesdecies, senza che in esito a ciò siano pervenute osservazioni al riguardo;

ATTESO che l'assoluta assenza di deposito dei bilanci di esercizio non consente di accertare, ai sensi del D.M. 17.01.2007, l'esistenza di un attivo patrimoniale superiore ad euro 25.000,00.- ovvero di poste di natura immobiliare, sussistendo quindi le condizioni per adottare il provvedimento dello scioglimento per atto dell'autorità senza darsi luogo alla nomina del commissario liquidatore;

PRESO ATTO, altresì, del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 8 febbraio 2017, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lett. a), della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 "Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo";

VISTO gli articoli 11 e 23 della legge regionale 03.12.2007, n. 27;

VISTO il D.Lgs. n. 220/2002 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi" con particolare riferimento all'art. 12;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400 recante "Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi" ed in particolare l'articolo 2 che, nei casi di scioglimento della società cooperativa senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, prevede la possibilità per i creditori o altri interessati di ottenerne la nomina su espressa e motivata domanda;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione; all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 223 septiesdecies del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 "Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie", senza nomina del commissario liquidatore, come previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dd.17.01.2007, n.27 le società cooperative aventi sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia indicate nell'elenco allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
- È fatta salva la possibilità per i creditori o altri interessati di chiedere la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 17.7.1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2637 DEL 28 DICEMBRE 2017

Allegato A: elenco n. 27 società cooperative da sciogliere senza nomina del commissario liquidatore ex art 223 septiesdecies disp. att. c.c.

Denominazione	Sede	Codice fiscale	Data di costituzione	Ultimo Bilancio depositato al Registro delle imprese
COOPERATIVA EDILYARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - O.N.L.U.S.	Pasian di Prato (Ud)	02395080308	22/06/2005	31/12/2009
PUNTO AUTO SOCIETA' COOPERATIVA	S. Giovanni al Natisone (Ud)	02521450300	02/04/2008	31/12/2008
COMPAGNIA DEL NORD EST SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Udine	02281340394	n.d.	31/12/2009
SERVUS SOCIETA' COOPERATIVA	Manzano (Ud)	02456840301	30/11/2006	31/12/2007
SOC. COOP. TRANSEXPRESS - SERVIZI INTEGRATI A R.L.	San Daniele del Friuli (Ud)	02359020308	10/11/2004	31/12/2008
TWELVE SOCIETA' COOPERATIVA	Udine	02336960303	21/04/2001	31/12/2005
DISCO SOCIETA' COOPERATIVA	Codroipo(Ud)	02490720303	02/08/2007	Nessun bilancio
GLOBAL SOC. COOP. A R.L.	Udine	02168040307	10/11/2000	Nessun bilancio
GASTALD SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Udine	02494480300	20/09/2007	31/12/2008
BLUE SERVICE ECOLOGIA SOC. COOP. A R.L.	Udine	02533180309	26/06/2008	31/12/2009
EDIL ISTRIA SOC. COOP. A R.L.	Udine	02254020304	12/07/2002	Nessun bilancio
GLI AMICI DEL BOSCO - SOCIETA' COOPERATIVA	Chiusaforte (Ud)	02284960305	17/03/2003	31/12/2009
SAN MARCO COOPERATIVA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Tarvisio (Ud)	02577460302	29/06/2009	Nessun bilancio
AZIENDA AGRICOLA IL SAMPOGN - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	Socchieve (Ud)	02170670307	11/12/2000	31/12/2009
CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA	Trieste	01082420322	24/01/2005	31/12/2007
SERVIZI GENERALI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Trieste	01021180326	19/09/2001	31/12/2002
G.R. SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	Trieste	01038480321	09/09/2002	31/12/2007
PLANET SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Trieste	06804040969	24/11/2009	Nessun bilancio
2008 SOCIETA' COOPERATIVA	Trieste	03048630986	24/09/2008	Nessun bilancio
DIAMANTE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Trieste	01000020329	11/10/2000	31/12/2009
COOPERATIVA PESCATORI NORDEST - SOCIETA' COOPERATIVA	Trieste	01009290329	05/03/2001	31/12/2009
CO.SE.TRA. - SOC. COOP. A R.L.	Romans d'Isosno (Go)	01010980314	03/10/2000	31/12/2009
COOPERATIVA LA.GEN. A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gorizia	00521890319	07/11/1996	31/12/2005
LM SOCIETA' COOPERATIVA	Pordenone	01672600937	15/06/2010	31/12/2010
GLOBAL COOP	Gorizia	01119000311	05/06/2010	Nessun bilancio
SERVIZI TRIVENETO SOCIETA' COOPERATIVA	Pordenone	01635840935	12/01/2009	Nessun bilancio
TRE ESSE WORKING - Società Cooperativa	Trieste	01159520327	16/02/2009	31/12/2010 (revocata liquidazione in data 07/10/2011)

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_SO7_1_DGR_2638_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2638

LR 14/2015, art. 3 - POR FESR 2014-2020 - Asse 2, OT 3 - "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" - Attività 2.3.a - "Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI" - Approvazione del Bando 2.3.a.1 bis per l'accesso agli aiuti a fondo perduto per la realizzazione nel territorio regionale di progetti di investimento da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2015, n. 708, del, con cui è stata approvata la Strategia regionale di specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da ultimo revisionata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2016, n. 590, che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione, come aggiornata, limitatamente alla matrice di raccordo riportata al paragrafo 3.3.6 del capitolo 3, recante le traiettorie di sviluppo relative alle aree di specializzazione intelligente, a seguito della seduta del 23 maggio 2017 dal Comitato Strategico S3 istituito con deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 893;

VISTA la scheda di attivazione per l'Attività 2.3.a, Linea d'intervento 2.3.a.1, del POR FESR trasmessa dal Servizio per l'accesso al credito, con messaggio di posta elettronica del 22 dicembre 2017, all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, che rappresenta il quadro programmatico di dettaglio nell'ambito del quale dovranno essere attuate le operazioni di cui al bando allegato alla presente;

RICHIAMATA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali);

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui si è adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia e i relativi allegati in via definitiva;

VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, e in particolare l'articolo 3 il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;

VISTO il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020 (di seguito "regolamento POR FESR"), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1° luglio 2015, in applicazione di quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015,

successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione n. 227/Pres del 3 ottobre 2017;
RICHIAMATO, altresì, l'articolo 125 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 che pone in capo all'Autorità di Gestione l'elaborazione e, previa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, l'applicazione di adeguati criteri di selezione delle operazioni;

RICORDATO che l'Autorità di Gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, compresi i criteri di selezione delle operazioni da sostenere come previsto dal punto 3) "Misure di informazione per i potenziali beneficiari e per i beneficiari effettivi" dell'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 2, lettera d) del succitato Regolamento POR FESR il quale prevede che l'Autorità di gestione predispone, in accordo con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi competenti, la metodologia e i criteri da utilizzare per la selezione delle operazioni, ai fini di sottoporli alla preventiva approvazione della Giunta Regionale e alla successiva trasmissione al Comitato di sorveglianza per la loro adozione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1714 del 4 settembre 2015 con la quale è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2015, n.1953, di approvazione in via preliminare del documento metodologico e di definizione dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul POR FESR 2014 - 2020;

CONSIDERATO che ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR in sede di prima riunione, svoltasi il 12 novembre 2015, ha approvato il documento metodologico e di definizione dei criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sul POR medesimo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1953/2015 summenzionata;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2015, n. 2530 con la quale, si è preso atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della predetta seduta del 1^a Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;

CONSIDERATO il succitato regolamento POR FESR:

a) all'articolo 6, comma 4 lettera b), attribuisce alle Strutture regionali attuatrici la funzione di elaborare i bandi e gli inviti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale utilizzando criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che corrispondono ai criteri approvati dal Comitato di sorveglianza e che garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità di investimento e tenendo conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n.1303/2013;

b) all'articolo 7, comma 3, lettera a), prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;

CONSIDERATO che l'attuazione dell'attività 2.3.a "Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI" nell'ambito dell'Asse 2, OT 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", del POR FESR 2014-2020, come indicato nella DGR n. 331 del 4 marzo 2016, è di competenza della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione e, nello specifico, dell'Organismo intermedio "Unioncamere/CCIAA" che fa riferimento al Servizio per l'accesso al credito delle imprese in qualità di struttura regionale attuatrice;

VISTA la <<Convenzione tra l'Amministrazione regionale - Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Area attività produttive - Servizio per l'accesso al credito delle imprese, in qualità di struttura regionale attuatrice, e Unioncamere FVG, in qualità di organismo intermedio che agisce per il tramite delle Camere di commercio provinciali, per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento per l'attuazione del POR FESR 2014-20 "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione">> siglata in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 642, ed alla deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 804, approvate, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera d), del Regolamento attuativo del POR FESR 2014/2020;

VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia);

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del succitato Regolamento POR FESR sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017, di approvazione di alcune modifiche al POR FESR FVG 2014-2020;

VISTE le ulteriori modifiche al POR FESR FVG 2014-2020 approvate dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 9 prot. 16096/P di data 21 luglio 2017, le quali, ai sensi dell'art. 96, paragrafo 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013 non necessitano di formale approvazione da parte della Commissione Europea e che sono state alla stessa comunicate con nota dell'Autorità di gestione prot. 19544 del 19 settembre 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1830 del 29 settembre 2017, di adozione definitiva delle modifiche al POR FESR FVG 2014-2020 e conseguente aggiornamento del documento metodologico sugli indicatori di realizzazione e di risultato;

VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014-2020, dettagliato per asse, attività, strutture coinvolte nella gestione del programma e organismi intermedi, approvato con gli stanziamenti relativi al Piano aggiuntivo regionale (PAR) dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, come integrato e modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 331 del 4 marzo 2016, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1606 del 2 settembre 2016, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 574 del 31 marzo 2017 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1895 del 6 ottobre 2017;

RITENUTO pertanto di assegnare tali risorse, al bando 2.3.a.1 bis relativo all'Attività 2.3.a - Aiuti agli investimenti tecnologici";

DATO ATTO che la dotazione finanziaria del Bando è pari a 6.350.000,00 di euro:

a) Piano finanziario del POR:

- quota comunitaria:	€	3.175.000,00
- quota nazionale:	€	2.222.500,00
- quota regionale:	€	952.500,00

b) Piano finanziario del Piano aggiuntivo regionale (PAR): € 0,00.

CONSIDERATO che le predette risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposite deliberazioni giuntali, con eventuali dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;

VISTO l'allegato "Bando 2.3.a.1 bis - Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI", di seguito solo "Bando", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale definisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dal POR FESR 2014-2020, per agevolare la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale da parte delle imprese nell'ambito dell'intero territorio regionale;

ATTESO che l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014 - 2020 ha accertato la congruenza del Bando predisposto dalla struttura regionale attuatrice con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 novembre 2015 e le disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo;

CONSIDERATO che la bozza di Bando è stata trasmessa all'Autorità Ambientale per le valutazioni di competenza e che il Bando non contiene modifiche sostanziali rispetto al bando approvato con la deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2016, n. 1898, in ordine agli aspetti di carattere ambientale;

CONSTATATO che la procedura necessaria per l'istruttoria delle domande relativa ai contributi di cui trattasi si presenta di particolare complessità anche in considerazione delle circostanze che la concessione dei contributi interviene in esecuzione della normativa del citato POR FESR 2014-2020, nonché di particolare lunghezza anche in considerazione del presumibile considerevole numero di domande che verranno presentate e che, per la valutazione di ogni singolo progetto, è in facoltà dell'organismo intermedio acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005;

VISTO il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), ai sensi del quale nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 dell'articolo medesimo può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni;

ATTESO che, in ordine alle disposizioni tecnico-operative contenute nel Bando e relativi allegati oggetto di approvazione con la presente deliberazione giuntale, possono realizzarsi situazioni che rendono opportuno provvedere alla rettifica, all'integrazione e all'adeguamento di talune delle predette disposizioni per corrispondere a esigenze obiettive di funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che, stante la natura tecnico operativa delle regole gestionali sopra citate, la loro puntuale definizione rientra nella competenza della struttura amministrativa preposta alla gestione, in conformità a quanto previsto dal D.P.Reg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO pertanto di dare atto che, in fase di gestione del predetto Bando è riconosciuta al Direttore del Servizio per l'accesso al credito delle imprese la facoltà di apportare i suddetti adeguamenti di natura tecnico operativa alle modalità di attuazione delle attività previste dal bando medesimo;

RITENUTO pertanto di approvare l'allegato Bando;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione all'unanimità,

DELIBERA

1. è approvato, per le motivazioni espresse in premessa, il bando "2.3.a.1 bis - Aiuti agli investimenti tec-

nologici delle PMI”, allegato alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa, il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Azione 2.3.a “Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI”;

2. è autorizzato il Direttore del Servizio per l’accesso al credito delle imprese, per le finalità indicate in premessa, a provvedere con propri decreti, da pubblicare sul sito internet del POR FESR 2014-2020 e sul Bollettino ufficiale della Regione, alla rettifica, all’integrazione e all’adeguamento di talune disposizioni a contenuto tecnico previste nel bando e negli allegati al bando per corrispondere a esigenze obiettive di funzionalità ed efficacia dell’azione amministrativa;

3. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS



BANDO ATTIVITA' 2.3.a

“2.3.a.1 bis - AIUTI AGLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI DELLE PMI”.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Struttura regionale attuatrice:

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Servizio per l'accesso al credito delle imprese

Organismo Intermedio:

- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone (in riferimento al territorio provinciale di Pordenone)
- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine (in riferimento al territorio provinciale di Udine)
- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Venezia Giulia (in riferimento al territorio provinciale di Trieste ed in riferimento al territorio provinciale di Gorizia)

Sommario

Allegato 1 – Comuni rientranti nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi della Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020

Allegato 3 – Criteri di valutazione

Allegato 4 – Comuni rientranti nelle zone montane omogenee

Allegato 7 – Comuni rientranti nelle aree territoriali colpite da crisi diffusa

Capo I. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Inquadramento, finalità e regimi di aiuto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Dotazione finanziaria

Capo II. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

Capo III. PROGETTI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI

Art. 5 - Progetti di investimento ammissibili

Art. 6 - Spese ammissibili

Art. 7 - Spese non ammissibili

Art. 8 - Limiti di spesa e di aiuto

Art. 9 - Intensità dell'aiuto

Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto di investimento

Art. 11 - Cumulo

Capo IV. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 - Composizione della domanda

Art. 13 - Presentazione della domanda

Capo V. PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

Art. 14 - Procedimento e istruttoria della domanda

Art. 15 - Valutazione dei progetti e graduatorie provinciali parziali

Art. 16 – Graduatoria regionale unica e concessione dell'aiuto

Capo VI. REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

Art. 17 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

Art. 18 - Variazioni al progetto di investimento

Art. 19 - Variazioni soggettive dei beneficiari

Capo VII. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 20 - Rendicontazione

Art. 21 – Liquidazione ed erogazione dell'aiuto

Capo VIII. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Capo IX. CONTROLLI E REVOCHE

Art. 24 - Controlli e ispezioni

Art. 25 – Annullamento, revoca e rideterminazione dell'aiuto

Capo X. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Informativa e tutela ai sensi del decreto legislativo 196/2003

Art. 27 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Art. 28 - Disposizioni finali, reclami e ricorsi

Capo XI. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 29 – Riferimenti normativi

ALLEGATI AL BANDO

Allegato 1 – Comuni rientranti nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi della Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020

Allegato 2 – Modalità per determinazione della capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell'impresa in relazione al progetto proposto

Allegato 3 – Criteri di valutazione

Allegato 4 – Comuni rientranti nelle zone montane omogenee

Allegato 5 – Delimitazione delle aree di specializzazione tramite codici Istat Ateco individuati nell'ambito della strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (s3)

Allegato 6 – Traiettorie di sviluppo della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (s3)

Allegato 7 – Comuni rientranti nelle aree territoriali colpite da crisi diffusa

Capo I. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Inquadramento, finalità e regimi di aiuto

A.1: Asse POR	2. Promuovere la competitività delle PMI
A.2: Azione POR	2.3 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale
A.3: Attività POR	2.3.a Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI
A.4: Linea di intervento POR	Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	Codice natura 07 – Concessione incentivi ad unità produttive
A.6: Obiettivo tematico (da Regolamento UE n. 215/2014)	OT3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
A.7: Priorità di investimento	3. c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
A.8: Obiettivo specifico (da Accordo di Partenariato)	3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo
A.9: Campo di intervento (da Regolamento UE n. 215/2014)	067 Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)
A.10: Forma di finanziamento (da Regolamento UE n. 215/2014)	01 Sovvenzione a fondo perduto
A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Reg. UE 215/14)	07 – non pertinente

1. Il presente Bando, di seguito denominato il "Bando", è approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione") e s.m.i., di seguito denominato "Regolamento POR FESR 2014-2020".

2. Con il Bando è data attuazione all'Attività a) "Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici" dell'Azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" del Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", di seguito denominato "POR".

3. Il Bando, conformemente alle scelte operate nella Strategia regionale di ricerca e innovazione per la Specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 17 aprile 2015 e s.m.i., sostiene gli investimenti in coerenza con le Aree di specializzazione e con le relative Traiettorie di sviluppo attraverso l'attribuzione di punteggi premiali volti alla definizione della graduatoria.

4. Il Bando disciplina i criteri e le modalità per l'accesso agli aiuti a fondo perduto per la realizzazione nel territorio regionale di progetti di investimento da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, finalizzati all'aumento della competitività ed all'innovazione tecnologica.

5. Il Bando concorre al raggiungimento dei risultati attesi che la Regione si propone di perseguire in linea con i seguenti indicatori di cui alla Tabella 5 dell'Azione 2.3 del Programma:

N. Indicatore	Tipologia di indicatore	Unità di misura
Indicatore CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	n. imprese: 430
Indicatore CO02	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	n. imprese: 430
Indicatore CO06	Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	€: 43.000.000,00
Indicatore CO08	Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Crescita dell'occupazione in equivalenti a tempo pieno: n. 400
Indicatore CO28	Ricerca, innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	n. imprese: 50
Indicatore CO29	Ricerca, innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	n. imprese: 125

6. In conformità all'articolo 97, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1576, e all'articolo 1, comma 18, della legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia), la gestione amministrativa relativa agli aiuti di cui al Bando è affidata alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate CCIAA, in qualità di Organismi intermedi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del Regolamento POR FESR 2014-2020.

7. In relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi in osservanza dell'articolo 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014.

8. In relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi in osservanza dell'articolo 18 "Aiuti alle PMI per servizi di consulenza" del regolamento (UE) n. 651/2014.

9. In relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, in deroga al comma 7, su espressa indicazione dell'impresa richiedente gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento possono essere concessi in osservanza:

a) dell'articolo 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" del regolamento (UE) n. 651/2014, qualora si tratti di investimenti effettuati nei settori e nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto, riportate nell'Allegato 1.

oppure

b) del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

10. Ai fini dell'applicazione della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del Bando si utilizzano le seguenti definizioni:

a) "microimprese, piccole e medie imprese", di seguito denominate "PMI": le imprese e i liberi professionisti che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento, in particolare, ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui al regolamento citato, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata:

Dimensione	ULA (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

b) "CCIAA competente": la CCIAA nel cui territorio provinciale di pertinenza è realizzato il progetto, ossia:

i) la CCIAA di Pordenone in riferimento al territorio provinciale di Pordenone;

ii) la CCIAA di Udine in riferimento al territorio provinciale di Udine;

iii) la CCIAA della Venezia Giulia in riferimento al territorio provinciale di Trieste ed in riferimento al territorio provinciale di Gorizia;

c) "soggetti non indipendenti": imprese e altri soggetti associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, o soggetti a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado;

d) "impresa in difficoltà": impresa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, ossia impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) "impresa unica": ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

5) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), della presente lettera per il tramite di una o più altre imprese;

f) "tecnologia": insieme delle tecniche e dei procedimenti impiegati in un dato settore, nonché delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle elaborazioni teoriche e sistematiche, applicabili alla pianificazione e alla razionalizzazione dell'intervento produttivo;

g) "tecnologie abilitanti": le tecnologie di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una strategia europea per le tecnologie abilitanti – Un ponte verso la crescita e l'occupazione" – COM(2012) 341 final;

h) "impresa femminile": l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne o l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;

i) "impresa giovanile": l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società;

l) "giovane": persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni;

m) "innovazione": ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica Amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o della scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati; in

particolare, fermi restando i requisiti della misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:

- 1) il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;
- 2) l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;
- 3) l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), la dotazione finanziaria del Bando è pari a € 6.350.000,00 ed è così articolata in termini di fonti di finanziamento:

a) piano finanziario del POR € € 6.350.000,00 così ripartito:

Quota dell'Unione Europea	€ 3.175.000,00
Quota statale	€ 2.222.500,00
Quota regionale	€ 952.500,00

b) piano finanziario del Piano aggiuntivo regionale (PAR) € 0,00 così ripartito:

Quota dell'Unione Europea	€ 0,00
Quota statale	€ 0,00
Quota regionale	€ 0,00

2. Nell'ambito della dotazione del piano finanziario del POR di cui al comma 1, una quota pari ad euro € 300.000,00 è stanziata a titolo di riserva relativa alla Strategia regionale per il rilancio dell'area montana, destinata alla scorrimento della graduatoria come previsto dall'articolo 16, comma 4.

3. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive tramite deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

Capo II. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda e beneficiare degli aiuti le PMI aventi i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite e registrate presso il Registro delle imprese, salvo il caso in cui il soggetto richiedente non è tenuto per legge a tale iscrizione; le PMI non residenti nel territorio della Repubblica italiana al momento della presentazione della domanda devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato membro di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese, salvo il caso in cui il soggetto richiedente non è tenuto per legge a tale iscrizione;
- b) essere attive;
- c) nel caso in cui l'aiuto sia richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, non essere imprese in difficoltà;

- d) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;
- e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
- f) non essere sottoposte a procedure concorsuali e non avere in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- g) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
- h) possedere, in relazione al progetto di investimento proposto, il requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa in conformità all'Allegato 2;
- i) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)
- j) possedere il requisito di regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).
2. Non sono ammesse all'aiuto le imprese che svolgono attività di fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:
- a) 12.00.00 Industria del tabacco;
- b) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;
- c) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco.
3. In conformità all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti di cui al Bando non possono essere concessi ai sensi di tale regolamento europeo:
- a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
4. In conformità all'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 651/2014, se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a) e b) del comma 4 opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia possibile garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.
5. In conformità all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera e), nonché all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti di cui al Bando non possono essere concessi ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014:
1. a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
2. a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analogha attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal

completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata.

6. In conformità all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti di cui al Bando non possono essere concessi quali aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

7. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a) e b), del comma 7, opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

Capo III. PROGETTI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI

Art. 5 - Progetti di investimento ammissibili

1. Possono essere ammessi i progetti di investimento che, utilizzando i mutamenti della tecnologia al fine dell'aumento della competitività della PMI da realizzarsi attraverso l'introduzione di innovazioni aziendali, si sostanziano:

a) nella creazione di un nuovo stabilimento o

b) nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente o

c) nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere beni o servizi mai realizzati precedentemente o

d) in un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

2. Non sono finanziabili investimenti di mera sostituzione.

3. I progetti di investimento devono essere realizzati nel territorio regionale, nella sede legale o in un'unità operativa della PMI. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la PMI richiedente non abbia sede legale o unità operativa dove è realizzato il progetto di investimento attiva nel territorio regionale, la PMI medesima si obbliga ad attivare la sede ovvero l'unità dove sarà realizzato il progetto di investimento oggetto della domanda entro la data di presentazione della rendicontazione.

4. Sono finanziabili, in particolare:

a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino una o più fasi del ciclo tecnologico (lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, magazzinaggio);

b) sistemi di automazione e robotica industriale, anche collaborativa, che, tramite l'interazione tra parti meccaniche e dispositivi elettronici, permettono il governo e il controllo di una o più fasi del ciclo produttivo;

c) sensoristica e attrezzature di controllo dei macchinari e degli impianti per la gestione e tracciabilità dei dati relativi alla produzione, anche a fini predittivi e per la manutenzione e la diagnostica avanzata;

d) apparecchiature elettroniche nonché sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, al miglior utilizzo delle risorse energetiche e/o al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori;

e) apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi tecnologicamente avanzati ed informatizzati;

f) hardware e software per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi suddetti non incorporati nelle apparecchiature e nei sistemi stessi.

5. Gli interventi non ricompresi al comma 4 sono oggetto di valutazione della loro natura tecnologica e innovativa ai sensi del comma 1.

Art. 6 - Spese ammissibili

1. Ai fini della realizzazione dei progetti di investimento di cui all'articolo 5, sono ammissibili le spese concernenti l'acquisto e l'installazione di:

- a) macchinari, impianti, strumenti, attrezzature e sensoristica;
- b) hardware e beni immateriali quali software e licenze d'uso, funzionali all'utilizzo dei beni di cui alla lettera a);
- c) servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica per la pianificazione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale connessi ai progetti di investimento, nel limite del 30% della spesa ammessa di cui alle lettere a) e b) e al comma 2, forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente.

2. Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 o dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono altresì ammissibili, oltre alle spese di cui al comma 1, le spese concernenti la quota capitale dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui al comma 1, lettere a) e b), effettivamente sostenute, alla condizione che il contratto di locazione finanziaria preveda l'obbligo per il beneficiario di acquisire i beni alla scadenza. L'importo massimo ammissibile non supera il valore di mercato del bene in locazione. Non sono ammissibili la quota interessi e le spese accessorie.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono ammissibili le spese per la realizzazione del progetto di investimento sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, in conformità all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nel rispetto del paragrafo 6 dell'articolo 65 medesimo, qualora, su espressa indicazione della PMI richiedente, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, siano concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013, ai fini del Bando sono considerate ammissibili anche le spese sostenute a partire dal 1° dicembre 2016, se non costituiscono la totalità delle spese complessive per la realizzazione del progetto di investimento, la cui conclusione deve essere comunque successiva alla data di presentazione della domanda. Nell'ipotesi delle spese relative ai canoni di cui al comma 2, inoltre, il contratto di locazione finanziaria è stipulato a partire dal 1° dicembre 2016.

5. Ai fini della loro ammissibilità, le spese di cui al comma 1 e comma 2 devono essere:

- a) pertinenti e imputabili alla realizzazione del progetto di investimento;
- b) conformi alla normativa richiamata all'articolo 29 del Bando.

6. Nel caso in cui i pertinenti aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, le spese relative ai beni immateriali di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili alle seguenti condizioni cumulative:

- a) i beni finanziati sono utilizzati esclusivamente dall'impresa beneficiaria; nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, i beni finanziati devono altresì restare ed essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto;
- b) i beni finanziati sono ammortizzabili;
- c) i beni finanziati sono acquistati da terzi a condizioni di mercato;
- d) i beni finanziati devono figurare all'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno tre anni; nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, i beni finanziati devono restare associati all'iniziativa di investimento per il medesimo periodo di tempo.

Art. 7 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 6 e, in particolare, le spese relative a:

- a) spese di personale;
- b) beni immobili e opere edili;
- c) materiali presenti a magazzino, scorte e materiali di consumo;

- d) beni usati;
 - e) spese di noleggio;
 - f) servizi di consulenza continuativi o periodici inclusi nei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
 - g) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di aiuto e della rendicontazione;
 - h) canoni di manutenzione e assistenza;
 - i) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
 - j) spese accessorie quali IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dall'impresa beneficiaria ai sensi della vigente normativa fiscale, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese bancarie, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.
2. Non sono ammissibili le spese relative ad acquisti tra soggetti non indipendenti così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 8 - Limiti di spesa e di aiuto

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a:
 - a) 25.000 euro, nel caso in cui il richiedente è una microimpresa;
 - b) 37.500 euro, nel caso in cui il richiedente è una piccola impresa
 - b) 50.000 euro, nel caso in cui il richiedente è una media impresa.
2. Il limite massimo di aiuto concedibile per domanda è pari a 500.000 euro.
3. Nel caso in cui l'aiuto è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, il limite massimo di contributo concedibile è pari a 200.000 euro.
4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria per la concessione dell'aiuto, risultano ammissibili spese inferiori ai limiti di cui al comma 1 non sono ammesse all'aiuto.

Art. 9 - Intensità dell'aiuto

1. Le intensità di aiuto per la realizzazione del progetto di investimento in relazione alle spese di cui all'articolo 6 comma 1 lettere a) e b) e comma 2, sono le seguenti:
 - a) nel caso in cui l'aiuto è concesso ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014:
 - 20 per cento della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese;
 - 10 per cento della spesa ammissibile nel caso di medie imprese;
 - b) nel caso in cui l'aiuto è concesso ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014:
 - 30 per cento della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese;
 - 20 per cento della spesa ammissibile nel caso di medie imprese;
 - c) nel caso in cui l'aiuto è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013:
 - 40 per cento della spesa ammissibile.
2. In conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità di aiuto per la realizzazione del progetto di investimento in relazione alle spese di cui all'articolo 6 comma 1, lettera c), è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.
3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell'aiuto, non comporta la revoca o la rideterminazione dell'aiuto concesso.

Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto di investimento

1. Il progetto di investimento deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla data di notificazione della concessione dell'aiuto. Tale termine può essere prorogato secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 2.
2. Il progetto di investimento è avviato a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 4.
3. Il progetto di investimento si intende avviato alla prima delle seguenti date:
 - a) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto; in assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
 - b) nel caso di fornitura di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura.
4. Il progetto di investimento si intende concluso all'ultima delle seguenti date:
 - a) nel caso di acquisto di beni, la data della fattura;
 - b) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura;
5. Alla data di rendicontazione gli investimenti devono essere attivi nella sede o nell'unità operativa della PMI dove è stato realizzato il progetto.
6. Non sono ammissibili, in ogni caso, le spese sostenute dopo il 30 giugno 2023.

Art. 11 - Cumulo

1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto:
 - a) dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli aiuti concessi per il pertinente regime di aiuto applicato;
 - b) dall'articolo 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che un progetto può ricevere sostegno da uno o più fondi Strutturali e di Investimento Europei oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione Europea, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi Strutturali e di Investimento Europei non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.

Capo IV. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 - Composizione della domanda

1. La domanda di aiuto è costituita dal documento in formato "pdf" generato automaticamente dal sistema informatico di cui all'articolo 13, comma 1, in esito al completamento della compilazione delle parti componenti elencate al comma 2. La domanda è sottoscritta e inoltrata secondo le modalità di cui al citato articolo 13 comma 1 dal legale rappresentante della PMI o dal titolare della PMI individuale o da procuratore interno alla PMI oppure da persona esterna dotata di apposita procura. I soggetti di cui al secondo periodo possono conferire, tramite il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro denominato "Front end generalizzato" (FEG), delega operativa a terzi per la mera compilazione della domanda.

Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul FEG siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

2. La domanda di aiuto si compone dei seguenti elementi essenziali i cui schemi sono approvati con decreto del Responsabile della Struttura regionale attuatrice:
 - a) frontespizio della domanda contenente l'elenco degli altri elementi allegati che compongono la domanda di aiuto;
 - b) istanza di aiuto, con dati sintetici del richiedente e del progetto nonché indicazione degli elementi utili alla valutazione del requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell'impresa richiedente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);
 - c) dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e l'assunzione degli obblighi di cui all'articolo 22 e, eventualmente, di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo;
 - d) relazione dettagliata del progetto;
 - e) piano delle spese relative al progetto;
3. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, alla domanda è allegata la documentazione pertinente ai fini delle verifiche in materia.
4. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo nell'importo vigente al momento della presentazione della domanda stessa da versare mediante il pertinente modello.
5. Gli schemi di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando.
6. Le CCIAA competenti approvano apposite note informative recanti le informazioni sul procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000. Nelle medesime note informative sono riportate le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 13 - Presentazione della domanda

1. La domanda di aiuto è presentata dalle ore 10.00 del giorno 1° febbraio 2018 fino alle ore 16.00 del giorno 23 aprile 2018 per via telematica esclusivamente tramite il sistema informatico FEG a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al Bando, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID - Sistema pubblico di identità digitale, CIE - Carta di identità elettronica, CNS - Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale, qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo quanto riportato nelle linee guida pubblicate nella medesima sezione del sito internet. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora della convalida finale effettuata tramite il sistema FEG. Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità.
2. La domanda di aiuto è presentata dalla PMI richiedente alla CCIAA competente in riferimento al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa nella quale è realizzato il progetto di investimento. Nel caso di domanda presentata da PMI non avente sede legale o unità operativa dove è realizzato il progetto di investimento attiva nel territorio regionale, la domanda di aiuto è presentata alla CCIAA competente in riferimento al territorio provinciale dove sarà ubicata la sede legale o l'unità operativa che la PMI medesima si è obbligata ad attivare sul territorio regionale e presso la quale sarà realizzato il progetto di investimento oggetto della domanda.
3. La medesima PMI può presentare una sola domanda di aiuto a valere sul Bando. Non sono ammesse le domande presentate da una medesima PMI successivamente alla prima ritenuta istruibile. La PMI può in ogni caso ritirare la domanda già presentata mediante comunicazione formale alla CCIAA competente ed eventualmente presentarne successivamente un'altra entro il termine di scadenza di cui al comma 1.

Capo V. PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'AUTO

Art. 14 - Procedimento e istruttoria della domanda

1. Gli aiuti sono concessi tramite procedimento a Bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal Bando.
3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Nei casi di cui al comma 3, si applica l'articolo 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.
5. Le domande che, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, risultino ammissibili all'aiuto sono sottoposte alla valutazione ai sensi dell'articolo 15.
6. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile all'aiuto, la CCIAA competente, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
7. La regolarità contributiva della PMI richiedente è verificata dalla CCIAA competente prima dell'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto in conformità all'articolo 31 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia).
8. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la CCIAA competente verifica in sede di concessione dell'aiuto l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.
10. Nel caso in cui l'istruttoria della domanda comporti particolare complessità tecnica in relazione alla ammissibilità del progetto di investimento, la CCIAA competente può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.
11. Fatto salvo il rispetto, in particolare, dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ai fini della completezza e correttezza della domanda di aiuto, sono condizioni per l'ammissibilità:
 - a) la presenza degli elementi essenziali previsti dall'articolo 12, comma 2; non è prevista l'integrazione dei documenti essenziali indicati all'articolo 12, comma 2; è consentita la regolarizzazione e l'integrazione delle informazioni fornite;
 - b) la sottoscrizione della domanda di aiuto secondo le modalità indicate all'articolo 12, comma 1;
 - c) la presentazione della domanda di aiuto secondo le modalità ed i termini indicati dall'articolo 13, comma 1.
12. Le domande di aiuto che non soddisfano le condizioni per l'ammissibilità di cui al comma 11 non sono ammesse all'aiuto.
13. Non sono altresì ammesse le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, nonché le domande presentate dalla medesima PMI successivamente alla prima ritenuta istruibile ai sensi dell'articolo 13, comma 3.
14. Al fine della valutazione di ammissibilità della spesa in fase istruttoria sono valutate, in particolare, le condizioni di ammissibilità poste dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Art. 15 - Valutazione dei progetti e graduatorie provinciali parziali

1. La CCIAA competente applica i criteri valutativi di cui all'Allegato 3 ai progetti di investimento contemplati dalle domande di cui all'articolo 14, comma 5, attribuendo i relativi punteggi.
2. In sede di attribuzione del punteggio la CCIAA competente valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati dall'impresa richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio.
3. Non sono ammesse all'aiuto le domande cui è attribuito un punteggio inferiore a 20.
4. In esito alla fase istruttoria di cui al comma 1, la CCIAA competente, entro 155 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, approva la graduatoria provinciale parziale delle domande ammissibili all'aiuto nonché l'elenco provinciale delle domande non ammesse all'aiuto e li notifica alla Struttura regionale attuatrice.
5. Nel caso in cui l'applicazione dei criteri valutativi comporti particolare complessità tecnica, la CCIAA competente può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.
6. Nel caso di cui al comma 5 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.
7. A parità di punteggio è data preferenza alle domande con il minore importo di aiuto ammissibile; in caso di ulteriore parità le domande sono classificate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema di gestione informatico delle domande.

Art. 16 – Graduatoria regionale unica e concessione dell'aiuto

1. Sulla base delle graduatorie provinciali parziali approvate dalle CCIAA competenti, in conformità all'articolo 15, comma 4, la Struttura regionale attuatrice, entro 10 giorni dalla notificazione dell'ultima graduatoria provinciale parziale, elabora la graduatoria regionale unica delle domande ammissibili all'aiuto e l'elenco regionale unico delle domande non ammesse all'aiuto e li notifica alla CCIAA.
2. La graduatoria regionale unica delle domande ammissibili all'aiuto e l'elenco regionale unico delle domande non ammesse all'aiuto sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sui siti internet delle CCIAA competenti.
3. Entro 15 giorni dalla notificazione di cui al comma 2, la CCIAA competente adotta il provvedimento di concessione dell'aiuto alle imprese le cui domande si sono meglio classificate nella predetta graduatoria unica regionale nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 3, comma 1.
4. La riserva finanziaria relativa alla Strategia regionale per il rilancio dell'area montana di cui all'articolo 3, comma 2, è impiegata per lo scorrimento della graduatoria per la concessione degli aiuti alle domande che contemplano progetti di investimento da realizzare nella sede legale o in un'unità operativa situata nel territorio di uno dei Comuni delle zone montane omogenee indicati nell'Allegato 4 e che non sono state finanziate con le altre risorse del Bando.
5. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda cui spetta l'aiuto, è disposta la concessione parziale nei limiti dei fondi disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
6. Qualora non tutte le domande ammesse in graduatoria siano state finanziate per insufficiente disponibilità di risorse e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente allo scorrimento della graduatoria, si procede allo scorrimento della medesima e alla concessione di altri aiuti nei limiti di importo di tali ulteriori risorse.
7. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:
 - a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 20;
 - b) gli obblighi del beneficiario, incluso l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 22, comma 2;
 - c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo.

8. La CCIAA competente notifica all'impresa beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi.
9. Sul sito internet della Regione sono pubblicati i dati di sintesi dei progetti di investimento finanziati, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e allegato XII, che prevede in particolare la pubblicazione della denominazione del progetto e della descrizione sintetica dello stesso.
10. Ai procedimenti contributivi di cui al Bando si applicano le norme di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza).
11. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione successivo alla concessione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Capo VI. REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

Art. 17 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

1. Gli aiuti possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo lo schema predisposto dalle CCIAA competenti e pubblicato sui siti internet delle CCIAA competenti.
2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari vigilati di cui all'ex articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
3. La richiesta di anticipazione, corredata della fideiussione, è presentata entro il termine massimo di sei mesi dalla notificazione al beneficiario della concessione dell'aiuto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.
4. In sede di erogazione dell'anticipo di cui al comma 1, la CCIAA competente verifica la regolarità contributiva dell'impresa richiedente in conformità all'articolo 31 del decreto legge 69/2013.
5. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la CCIAA competente verifica in sede di erogazione dell'anticipo di cui al comma 1 l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento

Art. 18 - Variazioni al progetto di investimento

1. L'impresa beneficiaria realizza il progetto di investimento conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. Eventuali variazioni del progetto ammesso all'aiuto possono essere proposte presentando alla CCIAA competente apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto.
3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto di investimento ammesso all'aiuto ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.

4. La comunicazione dell'esito della valutazione delle variazioni proposte ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'aiuto concesso all'impresa beneficiaria.

Art. 19 - Variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli aiuti assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti specifica domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'aiuto in capo al beneficiario originario;
- c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli di cui all'articolo 22 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, l'impresa subentrante presenta domanda di subentro entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alla variazione soggettiva, contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;
- b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'aiuto in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'aiuto;
- d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).

3. Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

Capo VII. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 20 - Rendicontazione

1. La PMI beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 16, comma 7, lettera a), utilizzando lo schema approvato con decreto del Responsabile della struttura regionale attuatrice e pubblicato sul sito internet della Regione. La rendicontazione è sottoscritta e trasmessa, dai medesimi soggetti e con le medesime modalità previsti per l'inoltro della domanda di aiuto, esclusivamente per via telematica tramite il FEG. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di conclusione e rendicontazione del progetto, se recapitata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di novanta giorni decorrente dal termine originario di scadenza.

3. La rendicontazione è presentata in formato digitale su "file" informatici attraverso il caricamento sul sistema informatico all'indirizzo internet di presentazione della rendicontazione, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, dove sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione.

4. Alla data di presentazione della rendicontazione, la PMI beneficiaria deve avere sede legale o unità operativa, nella quale è stato realizzato il progetto di investimento oggetto del provvedimento di concessione, attiva nel

territorio regionale. Qualora l'attivazione della sede legale o dell'unità operativa non intervenga entro il termine di cui al primo periodo, il provvedimento di concessione dell'aiuto è revocato.

5. Per la rendicontazione la PMI, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000 presenta in particolare:

- a) relazione sulla realizzazione del progetto contenente la descrizione degli investimenti effettuati, dei risultati conseguiti e dei tempi di attuazione;
- b) elenco dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto ammesso all'aiuto, in coerenza con le voci di spesa definite in sede di concessione, riportante la lista delle fatture pagate e l'indicazione per ciascuna di esse di numero, data di emissione, descrizione della spesa, denominazione del fornitore, data di pagamento, importo e i dati relativi ad altri eventuali aiuti pubblici ottenuti a valere sui costi di cui alla fattura;
- c) copia dei documenti originali di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; i giustificativi di spesa devono contenere esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto oggetto di aiuto;
- d) documentazione di cui al comma 7 comprovante l'avvenuto pagamento della spesa;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera c);
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario che attesta che le spese rendicontate non riguardano acquisti tra soggetti non indipendenti come stabilito dall'articolo 7, comma 2.

6. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera è necessario allegare la traduzione in lingua italiana.

7. La CCIAA competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti presentati in sede di rendicontazione ai sensi del presente articolo.

8. Il beneficiario prova l'avvenuto pagamento della spesa attraverso la seguente documentazione:

- a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;
- b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato.

9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione né il pagamento in contanti.

10. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

11. In sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria attesta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 1, lettere a), b), d), e), f) e i) ovvero la sussistenza di eventuali situazioni difformi, nonché il rispetto di quanto previsto al comma 4.

12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

13. Nel caso di cui al comma 11 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

14. In sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria dichiara, se il caso sussiste, quali documenti di spesa rendicontati sono stati utilizzati ai fini dell'ottenimento di altri incentivi pubblici, specificandone i riferimenti normativi ed amministrativi.

15. Nel caso in cui l'istruttoria della rendicontazione comporti particolare complessità tecnica in relazione alla verifica della corretta realizzazione del progetto di investimento, la CCIAA competente può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.

16. Nel caso di cui al comma 14 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

17. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, la CCIAA competente assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il

beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procede alla revoca del provvedimento di concessione del contributo.

Art. 21 – Liquidazione ed erogazione dell'aiuto

1. L'aiuto è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della CCIAA competente.
2. L'erogazione degli aiuti è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.
3. L'erogazione dell'aiuto avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.
4. Prima dell'erogazione di cui al comma 1, la CCIAA competente verifica la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria in conformità all'articolo 31 del decreto legge 69/2013.
5. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la CCIAA competente verifica in sede di liquidazione ed erogazione di cui al comma 1 l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.

Capo VIII. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Art. 22 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) realizzare il progetto approvato con l'atto di concessione secondo le modalità ed i termini ivi previsti;
 - b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e i) nonché rispettare quanto previsto all'articolo 20, comma 4, fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
 - c) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla CCIAA di tutte le comunicazioni relative ai procedimenti relativi all'aiuto, salvo i casi in cui è richiesta la trasmissione tramite il sistema FEG;
 - d) garantire la separata tracciabilità delle spese relative al progetto finanziato nel proprio sistema contabile del beneficiario nonché contribuire ad implementare apposito fascicolo informatico di progetto;
 - e) conservare presso la propria sede, per 6 anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, gli originali della documentazione del progetto trasmessa in copia e dell'altra documentazione rilevante ai fini dei procedimenti relativi all'aiuto;
 - f) accettare la pubblicazione sul sito della Regione dei dati di cui all'articolo 16, comma 9;
 - g) consentire ed agevolare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 24 e fornire ogni informazione ritenuta necessaria dalla CCIAA competente per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione prevista dal POR;
 - h) comunicare eventuali variazioni ai sensi degli articoli 18 e 19;
 - i) nel caso delle imprese che hanno ottenuto in fase di selezione delle domande il punteggio di cui al criterio di valutazione inerente l'incremento occupazionale riferito al punto 5 dell'Allegato 3, mantenere il livello occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione della rendicontazione almeno per i 12 mesi successivi a tale data;
 - j) nel caso delle imprese che hanno ottenuto il punteggio di cui ai criteri di valutazione 3.a e 3.b dell'Allegato 3, dimostrare in sede di rendicontazione l'effettivo raggiungimento dei pertinenti obiettivi;
 - k) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni nei tre anni successivi al pagamento finale dell'aiuto, ossia:
 - i) mantenere l'iscrizione al Registro delle imprese;
 - ii) mantenere la sede legale o l'unità produttiva attiva nel territorio regionale;

iii) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;

iv) mantenere sul territorio regionale e non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di aiuto ovvero, nel caso di cui all'articolo 6, comma 2, conservare il godimento degli stessi;

l) ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015, non realizzare per un periodo di cinque anni dalla concessione dell'aiuto, pena la revoca dello stesso, la delocalizzazione del sito incentivato dal territorio della Regione a quello di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento.

2. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi di informazione:

a) informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dall'avvio del progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione dell'aiuto entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:

i. fornendo sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea;

ii. collocando in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, almeno un poster in formato minimo A3, riportante informazioni sul progetto e l'indicazione delle fonti di finanziamento ed indicando il nome <<Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione">>, la denominazione e l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione europea e al FESR; la denominazione, l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione europea e al FESR devono occupare almeno il 25% della superficie; i loghi degli altri finanziatori (Repubblica italiana e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) devono essere di pari dimensione rispetto dell'Unione Europea; le caratteristiche tecniche del poster saranno pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando o nella sezione dedicata al POR;

b) rendere evidente la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del POR e dei loghi dei finanziatori (Unione europea, Repubblica italiana e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) su tutta l'eventuale documentazione elaborata e distribuita in caso di realizzazione di iniziative inerenti il progetto finanziato che prevedano la partecipazione di pubblico nonché in relazione ad eventuali altre iniziative di informazione e comunicazione;

c) qualora richiesto dalla Regione o dalle CCIAA competenti, trasmettere una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del POR; tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web della Regione, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del POR e in altre iniziative di diffusione.

3. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere n) e o), il beneficiario presenta, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, la CCIAA competente procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, la CCIAA competente ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

6. Le assunzioni con cui è conseguito l'incremento occupazionale di cui al comma 1, lettera l), devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione.

Art. 23 Indicatori di realizzazione e di risultato

1. Il conseguimento degli obiettivi del Bando sono misurati attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio:

INDICATORI DI RISULTATO:

Previsti dal programma:

23c31 Tasso di innovazione del sistema produttivo, percentuale, valore di base 38,00, valore obiettivo al 2023 41,00%

INDICATORI DI REALIZZAZIONE:

Previsti dal programma

CO01 Numero di imprese che ricevono sostegno, valore obiettivo al 2023 - totali 430

CO02 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni, valore obiettivo al 2023 - totali 430

CO06 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)

CO08 Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno, valore obiettivo al 2023 - totali 43.00.000,00 €

CO28 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato, valore obiettivo al 2023 - totali 50

CO29 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda, valore obiettivo al 2023 - totali 125

Previsti dalla procedure di attivazione

- Numero di Investimenti ricadenti nelle aree di specializzazione dell'S3
- Numero di Investimenti ricadenti in una traiettoria di sviluppo dell'area di specializzazione S3

INDICATORI AMBIENTALI:

Previsti dalla procedure di attivazione

Numero di imprese che introducono innovazioni per il miglioramento delle performance ambientali (conversione cicli produttivi tramite tecnologie green)

Capo IX. CONTROLLI E REVOCHE

Art. 24 - Controlli e ispezioni

1. La CCIAA competente, la Regione, lo Stato e l'Unione Europea possono disporre in qualsiasi momento, ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal Bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.
2. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva dalle imprese beneficiarie sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 25 – Annullamento, revoca e rideterminazione dell'aiuto

1. Il provvedimento di concessione dell'aiuto è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito anche indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione dell'aiuto è revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
 - c) nel caso in cui le PMI beneficiarie alla data di presentazione della rendicontazione non abbiano sede legale o unità operativa, nella quale è stato realizzato il progetto di investimento oggetto del provvedimento di concessione, attiva nel territorio regionale;
 - d) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b), d), ed e);

- e) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 22, comma 2, previa diffida ad adempiere entro un termine stabilito dalla CCIAA competente, non inferiore a 30 giorni dalla notificazione della diffida;
- f) qualora non siano rispettati i vincoli di cui all'articolo 22, comma 1, lettere k) e l);
- g) qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso all'aiuto ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 18;
- h) qualora il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione ed alla restituzione entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 20, comma 17;
- i) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda.

3. La CCIAA comunica tempestivamente all'impresa l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 7/2000.

4. Se in sede di rendicontazione risultano variazioni relative agli elementi valutati ai sensi dell'articolo 15 per l'attribuzione del punteggio, si procede alla rideterminazione del punteggio in conformità all'articolo 15 medesimo. Non si procede alla rideterminazione del punteggio nel caso in cui le variazioni di cui al primo periodo riguardino il criterio di cui al punto 5 dell'Allegato 3 qualora il mancato conseguimento dell'incremento occupazionale garantito sia afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'aiuto è revocato nel caso in cui le predette variazioni comportino un punteggio inferiore al punteggio minimo previsto all'articolo 15, comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'aiuto è inoltre revocato nel caso in cui il punteggio rideterminato sia inferiore al punteggio dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.

7. L'aiuto complessivo concesso e liquidato è rideterminato mediante applicazione di una sanzione pari al 20% dello stesso qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera i), inerente il mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, l'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui al punto 5 dell'Allegato 3, nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio premiale, il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione. Il mancato rispetto dell'obbligo non è oggetto di sanzione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

8. La revoca, parziale o completa, dell'aiuto comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale n. 7/2000.

9. Alle revoche adottate per il mancato rispetto dei vincoli di cui all'articolo 22, comma 1, lettere k) e l), si applica quanto stabilito in materia di rideterminazione dell'aiuto dall'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale n. 7/2000.

Capo X. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Informativa e tutela ai sensi del decreto legislativo 196/2003

1. In conformità al decreto legislativo 196/2003, il trattamento dei dati forniti alla CCIAA competente a seguito della partecipazione al Bando avviene esclusivamente per le finalità del Bando e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 è precisato quanto segue:

- a) i dati forniti sono trattati dalla CCIAA competente per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al Bando;

- b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
 - c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
 - d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della legge regionale 7/2000;
 - e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la CCIAA competente e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
 - f) il titolare del trattamento dei dati e gli incaricati del trattamento dei dati sono i funzionari responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica;
3. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato nella nota informativa di cui all'articolo 12, comma 5.
4. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013, i soggetti che beneficiano dell'incentivo saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito della Regione a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, e dell'Allegato XII di detto regolamento europeo.

Art. 27 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Nella nota informativa di cui all'articolo 12, comma 5, sono indicati i nominativi dei responsabili del procedimento di ciascuna CCIAA competente, nonché gli indirizzi di posta elettronica ed i recapiti telefonici ai quali è possibile richiedere informazioni relative al Bando e agli adempimenti ad esso connessi.
2. Il diritto di accesso è esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, alla CCIAA competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
3. Il responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Art. 28 - Disposizioni finali, reclami e ricorsi

1. Ai fini del Bando, tutte le comunicazioni nei confronti delle imprese parti del procedimento contributivo saranno effettuate telematicamente.
2. Tutte le comunicazioni ufficiali alla CCIAA competente da parte di beneficiari che hanno presentato domanda devono essere effettuate tramite PEC.
3. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel Capo XI "Riferimenti normativi", nonché alla legge regionale 7/2000.
4. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente Bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
5. Nella comunicazione dei provvedimenti amministrativi previsti dal Bando il destinatario trova indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere ai sensi della normativa vigente in materia.
6. Ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti i fondi ammessi a finanziamento attraverso l'apposita casella di posta elettronica "richieste reclami segnalazioni proposte" presente nella pagina iniziale del sito web istituzionale della Regione attraverso la quale è possibile segnalare eventuali casi di cattiva amministrazione, ovvero casi in cui organi e uffici dell'Amministrazione regionale o loro delegati o beneficiari del programma abbiano infranto la legge, non abbiano rispettato i principi della corretta amministrazione o abbiano violato i diritti umani nell'ambito del POR. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le strutture competenti.

Capo XI. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 29 – Riferimenti normativi

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto da:

- a) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- b) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- c) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- d) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento di esenzione per categoria);
- e) Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- f) Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- g) Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale);
- h) Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015 n. 136 recante Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e s.m.i.;
- i) Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2016, n. 590;
- j) Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2015, n. 1575;
- k) Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2015, n. 1953;
- l) Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2015, n. 2530.

All.to 1- COMUNI RIENTRANTI NELLE AREE AMMISSIBILI AGLI AIUTI A FINALITA' REGIONALE**POR FESR
2014 2020**
Friuli Venezia Giulia**POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE**

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.a - Aiuti per investimenti tecnologici

Bando 2.3.a.1 bis

COMUNI RIENTRANTI NELLE AREE AMMISSIBILI AGLI AIUTI A FINALITA' REGIONALE AI SENSI DELLA CARTA DEGLI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE 2014-2020

(AIUTO DI STATO SA.38930 (2014/N) - ITALIA CARTA DEGLI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE 2014-2020)

Provincia di Pordenone: Prata di Pordenone; Brugnera; Fontanafredda; Pasiano di Pordenone; Pravisdomini; Porcia

Provincia di Udine: Aiello del Friuli; Bagnaria Arsa; Buttrio; Chiopris-Viscone; Corno di Rosazzo; Manzano; Pavia di Udine; San Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; San Vito al Torre; Torviscosa

Provincia di Gorizia: Cormons

All.to 2- CAPACITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA ED OPERATIVA**POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE**

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.a - Aiuti per investimenti tecnologici

Bando 2.3.a.1 bis

MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA ED OPERATIVA DELL'IMPRESA IN RELAZIONE AL PROGETTO DI SERVIZI INNOVATIVI PROPOSTO

La verifica del possesso del requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa dell'impresa con riferimento al progetto per l'innovazione proposto, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), del bando, si basa sui seguenti due indici finanziari.

Requisito A) Sostenibilità finanziaria del progetto: $ST/F \leq 0,3$

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 30% del fatturato

Requisito B) Congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto: $PN/ST \geq 0,2$

Il patrimonio netto è pari ad almeno il 20% della spesa totale preventivata per il progetto.

Il requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa è soddisfatto qualora almeno uno dei sopra evidenziati requisiti A e B sia soddisfatto (se non è soddisfatto il requisito A, deve essere soddisfatto il requisito B, o viceversa) dove:

ST = spesa totale preventivata per il progetto per l'innovazione

F = fatturato annuo risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente (corrispondente al valore dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* di cui alla voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile). Nel caso di professionisti indicare il valore equivalente al fatturato annuo, quale il volume d'affari ai fini IVA.

PN = patrimonio netto come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio relativo all'esercizio immediatamente precedente. Ad incremento del patrimonio netto delle società potranno essere presi in considerazione:

a) gli eventuali aumenti di capitale sociale che risultassero, alla data di presentazione della domanda, già adottati con deliberazione - depositata al Registro imprese e contenente termini precisi, non essendo ammesse deliberazioni condizionate - benché ancora non integralmente sottoscritti/seguiti; in questo caso, l'effettiva liberazione/esecuzione dovrà essere effettuata e comprovata mediante invio alla CCIAA competente della necessaria documentazione entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda;

b) gli eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio e prima della presentazione della domanda, documentati da relativa contabile bancaria; in questo caso l'effettiva costituzione della relativa riserva nell'ambito del patrimonio netto dovrà essere comprovata presentando alla CCIAA competente, entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, il bilancio che lo attesta o, in alternativa, una situazione patrimoniale infrannuale aggiornata a non più di 120 giorni, redatta da un commercialista iscritto all'albo.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà fornire il pertinente bilancio regolarmente approvato o, nel caso di imprese individuali e di società di persone e di professionisti, dichiarazione di un commercialista che attesti i valori richiesti.

Per le imprese costituite nell'anno di presentazione della domanda, l'accertamento della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa, sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di PN (Patrimonio Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA o, nel caso di imprese individuali e di società di persone e di professionisti, sulla base di dichiarazione di un commercialista che attesti il valore del relativo patrimonio netto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, la stessa può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.

All.to 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE

**POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE**

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.a - Aiuti per investimenti tecnologici

Bando 2.3.a.1 bis

CRITERI DI VALUTAZIONE

(PUNTEGGIO MINIMO 20 PUNTI SU 117)

Criterio	Descrizione applicazione criterio	
1. Coerenza dell'investimento con la Strategia di specializzazione intelligente (S3)	Il progetto di investimento: a) si riferisce ad una o più Traiettorie di sviluppo identificate all'allegato 6,	15 punti
	oppure b) si riferisce ad una o più Traiettorie di sviluppo identificate all'allegato 6 e riguarda lo svolgimento di attività economica compresa nella pertinente area di specializzazione individuata dai codici ISTAT ATECO 2007 di cui all'Allegato 5.	20 punti
2. Investimenti in tecnologie abilitanti	Il progetto di investimento concerne gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o l'applicazione di tali tecnologie abilitanti (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate ¹).	20 punti
3a. Capacità dell'investimento di determinare una riduzione dell'impatto ambientale	Il progetto di investimento è volto all'utilizzo di materiali ecocompatibili, alla riduzione e al riciclo dei rifiuti, alla riduzione e all'abbattimento degli inquinanti	8 punti
3b. Capacità dell'investimento di determinare un miglior utilizzo delle risorse energetiche	Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse energetiche e all'efficienza energetica	7 punti
	Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse idriche	7 punti
	Il progetto di investimento è volto all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	6 punti
4. Minori dimensioni aziendali	Il progetto di investimento è presentato da:	
	a) una microimpresa	5 punti
	b) una piccola impresa	2 punti

5. Incremento occupazionale dell'impresa al termine del progetto ²	<p>Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia alla data della presentazione della domanda, la medesima impresa, eventualmente beneficiaria, si impegna a garantire un incremento del livello occupazionale pari ai valori relativi indicati nella colonna a fianco, con differenziazione tra le micro-imprese e le altre imprese. Detto incremento occupazionale deve essere attinente e determinato dal completamento del progetto ed è espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, dalla data della domanda alla data di rendicontazione.</p> <p>Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l'impresa richiedente non abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro, il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, l'impresa beneficiaria si impegna a garantire un livello occupazionale espresso nei valori assoluti riportati a fianco, dalla data della domanda alla data della rendicontazione</p>	<p>Per le microimprese:</p> <p>20 punti incremento occupazionale: pari o superiore a 3 unità</p> <p>15 punti incremento occupazionale : pari ad almeno 2 unità e inferiore a 3 unità</p> <p>10 punti incremento occupazionale: pari ad almeno 1 unità e inferiore a 2 unità</p> <p>Per le altre imprese:</p> <p>20 punti incremento occupazionale: pari o superiore a 10 unità</p> <p>15 punti incremento occupazionale: pari o superiore a 7 unità e inferiore a 10 unità</p> <p>10 punti incremento occupazionale: pari o superiore a 5 unità e inferiore a 7 unità</p> <p>5 punti incremento occupazionale: pari o superiore a 2 unità e inferiore a 5 unità</p>
6. Imprenditoria femminile	Progetto presentato da impresa femminile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del Bando	4 punti
7. Imprenditoria giovanile	Progetto presentato da impresa giovanile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere i) e l), del Bando	4 punti
8. Investimento realizzato in aree di svantaggio socio-economico	Il progetto di investimento è realizzato nel territorio di uno dei Comuni rientranti nelle aree territoriali colpite da crisi diffusa indicati nell'Allegato 7	4 punti
9. Partecipazione dell'impresa a reti d'impresa	Il progetto di investimento è realizzato da imprese che aderiscono ad uno o più contratti di rete regolarmente iscritti nel Registro delle imprese	3 punti
10. Rating di legalità	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa che è in possesso del rating attribuito ai sensi dell'art. 5-ter del decreto legge n. 1/2012 e successive modifiche	2 punti

<p>11. Interventi realizzati nell'ambito di iniziative imprenditoriali che abbiano riattivato o dato continuità ad attività produttive rilevanti sul territorio regionale garantendo una significativa tutela anche parziale dei livelli occupazionali</p>	<p>1) L'impresa richiedente: a) ha acquisito nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda l'azienda cui è riferito il progetto di investimento; b) tale azienda, prima dell'acquisizione da parte dell'impresa richiedente, è stata interessata, nel corso del triennio precedente alla data di presentazione della domanda, da stato di liquidazione o di cessazione dell'attività o di assoggettamento a procedure concorsuali; c) alla data di presentazione della domanda il livello occupazionale in tale azienda è non inferiore a 10 unità e almeno pari al 70 per cento di quello sussistente alla data precedente a quella in cui si è verificato il primo degli stati citati alla lettera b);</p> <p>oppure</p> <p>2) L'impresa richiedente: a) ha acquisito nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda l'azienda cui è riferito il progetto di investimento; b) tale azienda, prima dell'acquisizione da parte dell'impresa richiedente, è stata interessata, nel corso del triennio precedente alla data di presentazione della domanda, da sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro del personale nella stessa impiegato di almeno il 20% con ricorso agli ammortizzatori sociali; c) alla data di presentazione della domanda il livello occupazionale in tale azienda è non inferiore a 10 unità e almeno pari all'80 per cento di quello sussistente alla data precedente a quella della prima sospensione o riduzione dell'orario di lavoro del personale nella stessa impiegato con ricorso agli ammortizzatori sociali, verificatasi nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda.</p>	<p>7 punti</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Nota 1

Le tecnologie di produzione avanzate (AMS – Advanced Manufacturing Systems) comprendono sistemi di produzione e i relativi servizi, processi, impianti e attrezzature, ivi compreso l'automazione, robotica, sistemi di misura, l'elaborazione delle informazioni cognitive, elaborazione dei segnali e controllo della produzione attraverso sistemi di informazione e di comunicazione ad alta velocità. (HLC, 2009).

La tecnologie di produzione avanzate sono strettamente correlate con il settore dei beni strumentali per l'industria manifatturiera. Esempi: 1) metodologie e standard per la progettazione di macchine e sistemi produttivi complessi tramite strumenti IT e paradigmi progettuali innovativi; 2) strumenti CAD-CAM basati sulla conoscenza per la progettazione e produzione di prodotti di alta qualità ed alta variabilità; 3) metodi e standard per l'automazione ed integrazione di sistemi produttivi complessi in grado di gestire produzioni on demand e just in time; 4) metodi e tecnologie ICT basate su internet per l'integrazione in tempo reale degli attori della filiera dal retail, ai produttori, ai fornitori; 5) tecnologie per il controllo, il monitoraggio, la supervisione, la diagnosi e la manutenzione per aumentare il ciclo di vita e l'efficienza dei sistemi di produzione; 6) tecniche e soluzioni software per la pianificazione in tempo reale della produzione e della logistica intra ed inter fabbrica al fine di gestire dinamiche di mercato altamente rapide e variabili; 7) sensori e componenti meccatronici ad alte prestazioni per migliorare efficienza e qualità della produzione e dei prodotti finali; 8) nuove configurazioni di macchine e sistemi ecosostenibili per ottimizzare efficienza energetica ed impatto ambientale dei sistemi di produzione; 9) nuove tecnologie di processo ecosostenibili per i prodotti nuovi e correnti per ridurre consumi ed emissioni dei processi industriali; 10) nuovi materiali strutturali per componenti, macchine e sistemi che migliorino prestazioni, consumi ed impatto ambientale ("Le Key enabling technologies nelle tecnologie prioritarie per l'industria nazionale", AIRI, I edizione aprile 2013).

Nota 2

Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno – es.1 occupato a tempo pieno = 1, 1 part-time al 50% = 0,5) risultanti alla data di rendicontazione ed alla data della domanda. E' comunque necessario per l'attribuzione del punteggio che le imprese assumano almeno un dipendente, eventualmente a tempo parziale. L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.

All.to 4 - COMUNI DELLE ZONE MONTANE OMOGENEE**POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE**

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.a - Aiuti per investimenti tecnologici

Bando 2.3.a.1 bis

COMUNI RIENTRANTI NELLE ZONE MONTANE OMOGENEE

(L.R. 33/2002 – 83 comuni interamente montani delle 4 zone omogenee individuati dal POR FESR 2014-2020)

Pordenonese:

Provincia di Pordenone: Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Tramonti di sopra, Tramonti di sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro, Vajont

Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale:

Provincia di Udine: Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone, Forgaria nel Friuli

Carnia:

Provincia di Udine: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di sopra, Forni di sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato carnico, Preone, Ravaschetto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio

Torre, Natisone e Collio:

Provincia di Udine: Attimis, Drenchia, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano

Provincia di Gorizia: Dolegna del Collio, San Floriano del Collio

All.to 5 - CODICI ISTAT AREE DI SPECIALIZZAZIONE S3

**POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE**

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.a - Aiuti per investimenti tecnologici

Bando 2.3.a.1 bis

DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SPECIALIZZAZIONE TRAMITE CODICI ISTAT INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA REGIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S3)

Elenco delle attività economiche, classificate con i codici ISTAT ATECO 2007, corrispondenti alle Aree di specializzazione individuate dalla "Strategia di specializzazione Intelligente regionale S3".

AREA AGROALIMENTARE¹	
ATECO	Descrizione
10	INDUSTRIE ALIMENTARI
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10	Molitura del frumento

¹ Sono ammissibili le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Sono considerate parimenti ammissibili le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi

10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00	Produzione di zucchero
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
18.12.00	Altra stampa
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
20.12.00	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.16.00	Fabbricazione di materie plastiche e forme primarie
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.52.00	Fabbricazione di colle
20.53.00	Fabbricazione di oli essenziali
20.59.20	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali

20.59.30	Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.90	Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
20.60.00	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.20	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.49.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92.00	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.99.11	Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMICEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricit�, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (includere parti staccate ed accessori)
26.60.01	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (includere parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (includere parti e accessori)
38	ATTIVIT� DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
38.21.01	Produzione di compost
38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
38.32.30	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
46	COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
46.21.10	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.31.10	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
46.31.20	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati

46.32.10	Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
46.32.20	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
46.33.10	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
46.33.20	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
46.34.10	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
46.34.20	Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
46.36.00	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
46.37.01	Commercio all'ingrosso di caffè
46.37.02	Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
46.38.10	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.20	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
46.38.30	Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
46.38.90	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
46.39.10	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
46.39.20	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
47	COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
47.11.10	Ipermercati
47.11.20	Supermercati
47.11.30	Discount di alimentari
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22.00	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10	Commercio al dettaglio di pane
47.24.20	Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
47.25.00	Commercio al dettaglio di bevande
47.26.00	Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29.10	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.20	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.30	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.91.10	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
47.99.20	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.20	Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.29.22	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
56	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante

56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
70	ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
70.22.01	Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
70.22.09	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.22	Attività per la tutela di beni di produzione controllata locale
72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
74	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.90.21	Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica nca
82	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
86	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
86.90.13	Laboratori di igiene e profilassi

AREA PRODUTTIVA STRATEGICA FILIERA METALMECCANICA²

ATECO	Descrizione
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
22.11.10	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
24	METALLURGIA
24.10.00	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie
24.20.10	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura

² Sono ammissibili le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Sono considerate parimenti ammissibili le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi

24.20.20	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
24.31.00	Stiratura a freddo di barre
24.32.00	Laminazione a freddo di nastri
24.33.01	Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.02	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
24.34.00	Trafilatura a freddo
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
24.42.00	Produzione di alluminio e semilavorati
24.43.00	Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.44.00	Produzione di rame e semilavorati
24.45.00	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
24.51.00	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52.00	Fusione di acciaio
24.53.00	Fusione di metalli leggeri
24.54.00	Fusione di altri metalli non ferrosi
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.50.00	Fucinataura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62.00	Lavori di meccanica generale
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.73.11	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.73.12	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92.00	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.93.10	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.20	Fabbricazione di molle
25.93.30	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.94.00	Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99.11	Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
25.99.20	Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.91	Fabbricazione di magneti metallici permanenti
25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
26.11.01	Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
26.11.09	Fabbricazione di altri componenti elettronici
26.12.00	Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.20.00	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.01	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini

26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.52.00	Fabbricazione di orologi
26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.20.00	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.31.01	Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
27.31.02	Fabbricazione di fibre ottiche
27.32.00	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
27.90.01	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
27.90.03	Fabbricazione di condensatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12	Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.21.10	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
28.21.29	Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03	Fabbricazione di carriole
28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01	Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09	Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92	Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93	Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)

28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.30.10	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.00	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01	Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09	Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93	Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
29.10.00	Fabbricazione di autoveicoli
29.20.00	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
29.31.00	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
29.32.01	Fabbricazione di sedili per autoveicoli
29.32.09	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
30.11.01	Fabbricazione di sedili per navi
30.20.01	Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
30.20.02	Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere
30.30.01	Fabbricazione di sedili per aeromobili
30.30.09	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
30.91.11	Fabbricazione di motori per motocicli
30.91.12	Fabbricazione di motocicli
30.91.20	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
30.92.10	Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)
30.92.20	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
30.92.30	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
30.92.40	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
30.99.00	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE

33.12.10	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
33.12.20	Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
33.12.30	Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori)
33.12.40	Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
33.12.52	Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
33.12.53	Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
33.12.54	Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
33.12.59	Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
33.12.60	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.70	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
33.12.91	Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
33.12.99	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili)
33.16.00	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
33.17.00	Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)
33.20.01	Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.02	Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.03	Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
33.20.09	Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
70	ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
70.22.01	Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
70.22.09	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
74	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.90.21	Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
74.90.29	Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
74.90.91	Attività tecniche svolte da periti industriali

74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica nca
----------	------------------------------------------

AREA PRODUTTIVA STRATEGICA FILIERA SISTEMA CASA³

ATECO	Descrizione
13	INDUSTRIE TESSILI
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
15.11.10	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.23.01	Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
22.23.02	Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
22.23.09	Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00	Fabbricazione di fibre di vetro
23.19.90	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.31.00	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32.00	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42.00	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.51.00	Produzione di cemento
23.52.10	Produzione di calce
23.52.20	Produzione di gesso
23.61.00	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62.00	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia

³ Sono ammissibili le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Sono considerate parimenti ammissibili le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi

23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64.00	Produzione di malta
23.65.00	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.69.00	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.70.10	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.20	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
25.99.20	Fabbricazione di cassaforti, forzieri, porte metalliche blindate
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMICROELETTRICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
26.30.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.00	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.90.03	Fabbricazione di condensatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
28.21.29	Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico

31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
41	COSTRUZIONE DI EDIFICI
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione nca
43.91.00	Realizzazione di coperture
43.99.09	Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
71.11.00	Attività degli studi di architettura
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.12.30	Attività tecniche svolte da geometri
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
74	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.90	Altre attività di design
74.90.91	Attività tecniche svolte da periti industriali
74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica nca

AREA TECNOLOGIE MARITTIME⁴	
ATECO	Descrizione
13	INDUSTRIE TESSILI
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.52.00	Fabbricazione di colle
20.60.00	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.23.01	Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
22.23.02	Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
22.23.09	Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.14.00	Fabbricazione di fibre di vetro
23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.31.00	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
24	METALLURGIA
24.10.00	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie
24.20.10	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
24.20.20	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
24.31.00	Stiratura a freddo di barre
24.32.00	Laminazione a freddo di nastri
24.33.01	Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.02	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
24.34.00	Trafilatura a freddo
24.42.00	Produzione di alluminio e semilavorati
24.45.00	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
24.51.00	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52.00	Fusione di acciaio
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO
25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

⁴ Sono ammissibili le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Sono considerate parimenti ammissibili le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi

25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.50.00	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62.00	Lavori di meccanica generale
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.93.10	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.30	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.94.00	Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
26.11.09	Fabbricazione di altri componenti elettronici
26.30.10	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
26.30.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.01	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
26.51.10	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.51.21	Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector
26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.20.00	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.32.00	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
27.40.01	Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
27.90.01	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12	Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
28.21.29	Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili

28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
30.11.01	Fabbricazione di sedili per navi
30.11.02	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)
30.12.00	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
32.99.19	Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza
33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
33.15.00	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
33.20.01	Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.02	Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.03	Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
33.20.04	Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
38	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
38.11.00	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
38.31.20	Cantieri di demolizione navali
38.32.20	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
38.32.30	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione nca
43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri
43.99.09	Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
46	COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
46.69.11	Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
46.69.20	Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
46.69.99	Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca
46.74.20	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
49	TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
49.10.00	Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.20.00	Trasporto ferroviario di merci
49.41.00	Trasporto di merci su strada
49.50.20	Trasporto mediante condotte di liquidi
50	TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
50.10.00	Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.20.00	Trasporto marittimo e costiero di merci
50.30.00	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
50.40.00	Trasporto di merci per vie d'acqua interne
52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.20	Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.21.10	Gestione di infrastrutture ferroviarie
52.21.40	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52.22.01	Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione
52.22.09	Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
52.24.20	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.30	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.40	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
52.29.10	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
52.29.21	Intermediari dei trasporti
52.29.22	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
61	TELECOMUNICAZIONI
61.20.00	Telecomunicazioni mobili
61.30.00	Telecomunicazioni satellitari
62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

71.11.00	Attività degli studi di architettura
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.12.50	Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.01	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
74	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.90	Altre attività di design
74.90.21	Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
74.90.29	Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
74.90.91	Attività tecniche svolte da periti industriali
74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica nca

AREA SMART HEALTH⁵

ATECO	Descrizione
10	INDUSTRIE ALIMENTARI
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati ed alimenti dietetici
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
20.13.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
20.42.00	Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.59.20	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.40	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
20.59.70	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
20.59.90	Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
21	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
21.10.00	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.01	Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo
21.20.09	Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
23:42:00	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici

⁵ Sono ammissibili le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Sono considerate parimenti ammissibili le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi

26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
26.11.09	Fabbricazione di altri componenti elettronici
26.12.00	Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.20.00	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.10	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
26.30.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.01	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.60.02	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
26.60.09	Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.31.01	Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
27.31.02	Fabbricazione di fibre ottiche
27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
27.90.02	Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione
27.90.03	Fabbricazione di condensatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
30.92.30	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
32.50.11	Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
32.50.12	Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per diagnosi (incluse parti staccate e accessori)
32.50.13	Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
32.50.14	Fabbricazione di centrifughe per laboratori
32.50.20	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
32.50.30	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)

32.50.40	Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
33.13.03	Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.13.04	Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
33.20.03	Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
33.20.07	Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.20.08	Installazione di apparecchi elettromedicali
38	ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
38.22.00	Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
41	COSTRUZIONE DI EDIFICI
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMÁTICA E ATTIVITÀ CONNESSE
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.11.20	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.30	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12.00	Portali web
71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
72.20.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
74	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.10.21	Attività dei disegnatori grafici di pagine web
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.90	Altre attività di design

82	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI DI UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
82.20.00	Attività dei call center
86	ASSISTENZA SANITARIA
86.10.10	Ospedali e case di cura generici
86.10.20	Ospedali e case di cura specialistici
86.10.30	Istituti, cliniche e policlinici universitari
86.10.40	Ospedali e case di cura per lunga degenza
86.90.11	Laboratori radiografici
86.90.12	Laboratori di analisi cliniche
86.90.13	Laboratori di igiene e profilassi
86.90.42	Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca
87	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
87.10.00	Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
87.20.00	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
87.30.00	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
88	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
88.10.00	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00	Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

TURISMO⁶

ATECO	Descrizione
49	TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
55	ALLOGGIO
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
56	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina

⁶ Rientrano nell'area le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nell'area le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.11.20	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.30	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12.00	Portali web
70	ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
70.21.00	Pubbliche relazioni e comunicazione
70.22.09	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
72.20.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
73	PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
73.11.01	Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02	Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
74	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
74.10.21	Attività dei disegnatori grafici di pagine web
77	ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO
77.21.01	Noleggio di biciclette
77.21.02	Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09	Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
79	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
91	ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93	ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
93.19.92	Attività delle guide alpine
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
96.04.20	Stabilimenti termali

All.to 6 - TRAIETTORIE DI SVILUPPO S3

**POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE**

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.a - Aiuti per investimenti tecnologici

Bando 2.3.a.1 bis

TRAIETTORIE DI SVILUPPO DELLA STRATEGIA REGIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S3)

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
<p style="text-align: center;">AGRO ALIMENTARE</p>	<p>1. Integrazione di interventi di innovazione sulle catene agroalimentari per la creazione di valore per il consumatore</p> <p>Sviluppo di un approccio agroalimentare integrato per l'aumento di valore delle risorse territoriali, garantendo la sicurezza delle produzioni e utilizzando l'innovazione industriale attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'efficienza dei processi*; 2) il packaging e la conservazione*; 3) la tracciabilità e identificabilità*; 4) la sostenibilità ambientale dei materiali prodotti e utilizzati*; 5) la funzionalizzazione delle componenti o dei prodotti*; 6) l'applicazione di tecniche biomolecolari avanzate*; 7) la creazione di "nuovi alimenti" o di alimenti più sicuri anche in funzione dei mercati di destinazione*. <p>*Nota : le tecnologie, le metodologie e gli ambiti attuali di riferimento correlati a ciascun punto sono rispettivamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recupero energetico, miglioramento scambio termico, "Lean Manufacturing", sensoristica, flessibilità. 2) riduzione degli imballi secondari, utilizzo di biopolimeri, utilizzo di materiali attivi, trattamenti ad alte pressioni, riscaldamento ohmico, microonde, campi elettrici pulsati, atmosfere modificate, bioconservazione. 3) "smart tags RFID", codici QR, Apps per codici a barre, "Data Analytics". 4) allungamento della shelf life, riduzione dello spessore materiali confezionamento, riduzione del peso dei contenitori e loro riciclabilità, riutilizzo acque di processo. 5) alimenti per il mantenimento del benessere; per la prevenzione di patologie; per consumatori con patologie dieta correlate, alimenti che rispondano a specifiche esigenze nutrizionali in funzione dell'età dell'individuo (infanzia; menopausa; ageing) e dell'attività e scelte (sportivi, vegetariani, vegani), e più in generale alimento che svolge una specifica funzione. 6) nuove tecnologie di miglioramento genetico, finger printing, bioconversioni enzimatiche o microbiche, 7) "Novel Food", USA (9 CFR 94.12 a), alimenti per defedati. <p>2. Integrazione dei concetti di circolarità e sostenibilità nell'economia agricola e alimentare del territorio regionale</p> <p>Valorizzazione delle potenzialità del territorio, nel pieno rispetto delle comunità locali, degli ecosistemi rurali e costieri per la produzione di energia e di nuovi prodotti bio-based, dell'economia circolare, attraverso l'impiego di tecnologie innovative, bio-raffinerie e chimica verde a partire da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la produzione di risorse rinnovabili provenienti dall'agricoltura, silvicoltura e acquacoltura; b) il recupero delle esternalità (scarti) e delle materie seconde delle produzioni e trasformazioni. <p>3. Sviluppo di valore attraverso la costante integrazione dell'informazione lungo tutta la catena agricola ed alimentare</p> <p>Introduzione di sistemi innovativi di raccolta, condivisione e distribuzione dei prodotti e delle informazioni ad essi correlate (logistica diretta ed inversa</p>

dei prodotti e del dato) al fine di:

- 1) agevolare lo sviluppo e la distribuzione del valore lungo le catene produttive, anche attraverso l'organizzazione di piattaforme fruibili per l'accesso ai dati dei Cluster (Big Data);
- 2) migliorare l'informazione al consumatore per gli aspetti relativi a: tracciabilità, origine, valori nutrizionali e anche per l'aspetto della sostenibilità ambientale;
- 3) facilitare e alleggerire le operazioni di controllo, certificazione e accreditamento delle produzioni e trasformazioni locali anche al fine della loro internazionalizzazione.

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
<p style="text-align: center;">PRODUTTIVA STRATEGICA FILIERA METALMECCANICA</p>	<p>1. Soluzioni e tecnologie per la progettazione integrata e l'innovazione di prodotto/macchine intelligenti Tecnologie per realizzare innovazioni di prodotto, nuovo o esistente, mediante la ricerca, lo sviluppo o l'adozione di metodologie e soluzioni innovative per la modellizzazione, simulazione, progettazione e prototipazione. <i>La traiettoria comprende l'impiego di sistemi CAD/CAE, tecnologie e piattaforme di co-progettazione anche con il coinvolgimento di fornitori e clienti, tailor made, intelligenza artificiale, tecnologie per la prototipazione rapida e stampa 3D, verifica delle prestazioni funzionali in relazione a nuovi materiali e nuovi metodi di engineering (controllo automatico in linea, gestione misure in cloud).</i></p> <p>Metodi, soluzioni e tecnologie per introdurre nuove funzionalità di prodotto/macchine intelligenti basate sull'utilizzo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tecnologie ICT per la raccolta, trasmissione e analisi dati; <p><i>Ad esempio, in grado di permettere il monitoraggio e controllo da remoto dell'operatività del prodotto e nuovi servizi di assistenza da remoto, la manutenzione predittiva ed in generale la servitizzazione. Sensoristica avanzata, tecnologie di networking per Internet of Things e comunicazione dati in tempo reale (applicazioni cloud-based), utilizzo di tecnologie "indossabili" (occhiali, orologi, tablet interconnessi) e di visualizzazione delle informazioni.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistemi robotici avanzati; tecnologie di mecatronica ed automazione evoluta; <p><i>Sono inclusi nella traiettoria i sistemi di interazione uomo-macchina avanzati, sistemi modulari mecatronici ad alta flessibilità, sistemi di automazione adattativi.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tecnologie di lavorazione innovative; <p><i>Sono inclusi nella traiettoria gli utensili in grado di lavorare sfruttando più tecnologie contemporaneamente (utensili e ultrasuoni, laser e deformazione plastica), micro-lavorazioni.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuovi Materiali, trattamenti e rivestimenti superficiali ad alte prestazioni; - Tracciabilità e anticontraffazione del prodotto. <p>2. Tecnologie per processi di produzione avanzati - "Fabbrica Intelligente" Metodi e tecnologie per il miglioramento nei processi di produzione interni all'azienda, nell'ottica della cosiddetta "Fabbrica Intelligente", tramite lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche o l'adozione di tecnologie innovative. <i>Ad esempio, basate su sistemi di produzione ad alta efficienza e/o alta flessibilità. Soluzioni ICT e/o IOT e di mecatronica avanzata per la produzione personalizzata e/o il miglioramento dell'efficienza produttiva, della sostenibilità energetica ed ambientale e della qualità (produzione senza difetti, ottimizzazione processo in tempo reale). Adozione di robotica avanzata, sistemi di movimento di macchine di lavorazione intelligenti riconfigurabili, virtualizzazione e/o ottimizzazione di processo, adozione ed implementazione o adeguamento di macchine di lavorazione intelligenti (comunicazione m2m, sistemi di produzione adattivi - che in virtù della loro flessibilità operativa sono in grado di adattarsi a nuove specifiche di produzione), sistemi di monitoraggio in tempo reale, tracciabilità e controllo avanzamento, manutenzione preventiva e predittiva, tecnologie di realtà aumentata e indossabili.</i></p> <p>Nuovi processi di produzione basati su tecnologie di lavorazione innovative. <i>Sono incluse nella traiettoria l'additive manufacturing e stampa 3D, micro lavorazioni, sistemi laser evoluti, ri-uso materiali.</i></p>

	<p>3. Tecnologie per la gestione e lo sviluppo dell'organizzazione Adozione di soluzioni innovative nell'organizzazione dei processi aziendali. Nuovi modelli di Business. <i>Ad esempio, business orientati ai servizi, diversa interazione cliente-fornitore, nuove modalità di fornitura, maggiore flessibilità.</i> Soluzioni per un efficace utilizzo a livello di gestione del business aziendale di big data e soluzioni ICT avanzate per la visualizzazione, analisi in tempo reale, conservazione dei dati e sicurezza informatica. <i>La traiettoria comprende la visualizzazione ed analisi in tempo reale della gestione aziendale, strumenti di business intelligence e data analytics. Rientrano lo studio, la sperimentazione, l'implementazione e l'applicazione di sistemi avanzati per il trasferimento delle conoscenze.</i></p>
<p>PRODUTTIVA STRATEGICA FILIERA SISTEMA CASA</p>	<p>1. Tecnologie dei materiali e design innovativo Nel Sistema Casa i materiali e il design del prodotto acquisiscono un ruolo fondamentale per l'innovazione della filiera strategica. In quest'area confluiscono tutte le attività di ricerca, sviluppo e innovazione di nuovi materiali ed il design di nuovi prodotti, nonché le tecnologie e metodologie adottate per migliorare l'applicazione o l'utilizzo dei materiali impiegati nel ciclo produttivo. Rientrano altresì all'interno della traiettoria di sviluppo le tecnologie o metodologie finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - migliorare le performance dei materiali in quanto a caratteristiche meccaniche, chimico-fisiche, ambientali e di durabilità; - sviluppare sistemi di tracciabilità avanzata dei materiali anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale ed analisi dei dati; - sviluppare il design di prodotti innovativi per funzionalità, ergonomia, durabilità o materiali impiegati, ovvero in grado di favorire la sostenibilità ambientale del prodotto (ad es. per la riduzione di CO2). <p>2. Tecnologie per l'efficientamento degli edifici e processi produttivi In questo ambito si collocano tutti i progetti in grado di migliorare l'efficienza degli edifici e dei processi costruttivi o produttivi. Per gli interventi di miglioramento dell'edificio e del suo processo costruttivo, ci si riferisce in particolare a metodologie e tecnologie per l'efficientamento in campo ambientale, sismico, energetico, funzionale ed ergonomico. Per il miglioramento dei processi produttivi, ci si riferisce in particolare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attuazione dei principi di economia circolare o di riduzione dei consumi; - sistemi, piattaforme e applicazioni per l'innovazione dell'organizzazione del processo produttivo, commerciale e di business model; - modellizzazioni e simulazioni per la progettazione e la gestione integrata di prodotti, processi e sistemi (quali ad esempio sistemi CAD CAM o BIM, scanner 3D, soluzioni di realtà virtuale o aumentata). <p>3. Digitalizzazione del "Sistema casa" In questo ambito si collocano tutti i sistemi in grado di permettere una digitalizzazione delle funzioni aziendali ed una integrazione tecnologica nei prodotti del Sistema Casa. Rientrano nell'ambito dei processi di digitalizzazione delle funzioni aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soluzioni ICT per l'implementazione di piattaforme distributive e collaborative orientate ai servizi verso il cliente; - nuove infrastrutture ICT per il supporto dei processi avanzati di manifattura, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie abilitanti come individuate dal Piano Nazionale "Industria 4.0"; - sistemi di tracciabilità avanzata di origine del prodotto e della catena distributiva, anche attraverso implementazione di processi di analisi

dei dati (gestione dei big data).

Nell'ambito dell'integrazione tecnologica nei prodotti del Sistema casa rientrano:

- ricerca e sviluppo di prodotti con un'integrazione tecnologica in grado di migliorarne o ampliarne le funzionalità (ad esempio "design for all");
- implementazione di sistemi di sensoristica avanzata sui prodotti ed edifici per un continuo miglioramento delle performance, assistenza e controllo;
- assistive and adaptive technology: integrazione di tecnologie, metodiche e strumenti che consentano di realizzare prodotti ed ecosistemi abitativi funzionali, connessi e ad elevata usabilità (ad esempio internet of things e sistemi di Ambient Assisted Living).

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
<p>TECNOLOGIE MARITTIME</p>	<p>1. Metodologie di progettazione di nuovi prodotti, processi e servizi</p> <ul style="list-style-type: none"> - sviluppo di approcci innovativi (metodologie e strumenti) per la (co)progettazione (es. alternative design, Life Cycle Design, design for dismantling and disassembling, etc.); - definizione di new concept di prodotti, processi o servizi (es. tecnologie e sistemi per la domotica, nuovi materiali ...). <p>2. Tecnologie "green" e per l'efficienza energetica</p> <ul style="list-style-type: none"> - tecnologie e metodi per la gestione e produzione dell'energia, e gestione del bilancio energetico di Bordo; - tecnologie volte alla riduzione dell'impatto carbonico della costruzione e della gestione dei prodotti marittimi; - tecnologie per la riduzione delle emissioni e degli scarti con impatto su persone e ambiente, anche di bordo (rumore & vibrazione, impatto chimico, riciclo/riuso, trattamento rifiuti); - tecnologie e sistemi di automazione per gli impianti di bordo e le aree living; - nuove applicazioni di materiali sostenibili dal punto di vista ambientale, per l'alleggerimento del mezzo e il risparmio energetico. <p>3. Tecnologie per la sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> - tecnologie e sistemi per la sicurezza del mezzo marittimo, delle infrastrutture, dei sistemi di trasporto e della vita umana in mare; - metodologie e sistemi di previsione della operatività del mezzo e del comportamento dei passeggeri nelle diverse condizioni operative, anche estreme; - sistemi integrati di bordo e mare-terra per la navigazione, le operazioni portuali, la gestione di mezzi offshore; - tecnologie e sistemi a supporto dell'operatore umano e per la riduzione dell'errore umano.

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
<p>SMART HEALTH</p>	<p>1. Biomedicale, diagnostica in vivo e in vitro Nel biomedicale e nella diagnostica in vivo è inclusa la produzione innovativa di soluzioni tecnologiche per lo sviluppo di dispositivi medici anche collegati con tecnologie IoT o dell'industria 4.0 in generale, tra cui sistemi per la diagnostica per immagini, segnali e dati, per lo sviluppo di nuovi prodotti per la biosensoristica avanzata e per la protesica, includendo tecnologie di produzione additiva. A questo si aggiungono i servizi innovativi di supporto per la gestione in outsourcing delle tecnologie sopra indicate. In quest'ultimo ambito gioca un ruolo rilevante anche la medicina rigenerativa, con la correlata realizzazione di biomateriali e bioreattori per i quali sono in corso ricerche di punta giunte allo sviluppo di prototipi pronti a raggiungere il mercato. La diagnostica in vitro, invece, comprende la ricerca e lo sviluppo di piattaforme tecnologiche per la diagnostica umana e clinica del paziente, per la diagnostica alimentare (qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare) e per la diagnostica veterinaria e ambientale nell'ambito della prevenzione e del mantenimento della salute umana. Le innovazioni tecnologiche previste saranno basate sulle più avanzate conoscenze in campo biochimico e biotecnologico, anche con tecnologie «omiche», nonché sulle competenze in materia di bioinformatica, biosensoristica e microscopia avanzata. Tale traiettoria può stimolare la creazione di valore aggiunto in un settore particolarmente innovativo come quello della medicina personalizzata e traslazionale. La medicina traslazionale si concentra sulla capacità di trasferire in modo rapido le nuove conoscenze dalla scienza di base a quella biomedica, in modo da generare applicazioni diagnostiche e terapeutiche avanzate offrendo nel contempo nuovi strumenti di indagine.</p> <p>2. Informatica medica e bioinformatica Nell'informatica medica e bioinformatica si va sempre più verso una visione integrata e olistica dei livelli di cura, che consenta davvero di mettere al centro il paziente e coniugare il livello dell'assistenza ospedaliera e residenziale con i servizi sanitari e sociali sul territorio e l'assistenza domiciliare in un'ottica di sempre maggiore integrazione socio-sanitaria. Tale traiettoria prevede l'integrazione delle soluzioni tecnologiche per l'informatica ospedaliera, socio-sanitaria, per le bioimmagini, per i biosegnali, per i dati dei laboratori di analisi clinica e delle banche del sangue, cellule e tessuti, dei laboratori di analisi in campo agroalimentare, veterinario e ambientale per la salute umana e per la bioinformatica. Tali soluzioni tecnologiche mirano alla realizzazione di sistemi e soluzioni software innovative per la medicina personalizzata, anche integrate con le tecnologie dell'industria 4.0, dell'Internet of Thing (IoT) (telecomunicazioni, big data, sicurezza informatica, infrastrutture cloud per la salute, tecnologie mobile) e delle piattaforme HPC (High Performance Computing) e con le tecnologie biomediche e biotecnologiche.</p> <p>3. Terapia innovativa Nel settore biotecnologico per la terapia innovativa sono incluse:</p> <ol style="list-style-type: none"> le produzioni e il riposizionamento di farmaci biotecnologici, biosimilari, biofarmaci personalizzati e biomateriali (ad es. in ambito oncologico, cardiovascolare, metabolico, delle malattie respiratorie, neurodegenerative, infiammatorie, etc.); lo sviluppo di piattaforme biotecnologiche avanzate per la produzione di farmaci indirizzati alla terapia delle malattie rare; la produzione di tecnologie per le terapie cellulari, terapie geniche e small molecules;

- d. la produzione di probiotici, prebiotici, simbiotici, integratori bioattivi per il mantenimento della salute umana;
- e. la realizzazione di servizi avanzati di supporto alle produzioni sopraindicate anche con le tecnologie dell'industria 4.0 & IoT e di metodologie in silico (es. modellistica molecolare, etc.).

Per quanto concerne le realtà industriali emergenti sul territorio regionale, queste provengono principalmente da start-up accademiche e di ricerca pubblica, molto innovative e competitive, anche per la capacità di interazione con la grande industria chimico farmaceutica e con altre piccole e medie imprese regionali operanti nel settore.

4. Ambient Assisted Living (AAL)

La traiettoria comprende l'insieme di soluzioni tecnologiche sia indoor che outdoor destinate a rendere attivo, intelligente e cooperativo l'ambiente di vita della persona sia nella collettività che nell'individualità, efficace nel sostenere la vita indipendente, capace di fornire maggiore sicurezza, semplicità, benessere e soddisfazione nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.

Tale traiettoria appare prioritaria per la regione in quanto si integra con le scelte di politica regionale in materia socio-sanitaria, finalizzate al contenimento della spesa pubblica sanitaria incrementando lo stato di benessere e salute della popolazione anche attraverso la medicina di iniziativa.

Si può pensare a una vera e propria filiera dove, partendo da interventi di prevenzione, si passa alla cura della malattia, nei casi acuti presso le strutture ospedaliere e nei casi cronici presso le strutture residenziali pubbliche o private e/o presso le famiglie.

Gli ambiti di applicazione sono prodotti e servizi integrabili con le tecnologie dell'IoT quali ad esempio la telemedicina, teleassistenza, domotica (es. unità abitative prototipali con requisiti minimi di accessibilità e sicurezza, sensoristica, etc.), ausili e sistemi automatizzati (es. per la disabilità fisica, sensoriale e cognitiva), tecnologie indossabili (wearable), sistemi per il supporto decisionale, nonché altri prodotti e servizi per la prevenzione e il benessere dei cittadini.

Le declinazioni degli ambiti dell'AAL riguardano le tecnologie per il miglioramento della SALUTE della persona in termini di supervisione e cura e di prevenzione, per il miglioramento dell'ASSISTENZA, per il miglioramento del BENESSERE E COMFORT e per la gestione e per l'ottimizzazione della SICUREZZA negli spazi indoor e outdoor.

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
<p>CULTURA CREATIVITA' E TURISMO</p>	<p>1. Tecnologie per la conservazione e valorizzazione dei beni e dei prodotti Si tratta di tutte le tecnologie necessarie per svolgere interventi, anche a livello operativo, per valutare lo stato di conservazione del bene culturale e analizzare le caratteristiche morfologico-strutturali e le proprietà dei materiali che compongono il bene stesso. Ci si riferisce, ad esempio, alle tecnologie per realizzare interventi nei settori del rilevamento dei beni culturali, della valutazione dei rischi, della definizione dei progetti di intervento e diagnostica per l'arresto di processi di degrado e dissesto, del restauro dei supporti dell'informazione nonché dei relativi contenuti informativi.</p> <p>2. Geomatica ed elaborazione delle immagini Si tratta di tutte le tecniche legate all'elaborazione delle immagini attraverso il calcolo elettronico, come ad esempio il rilevamento e la rappresentazione del disegno computerizzato, vale a dire della video-grafica. Ci si riferisce a tecnologie per acquisire in modo metrico e tematico, integrare, trattare, analizzare, archiviare e distribuire dati spaziali georiferiti con continuità in formato digitale.</p> <p>3. Piattaforme social e sharing Ci si riferisce a tutte le piattaforme che "gestiscono" i principali strumenti social (ad esempio, Facebook, Twitter e Google+). Sono tecnologie, ad esempio, in grado di analizzare e ottimizzare la performance dei siti oltre che di intervenire e moderare le discussioni nei vari network. Si tratta di tecnologie particolarmente diffuse nel campo del turismo (si pensi alle recensioni sugli alberghi, alle numerose pagine su Facebook dedicate al grado di soddisfazione dei turisti rispetto ai diversi luoghi di soggiorno).</p>

All.to 7 - AREE TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA**POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE**

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.a - Aiuti per investimenti tecnologici

Bando 2.3.a.1 bis

COMUNI RIENTRANTI NELLE AREE TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA

(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 933/2015)

Provincia di Pordenone: Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Chions, Polcenigo, Sacile, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Cordenons, Zoppola, Fiume Veneto, San Vito al Tagliamento

Provincia di Udine: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa, Moimacco, Premariacco, Trivignano Udinese

Provincia di Gorizia: Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrò eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Centro stampa regionale

- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali